



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 agosto 2000

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL 3773607

AMMINISTRAZIONE SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì, nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres, pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres, pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres, pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.

Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2000, n. 17.

Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

pag. 6306

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 27 giugno 2000, n. EST/693-E/1/7

Determinazione dei termini dei procedimenti del Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza e del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

pag. 6309

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2000, n. 1051.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione degli obiettivi, programmi, risorse e priorità per l'anno 2000 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

pag. 6316

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2000, n. 1440.

Legge regionale 18/96, articolo 6. Rettifica D.G.R. n. 1051 del 14 febbraio 2000 ad oggetto «Approvazione degli obiettivi, programmi, risorse e priorità per l'anno 2000 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.»

pag. 6367

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Comune di Fontanafredda (Pordenone):

Statuto comunale. Legge 8 giugno 1990, n. 142. Adeguamento per sopravvenute disposizioni di legge.

pag. 6367

Comune di Morsano al Tagliamento (Pordenone):

Statuto comunale.

pag. 6384

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2000, n. 17.

Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle associazioni femminili che siano iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che possono dimostrare almeno due anni di esperienza nello specifico settore.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 3

(Progetti antiviolenza)

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia «Progetti antiviolenza» presentati:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da associazioni femminili operanti in regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere:

- a) il «Centro antiviolenza», facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato, che svolge le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

- 1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

- 2) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia del-

la donna nelle proprie capacità e risorse, e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;

3) colloqui informativi di carattere legale;

4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

b) una o più «Case di accoglienza», segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.

3. L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.

4. A dette strutture, si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

Art. 4

(Attività del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza)

1. Il Centro antiviolenza e le Case di accoglienza svolgono le seguenti attività:

- a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
- b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
- c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei Centri e operatori sociali istituzionali;
- d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
- e) raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

Art. 5

(Rapporti con strutture pubbliche)

1. Il Centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e

strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si deve tenere conto dell'autonomia e libera richiesta delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.

Art. 6

(Assistenza alloggiativa garantita)

1. La Regione emana norme affinché i Comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.

Art. 7

(Convenzioni)

1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

2. Gli enti locali devono comunque garantire:

- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) le spese di gestione e di funzionamento;
- c) la copertura finanziaria, per almeno il 50 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
- d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza.

Art. 8

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

2. La convenzione di cui all'articolo 7, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

Art. 9

(Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, sentita la

Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'articolo 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 50 per cento dell'importo complessivo; il restante 50 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Art. 10

(Relazioni e rendiconti)

1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle Case di accoglienza.

2. La Giunta regionale, tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le «buone prassi» e predisponde annualmente una relazione quale indicazione di indirizzo per la predisposizione o modifica dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1, e dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1067, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con la denominazione «Progetti antiviolenza» - alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - spese correnti - con riferimento al capitolo 4763 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <Spese per il finanziamento di progetti antiviolenza> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.

2. All'onere di lire 1.000 milioni, per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferi-

mento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 4 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

NOTE

Avvertenze

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, reca. «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini».

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 23

- d'iniziativa dei consiglieri Zorzini, Fontanelli e Petris, presentata al Consiglio regionale in data 4 novembre 1998 e assegnata alla III Commissione permanente in data 10 novembre 1998;

Proposta di legge n. 47

- d'iniziativa dei consiglieri Antonaz e Pegolo, presentata al Consiglio regionale in data 23 dicembre 1998 e assegnata alla III Commissione permanente in data 11 gennaio 1999;

- proposte di legge nn. 23 e 47 abbinata dalla III Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, com-

- ma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 26 gennaio 2000, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminate dal Comitato ristretto in data 24 febbraio 2000, con approvazione di un testo unificato;
 - esaminate dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute del 12 aprile 2000 e 4 maggio 2000; testo approvato dalla III Commissione permanente, all'unanimità, con modifiche, in data 4 maggio 2000, con relazioni dei consiglieri Antonaz, Castaldo e Zorzini;
 - esaminate dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione, nelle sedute del 28 e 29 giugno 2000; testo approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale, nella seduta del 29 giugno 2000;
 - comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 11 agosto 2000, prot. n. 19/2-696/2000 gab.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 27 giugno 2000, n. EST/693-E/1/7.

Determinazione dei termini dei procedimenti del Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza e del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, della citata legge regionale n. 7/2000 che prevede la determinazione, con decreto del Direttore regionale e per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già disposto per legge o regolamento, del termine entro cui esso deve concludersi, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 7/2000, i termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

- a) in pendenza di termini assegnati ai soggetti di cui agli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 7/2000, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
- b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
- c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati

da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

- d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;
- e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
- f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli enti regionali;
- g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi;

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione dei termini dei procedimenti di competenza del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici e del Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza di questa Direzione;

DECRETA

Sono determinati, secondo quanto indicato negli allegati prospetti A) e B), che costituiscono parte integrante del presente decreto, i termini dei procedimenti di competenza del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici e del Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2000 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 giugno 2000

SCUBOGNA

Allegato «A»

TERMINI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO DEGLI INTERVENTI DIRETTI, DEI CONTRATTI E DEGLI AFFARI TECNICI

PROCEDIMENTI		NORME DI RIFERIMENTO	GIORNI
1	Liquidazione spese per adempimenti tecnici e incarichi professionali dei collaudatori	art. 81 L.R. 63/77	180
2	Liquidazione compensi dell'organo di consulenza tecnica su progetti di consolidamento antisismico	art. 9 L.R. 30/88	180
3	Liquidazione di spese per interventi diretti a realizzare il minimo abitabile negli edifici	art.12 L.R. 53/84	180
4	Finanziamento per acquisizione di edifici catalogati da destinare ad uso della comunità	art. 14 c.1 L.R. 30/77 art. 9 ter L.R. 30/77 art.137 c.4 L.R. 13/98	120
5	Liquidazione delle spese di funzionamento della S.G.S.	art.16 L.R. 24/79	180
6	Liquidazione delle spese di ripristino delle aree dismesse e pagamento delle relative indennità di occupazione	art. 2 L.R. 45/84 art. 50 L.R. 26/88	180
7	Liquidazione spese tecniche per redazione piani di ricomposizione fondiaria	art. 6 L.R. 33/84	180
8	Liquidazione delle spese di acquisizione aree per villaggi turistici	art. 78 L.R. 26/88	180
9	Accredito somme per spese di interventi pubblici trasferiti ai Comuni	art. 12 L.R. 53/84 art. 104 L.R. 50/90 art.14 c.12 collegata finanziaria 2000 (110/1)	180
10	Accertamenti tecnici di regolare esecuzione	art. 1 L.R. 53/84	120

Allegato «B»

TERMINI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DELLA CONSULENZA

PROCEDIMENTI		NORME DI RIFERIMENTO	GIORNI
1	Rimborso ai Comuni delle spese per adempimenti tecnici e incarichi professionali	art 36 L.R. 30/77 art 1 L.R. 53/84	120
2	Liquidazione spese per adempimenti tecnici e incarichi professionali delle società di progettazione	art 87 L.R. 63/77	120
3	Liquidazione spese per fornitura energia elettrica per usi domestici nei prefabbricati	L.R. 69/78 art 62 L.R. 35/79	120
4	Liquidazione spese per adempimenti tecnici, incarichi professionali e collaborazioni	art 14 L.R. 46/76 artt 8, 11, 36 L.R. 30/77 art 87 L.R. 63/77 art 1 L.R. 53/84	180
5	Gestione delle spese per impegni assunti dal Commissario straordinario del Governo	art 3 L. 465/78	120
6	Rimborso spese per personale precario, prestatori d'opera, incarichi al personale di ruolo dei Comuni e personale inquadrato nei ruoli comunali.	art. 35 L.R. 30/77 art. 63 L.R. 63/77 art 6 L.R. 37/87 artt 10 e 11 L.R. 40/96 art 138 c.32,34,36,37 L.R. 13/98	180
7	Liquidazione spese arbitrati, giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali	art. 70 L.R. 55/86 art 138 c 46-49 L.R. 13/98 art 14 c.2 collegata finanziaria 2000 (110/1)	180
8	Restituzione di somme non dovute in relazione a sanatorie pregresse	artt. 56,59,63,64 L.R. 48/91 art. 7 L.R. 64/91 artt. 39 bis,40,47 L.R. 50/90 artt.17,49,80,81,100,111,127 L.R. 37/93 art. 26 L.R. 37/93 art. 63 L.R. 40/96 art 140 c.54 L.R. 13/98	180
9	Finanziamento dei piani di demolizione in concessione ai Comuni	art. 1- lett a L.R. 53/76 art. 110 L.R. 37/93	180
10	Rimborso spese per demolizioni e sgombero macerie per motivi di pubblico interesse	art. 4 - 8° comma L.R. 35/79	180
11	Liquidazione spese progetto esecutivo e relativi adempimenti preliminari per intervento di recupero del Castello di Colloredo di M.A.	art. 3 c.6/7 L.R. 66/91	180
12	Rimborso spese di rogito e diritti di segreteria su contratti di cessione per alloggi ricostruiti negli ambiti unitari	art. 116 L.R. 50/90	180
13	Finanziamento degli interventi relativi ad opere di impianti pubblici, nonché ad opere di pubblica utilità individuati dalla Giunta regionale	art. 7 c. 5 L.R. 2/2000	180
14	Finanziamento straordinario per lavori di urbanizzazione in frazione Pradielis di Lusevera	art. 15 c. 48 L.R. 25/99	180
15	Concessione contributi in conto interessi su mutui a lungo termine per riparazione edifici	art. 27 L.R. 30/77	210

TERMINI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DELLA CONSULENZA

PROCEDIMENTI		NORME DI RIFERIMENTO	GIORNI
16	Concessione contributi in conto interessi su mutui a breve termine per riparazione edifici	art. 28 L.R. 30/77	210
17	Concessione contributi annui costanti 8% per riparazione edifici	art. 30 L.R. 30/77	120
18	Finanziamento per recupero e consolidamento antisismico del Castello di Torre e del Convento di S. Francesco in Comune di Pordenone	art. 67 L.R. 40/96	120
19	Finanziamento per acquisto e completamento dell'edificio "Ex albergo Savoia" in Comune di Arta Terme	art. 68 c.1 L.R. 40/96 art. 138 c.43 L.R. 13/98	120
20	Finanziamento per ristrutturazione e consolidamento delle mura trecentesche e della Torre Rejtembergher in Comune di Tolmezzo	art. 68 c.2 L.R. 40/96	120
21	Finanziamento per la realizzazione viabilità, parcheggi e servizi igienici della Pieve di S. Pietro in Zuglio	art. 139 c.22-26 L.R. 13/98	120
22	Finanziamento per consolidamento e completamento mura di cinta medievali del centro storico di Venzone	art. 139 c.56-59 L.R. 13/98	180
23	Finanziamento per ristrutturazione, miglioramento e ampliamento sede scuola media in Villa Santina	art. 139 c.60-63 L.R. 13/98	180
24	Finanziamento per miglioramento e adeguamento impiantistico degli alloggi donati ai Comuni	art. 140 c.4-8 L.R. 13/98	120
25	Rimborso spese rifacimento manto di copertura di edifici ricostruiti dai Comuni negli ambiti unitari o su delega dei proprietari	art. 140 c.60-62 L.R. 13/98	180
26	Finanziamento per consolidamento e ampliamento del percorso di visita del Compendio Grotte di Villanova in Lusevera	art. 139 c.38-41 L.R. 13/98	120
27	Finanziamento dei programmi annuali di edilizia abitativa privata	artt. 20-40 L.R. 63/77	180
28	Finanziamento per riparazione del patrimonio disponibile dei Comuni	art. 12 bis L.R. 30/77 art. 2 L.R. 26/88 artt. 2-3 L.R. 50/90 art. 2 L.R. 48/91 art. 2 L.R. 37/93 art. 5 L.R. 40/96 art. 137 c.12 L.R. 13/98 art. 71 L.R. 7/99	180
29	Finanziamento dei programmi annuali comunali per opere pubbliche	artt. 20-40-75 L.R. 63/77	180
30	Finanziamento per costruzione e acquisto alloggi di edilizia residenziale pubblica degli IACP	art. 68 - c.1-n.3 L.R. 63/77	120
31	Concessione contributi annui costanti 8% per acquisto e ricostruzione edifici	artt. 46 bis, 50, 51 L.R. 63/77 art. 55 L.R. 35/79	180

TERMINI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DELLA CONSULENZA

PROCEDIMENTI		NORME DI RIFERIMENTO	GIORNI
32	Concessione contributi per opere di agibilità alloggi donati	art. 27 L.R. 35/79 art. 36 L.R. 26/88	120
33	Rimborso spese di puntellamento e ripristino degli edifici attigui ad immobili demoliti	art. 13 - c. 3 e 4 L.R. 30/77	180
34	Finanziamento per acquisizione di edifici catalogati da destinare ad uso della comunità	art. 14 c. 1 L.R. 30/77 art. 9 ter L.R. 30/77 art. 137 c. 4 L.R. 13/98	180
35	Finanziamento per ripristino, adeguamento impiantistico e funzionale della sede associazione "Comunità di Rinascita" in Tolmezzo	art. 139 c. 42-47 L.R. 13/98	180
36	Finanziamento interventi di riparazione e di ricostruzione di case canoniche ed uffici di ministero pastorale	art. 47 L.R. 35/79 ecc. art. 137 c. 24-27 L.R. 13/98	180
37	Finanziamento per completamento della ricostruzione del convento-santuario S. Antonio da Padova in Gemona del Friuli	art. 139 c. 27-32 L.R. 13/98	180
38	Finanziamento per recupero a nuovi fini produttivi delle aree in declino industriale in Nimis	art. 139 c. 69-72 L.R. 13/98	180
39	Finanziamento per interventi di nuova costruzione di opere pubbliche non di competenza comunale	art. 75 - c. 1 - e 76 L.R. 63/79	120
40	Finanziamento per il completamento funzionale dell'edificio "ex casa Gerometta" in Clauzetto	art. 139 c. 33, 36, 37, 73 L.R. 13/98	120
41	Finanziamento per la realizzazione di edificio scolastico in Maniago da adibire a sede dell'IPSIA "Zanussi"	art. 139 c. 34, 36, 37, 73 L.R. 13/98	120
42	Finanziamento per miglioramento della viabilità di accesso alla Val Tramontina in provincia di Pordenone	art. 139 c. 34, 36, 37, 73 L.R. 13/98	120
43	Finanziamento per acquisto e recupero dell'edificio con affreschi del "Pordenone" in Pordenone	art. 139 c. 35, 36, 37, 73 L.R. 13/98	120
44	Finanziamento per costruzione, acquisto e ristrutturazione di capannoni industriali da assegnare in affitto ad imprenditori	art. 140 c. 1-3, 39 L.R. 13/98	180
45	Concessione contributi in conto capitale sul verbale di accertamento danni per edilizia abitativa	art. 4 L.R. 17/76	180
46	Finanziamento di edifici sociali	art. 40 L.R. 2/82 art. 140 c. 26-29 L.R. 13/98	180
47	Concessione contributo all'Ordinario diocesano per spese tecniche di riparazione e ricostruzione degli edifici di culto	art. 54 L.R. 53/84	120
48	Capitalizzazione dei contributi decennali per opere di adeguamento antisismico su edifici privati	art. 16 L.R. 30/88	180
49	Capitalizzazione contributi annui costanti per riparazione, ricostruzione ed acquisto edifici	art. 30 L.R. 55/86	180

TERMINI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DELLA CONSULENZA

PROCEDIMENTI		NORME DI RIFERIMENTO	GIORNI
50	Rimborso forfettario 5% delle spese di sistemazione di edifici ad uso scolastico	art. 8 L.R. 34/76	180
51	Concessione contributi per eliminare negli edifici le infiltrazioni d'acqua	art. 30 L.R. 26/88 art. 81 L.R. 50/90	120
52	Anticipo di fondi per spese di accatastamento e altri adempimenti tecnici e amministrativi	art. 72 L.R. 26/88	180
53	Finanziamento per recupero statico e funzionale della palestra scolastica di Venzone	art. 75 L.R. 26/88	180
54	Finanziamenti per spese acquisizione aree prefabbricati scolastici ed assistenziali	art. 80 L.R. 26/88	120
55	Accreditamenti ai Comuni per contributi in conto capitale per opere di adeguamento antisismico	art. 7 L.R. 30/88 art. 138 c.9 L.R. 13/98	180
56	Concessione contributi decennali costanti per opere di adeguamento antisismico su edifici privati	art. 16 L.R. 30/88 art. 138 c.9 L.R. 13/98	180
57	Finanziamento per ricostruzione di edifici scolastici e palestre	art. 76 L.R. 26/88	120
58	Concessione contributi per acquisto di alloggi a soci di cooperative edilizie in stato di liquidazione o di gestione commissariale	art. 1 L.R. 52/88 art. 30 L.R. 48/91 art. 140 c. 67-81 L.R. 13/98	180
59	Concessione contributi in conto interessi per opere igienico-sanitarie	art. 72 L.R. 4/91	120
60	Finanziamento per completamento di un edificio assistenziale di Enemonzo	art. 15 c.8 L.R. 25/99	180
61	Finanziamento delle spese per acquisizione aree a Venzone e Pinzano	art. 105 L.R. 37/93	180
62	Concessione contributi annui costanti per completamento di edifici scolastici e sociali di carattere ricreativo-culturale	art. 9 c.45 L.R. 3/98	120
63	Finanziamento per recupero e consolidamento antisismico di edificio annesso al Duomo di Cividale	art. 139 c.16-21 L.R. 13/98	180
64	Finanziamento al Centro di documentazione sui danni sismici di Venzone	art. 140 c.30-32,38 L.R. 13/98	180
65	Finanziamento per completamento dei lavori di consolidamento e restauro del Duomo di Udine	art. 140 c.90-94 L.R. 13/98	180
66	Finanziamento straordinario per il completamento del museo della Coltelleria in Maniago	art. 15 c.39 L.R. 25/99	180
67	Finanziamento straordinario per il completamento del recupero della fortezza di Osoppo	art. 15 c.43 L.R. 25/99	180
68	Finanziamento straordinario per la progettazione di "Casa Cavazzini" di Udine	art. 15 c.28 L.R. 25/99	180

**TERMINI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DELLA CONSULENZA**

PROCEDIMENTI		NORME DI RIFERIMENTO	GIORNI
69	Finanziamento straordinario per l'acquisto e la riconversione ad uso residenziale di fabbricati produttivi a Villa Santina	art. 15 c.35 L.R. 25/99	180
70	Finanziamento per acquisto e ristrutturazione del centro educativo e riabilitativo per handicappati in Tolmezzo	art.9 c.5,9,10,12-13 L.R. 4/99	120
71	Finanziamento per la realizzazione di un museo del Duomo e delle Chiese di Gemona	art.9 c.7,9,10,11,12,15 L.R. 4/99	120
72	Finanziamento per restauro e recupero della chiesa di S. Michele di Trava di Lauco	art.9 c.8,9,10,12,16 L.R. 4/99	180
73	Finanziamento straordinario all'AGEMONT per la realizzazione della "Casa del Freddo" in Amaro	art. 15 c.1 L.R. 25/99	180
74	Finanziamento straordinario per la realizzazione della "Casa delle Farfalle" in Bordano	art. 15 c.4 L.R. 25/99	180
75	Finanziamento all'AGEMONT per acquisto, nuova costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo	art.7 c.10 L.R. 2/2000	180
76	Finanziamento straordinario per lavori di ripristino e completamento delle reti tecnologiche in Forni di Sopra	art. 15 c.12 L.R. 25/99	180
77	Finanziamento straordinario per la realizzazione dell'archivio storico, biblioteca e museo etnografico in Resia	art. 15 c.20 L.R. 25/99	180
78	Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il ripristino dell'acquedotto di Monte Lussari	art. 15 c.24 L.R. 25/99	180
79	Finanziamento straordinario per l'acquisto ed il recupero della biblioteca comprensoriale in Tarcento	art. 15 c.51 L.R. 25/99	120
80	Finanziamento straordinario per il completamento dell'edificio di piazza Maggiore in Amaro	art. 15 c.16 L.R. 25/99	120
81	Finanziamento per costruzione di due centri polifunzionali in Osoppo	art.7 c.18 L.R. Fin.2000	180
82	Finanziamento per costruzione di immobile produttivo in Bordano	art.7 c.14 L.R. Fin.2000	180
83	Accredito somme per spese di interventi pubblici trasferiti ai Comuni	art.7 c.21 L.R.2/2000 art.14 c.12 collegata finanziaria 2000 (110/1)	180
84	Consulenza su applicazioni delle leggi di intervento nelle zone terremotate	art. 3 L.R. 31/90	120
85	Esecuzione in via amministrativa di provvedimenti giurisdizionali	art. 69 L.R. 35/79	180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 aprile 2000, n. 1051. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione degli obiettivi, programmi, risorse e priorità per l'anno 2000 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi, risorse e priorità: direttive generali per il 2000 (articolo 6 legge regionale 18/1986)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 206*

**DIREZIONE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI**

**Obiettivi, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa
e la gestione dei settori**

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6

**RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2000**

Introduzione

Considerazioni generali sul nuovo assetto interno delle competenze dei servizi a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 in materia di bilancio e di contabilità regionale.

La legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel riformulare la composizione del bilancio regionale, ha creato una nuova classificazione delle spese nell'ambito dello stesso istituendo le cosiddette unità previsionali di base che costituiscono le unità fondamentali in cui si articolano le previsioni del bilancio annuale.

Tale innovazione, introdotta dall'articolo 6 della ci-

tata legge, non possiede una valenza di carattere meramente contabile ma è suscettibile di produrre importanti effetti nell'organizzazione delle competenze all'interno delle Direzioni regionali che gestiscono la spesa.

Invero il successivo articolo 8 della legge medesima stabilisce che a ciascuna delle unità previsionali di base deve corrispondere un unico centro di responsabilità amministrativa deputato all'attività di gestione della spesa in tutti i suoi aspetti finanziario-contabili e tecnico-amministrativi ed entrambe le norme citate sfociano nella previsione dell'articolo 10, alla stregua del quale i servizi sono divenuti autonomi centri di responsabilità amministrativa.

L'attuazione, sotto il profilo contabile, di tali disposizioni ha comportato, sul piano amministrativo, l'esigenza di operare una redistribuzione delle competenze all'interno della Direzione regionale.

La movimentazione delle attribuzioni ha interessato, in particolare, tre servizi: il Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano alla cui pregressa competenza in materia di riparto degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa, si è aggiunta anche quella inerente la predisposizione dei conseguenti provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi assegnati; il Servizio tecnico che gestiva a livello di riparto delle risorse una serie di canali contributivi e che è stato restituito al ruolo da cui prende nome; infine, il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili che, per quanto attiene all'attività di gestione della spesa, aveva svolto un'attività funzionale al raggiungimento di obiettivi strumentali a quelli degli altri due Servizi titolari dell'assegnazione dei finanziamenti e che, per effetto della riorganizzazione interna, ha acquisito un nuovo segmento di competenze consistente nella gestione totale, e non più strumentale, di numerosi capitoli di spesa nel settore dell'edilizia residenziale ed in quello delle opere pubbliche di edilizia non abitativa.

Analoghi, seppur ridotti, movimenti hanno dovuto registrare, relativamente ai capitoli di spesa, le attribuzioni del Servizio degli affari amministrativi e contabili e della consulenza ed il Servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici corrispondenti alle strutture della soppressa Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, incorporate in questa Direzione regionale per effetto della legge regionale 25/1999.

**Servizio dell'edilizia residenziale e
degli affari amministrativi e contabili**

I N D I C E

1. Descrizione e competenze
2. Organizzazione
3. Funzione-obiettivo: 8 Edilizia

- 3.1 Programma: 8.1 Edilizia abitativa
- 3.1.1. U.P.B.: 8.1.24.2.24 Edilizia agevolata
Obiettivi
Azioni
- 3.1.2. Fuori U.P.B.; Risparmio energetico edilizia
Obiettivi Azioni
- 3.1.3. Fuori U.P.B.: Attività normativa
Obiettivi Azioni
- 3.1.4. U.P.B.: 8.1.24.2.159 Contributi su leggi pregresse edilizia
Obiettivi ed azioni
Risorse
- 3.1.5. U.P.B.: 8.1.24.2.163 Contributi ed anticipazioni per l'edilizia convenzionata
Obiettivi
Azioni
Risorse
- 3.1.6. Fuori U.P.B.: Adempimenti in ordine ai flussi finanziari della legge 5 agosto 1978, n. 457 e di altre leggi in materia di agevolazioni all'edilizia
Obiettivi ed azioni
- 3.1.7. U.P.B. 8.1.24.2.865: Fondo sociale edilizia
Obiettivi ed azioni
- 3.1.8 Fuori U.P.B.: Vigilanza sulle A.T.E.R.
Obiettivi ed azioni
- 3.1.9 U.P.B. 8.1.24.2.885: Anagrafe assegnatari abitazioni residenziali
Obiettivi ed azioni
- 3.2 Programma: 8.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana
- 3.2.1 U.P.B.: 8.2.24.2.787 Contributi per il recupero edilizio e la riqualificazione urbana
4. Funzioni obiettivo: 9 Infrastrutture civili urbane
- 4.1 Programma: 9.1 Infrastrutture civili urbane
- 4.1.1. U.P.B.: 9.1.24.2.177 Contributi per sedi di uffici pubblici e d'interesse pubblico
- 4.2 U.P.B.: 9.1.24.2.178 Contributi per gli edifici degli istituti di istruzione religiosa, di culto e relative pertinenze
5. Articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale.

1. Descrizione e competenze

- cura la trattazione degli affari amministrativi e con-

tabili di competenza della Direzione regionale;

- provvede all'attuazione dell'anagrafe dell'utenza, cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di gestione dell'edilizia sovvenzionata;
- cura la trattazione degli affari riguardanti l'edilizia residenziale pubblica e coordina l'attività delle Direzioni provinciali per quanto attiene la concessione e la liquidazione dei contributi di loro competenza;
- cura la concessione e liquidazione dei contributi nella materia di competenza della Direzione regionale;
- cura gli adempimenti di competenza della Direzione regionale in ordine ai flussi finanziari attuativi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di altre leggi in materia di credito agevolato all'edilizia;
- cura la vigilanza sulle A.T.E.R. (ex II.AA.CC.PP.) e sugli altri operatori di edilizia residenziale pubblica.

2. Organizzazione

Il Servizio è dotato di un funzionario, di cinque consiglieri giuridico-amministrativo-legali, sette segretari giuridico-amministrativi o contabili, due coadiutori amministrativi.

A far tempo dal 31 marzo 1998, dopo un periodo di vacanza del titolare iniziato nel marzo 1997, il Servizio è retto da un direttore sostituto.

Settori d'intervento del servizio

3. Funzioni - Obiettivo: 8. Edilizia

3.1 Programma: 8.1. Edilizia abitativa

3.1.1. - U.P.B.: 8.1.24.2.24 Edilizia agevolata

Obiettivi

Il Servizio svolge, fundamentalmente, un'attività di programmazione e di organizzazione della gestione del canale contributivo.

Gli obiettivi che verranno perseguiti nel corso del corrente esercizio finanziario riguardano prevalentemente la definizione di posizioni e situazioni maturate negli ultimi anni di gestione del canale contributivo.

In particolare, per quanto riguarda i contributi concessi ai sensi della legge regionale 75/1982, verrà completata la definizione delle posizioni emergenti dalle ultime graduatorie approvate e verranno ripristinati alcuni rapporti contributivi in esecuzione di sentenze del T.A.R. che hanno visto l'Amministrazione regionale soccombente.

Per quanto concerne il Titolo IV della legge regionale 45/1993 si provvederà, tramite gli istituti bancari convenzionati, alla totale definizione delle posizioni che residuano dalle graduatorie formulate a fronte del II e del III bando per l'assegnazione dei contributi.

Con riferimento alle agevolazioni previste dall'arti-

colo 23 della legge regionale 9/1999, verrà fornita al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia un'attività di supporto tecnico e giuridico nell'istruttoria delle domande di contributo presentate a fronte del I bando emanato il 20 settembre 1999.

Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999, con deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 25 febbraio 2000 è stata approvata la graduatoria delle domande accoglibili presentate a seguito del bando emanato il 20 settembre 1999 ed è stata effettuata, quindi, la ripartizione delle risorse, già assegnate per tali finalità, tra le sezioni del fondo istituito ad hoc affinché il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia possa procedere alla concessione delle agevolazioni ai beneficiari.

Andranno erogate nel fondo medesimo le disponibilità finanziarie già impegnate relative allo stanziamento per l'anno 2000 ed, altresì, verranno impegnate ed erogate le ulteriori disponibilità derivanti dal bilancio 2000-2002.

In relazione alla riduzione dei tassi agevolati di cui al I, II e III bando del Titolo IV della legge regionale 45/1993 si renderanno disponibili, con conseguente rientro nel bilancio regionale entro il primo semestre del 2000, nuovi stanziamenti per un importo complessivo pari a L. 22.979.125.000 che, in un'ottica di ottimale distribuzione delle risorse, verranno finalizzati al raggiungimento di obiettivi la cui individuazione avrà luogo nel prosieguo dell'attività di gestione di questo esercizio finanziario, sulla base della valutazione della percentuale di soddisfacimento delle domande di contributo raggiungibile con le risorse già stanziato per i vari settori di competenza, in modo da intervenire laddove tali risorse si rivelassero insufficienti al perseguimento delle finalità del canale contributivo.

Premesso che, gli stanziamenti di lire 20.000.000.000 sull'esercizio 2000 e di lire 20.000.000.000 sull'esercizio 2001 relativi al capitolo 3304 sono già stati impegnati, i dati contabili relativi alle disponibilità di capitolo si riassumono nella seguente tabella:

Legge	1999	2000	2001	2002
3304 L R 9/99 art 23 I co				L 20 000 000 000
3307 L R 9/99 art 23 II co lett c)		L 15 000 000 000		

In ragione di quanto sopra esposto, si prevede l'utilizzo di tutte le risorse disponibili.

Azioni

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi previsti, per quanto riguarda l'attività di settore prevista dalla legge regionale 75/1982, verranno emessi eventuali provvedimenti integrativi e correttivi delle graduatorie già approvate, nonché di riassegnazione di contributi a seguito di pronunce del T.A.R. sfavorevoli all'Amministrazione regionale.

Per quanto attiene al canale di finanziamento disciplinato dalla legge regionale 45/1993 Titolo IV, si proseguirà nell'ordinaria attività di gestione dei rapporti contributivi derivanti dai bandi finora emanati, senza procedere all'emanazione di nuovi bandi atteso che il relativo capitolo di spesa non prevede stanziamenti.

In relazione all'articolo 23 della legge regionale 9/1999, con apposito decreto si provvederà, infine, all'erogazione al citato fondo istituito per il Mediocredito delle disponibilità finanziarie già impegnate relative allo stanziamento per l'anno 2000, nonché, all'impegno ed all'erogazione delle ulteriori disponibilità derivanti dal bilancio 2000-2002.

Durante l'anno verrà condotta un'azione di monitoraggio che interesserà lo stato di attuazione della legge di finanziamento del fondo nonché l'utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate al medesimo, procedendo, qualora se ne verificasse l'oggettiva necessità anche ad una revisione della Convenzione stipulata con il Mediocredito e di quelle tra quest'ultimo e le banche, in funzione dell'ottimizzazione della gestione del canale contributivo.

In merito alle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale 3/1999, come modificato dall'articolo 5, comma 35 della legge regionale 4/1999 si provvederà alla gestione contabile degli stanziamenti eventualmente economizzati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, III comma, al fine di consentire, attraverso l'iscrizione sui pertinenti capitoli di spesa, a ciascuna delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di procedere alla concessione ed all'erogazione dei fondi già assegnati con decreto di prenotazione del Direttore regionale sul capitolo di spesa 3284, verrà predisposta una proposta di deliberazione della Giunta regionale che, preso atto del riparto delle risorse, inteso come individuazione di beneficiari, interventi ed entità del contributo, già effettuato autorizzi l'Assessore alle finanze a trasferire con proprio decreto la disponibilità dei fondi dal capitolo di spesa originario ai capitoli derivati di competenza delle citate Direzioni provinciali.

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto dell'Assessore alle finanze, verrà predisposta un'ulteriore proposta di deliberazione della Giunta regionale che darà effetto contabile al riparto impegnando su ciascun capitolo di competenza delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il relativo stanziamento

3.1.2. - Fuori U.P.B.: Risparmio energetico edilizio

Obiettivi ed azioni

In attuazione delle determinazioni assunte con la generalità della Giunta regionale n. 2674 del 5 luglio 1997 è stata sospesa da parte del Servizio ogni attività inerente l'assegnazione di finanziamenti in materia, in attesa della definizione del nuovo piano energetico regionale.

Pertanto l'attività amministrativa sarà svolta unicamente al fine di emanare eventuali provvedimenti integrativi o correttivi delle graduatorie approvate e già oggetto di gestione da parte delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

Ad ogni modo, qualora nel corso dell'esercizio finanziario, venissero iscritti nuovi stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa, verrà espletata l'attività necessaria all'assegnazione delle risorse.

3.1.3 - Fuori U.P.B.: Attività normativa

Obiettivi ed azioni

Il Servizio continuerà a svolgere, in collaborazione con il Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, l'attività di elaborazione del nuovo impianto normativo della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Risorse

Le risorse umane preposte alle attività illustrate ai punti 3.1.1., 3.1.2. ed 3.1.3. sono rappresentate da un consigliere giuridico amministrativo legale, un segretario amministrativo ed un segretario contabile.

3.1.4 - U.P.B. 8.1.24.2.159: Contributi su leggi pregresse per l'edilizia

Obiettivi ed azioni

In questa unità previsionale di base di nuova creazione sono stati riuniti una serie di capitoli relativi ai settori dell'edilizia residenziale pubblica e delle opere pubbliche, alcuni dei quali, facendo capo a fonti di finanziamento esaurite, sono privi di nuove disponibilità finanziarie, ma rimangono iscritti nel bilancio sino alla definizione delle pratiche interessate ai rispettivi canali contributivi.

Si tratta, sostanzialmente, di contributi che venivano concessi per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare da parte di enti locali, di enti pubblici e degli ex I.A.C.P., di interventi di edilizia agevolata e di edilizia convenzionata - fondi statali e non, di interventi di costruzione di abitazioni in aree P.E.E.P., di interventi di acquisto e di costruzione di nuove abitazioni da parte di cooperative, di interventi a favore degli emigranti e delle categorie meno abbienti per la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni, di interventi di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio degli ex I.A.C.P., di interventi di edilizia rurale, di interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati con i prestiti del F.R.I.E., interventi di acquisto di aree P.E.E.P. da parte dei Comuni, di interventi straordinari da effettuarsi nei Comuni terremotati.

Tra le leggi in base alle quali sono state finanziate le iniziative di cui sopra citeremo la legge regionale 26/1965, la legge regionale 12/1967, la legge regionale 15/1969, la legge regionale 48/1974, la legge regionale 55/1977, la legge regionale 2/1980, la legge regionale 49/1980, la legge regionale 24/1981, mentre le leggi sta-

tali applicate sono soprattutto la legge 865/1971, la legge 457/1978.

Nell'ambito dell'unità previsionale di base in questione, vi sono stanziamenti disponibili sui seguenti capitoli: 3264, 3265, 3266, 3270, 3275, 3284, 3285, 3286, 3287, 3292, 3295, 3296 e 3302.

Da un raffronto tra l'ammontare dei fondi disponibili sui citati capitoli ed il trend della richiesta per le singole tipologie contributive si è rilevato che l'entità degli stanziamenti è superiore alle esigenze emerse per cui, si prevede, nel corso dell'anno di elaborare, di concerto con la Ragioneria generale per quanto attiene agli aspetti contabili dell'operazione, una norma finanziaria che consenta in sede di variazione di bilancio la destinazione delle risorse esuberanti ed altre finalità nell'ambito delle attribuzioni della Direzione.

Le risorse stanziare sul capitolo 3284 di cui alla seguente tabella:

Capitolo Legge	1999-2018	2000-2019	2001-2020	2002-2021
3284 L.R. 75/82 (lim. 25) art. 88		L. 30.000.000		

saranno finalizzate alla definizione di particolari situazioni contributive nel settore dell'edilizia agevolata, createsi a seguito di sentenze del T.A.R. sfavorevoli all'Amministrazione regionale.

La residua attività che interessa la maggior parte dei capitoli di spesa inseriti in questa unità previsionale di base, si estrinseca sostanzialmente nell'emissione di decreti che dispongono modifiche dei soggetti beneficiari, nonché, di decreti pagamento di contributi, di decreti di contabilità finale, di decreti di revoca della concessione del finanziamento, in quel lento ma continuo processo di chiusura delle pratiche vetuste il cui andamento, specie nel settore delle opere pubbliche, è fortemente condizionato dalle difficoltà incontrate dagli operatori nel ricostruire l'iter dell'intervento realizzato e nel riunire la documentazione essenziale all'emissione dei decreti finali.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, III comma, al fine di consentire, attraverso l'iscrizione sui pertinenti capitoli di spesa, a ciascuna delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di procedere alla concessione ed all'erogazione dei fondi già assegnati con decreto di prenotazione del Direttore regionale sul capitolo di spesa 3285 (interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia rurale ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 75/1982), verrà predisposta una deliberazione della Giunta regionale che, preso atto del riparto delle risorse, inteso come individuazione di beneficiari, interventi ed entità del contributo, già effettuato autorizzi l'Assessore alle finanze a trasferire con proprio decreto la disponibilità dei fondi dal capitolo di spesa originario ai capitoli derivati di competenza delle citate Direzioni provinciali.

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto dell'Assessore alle finanze, verrà predisposta un'ulteriore deliberazione della Giunta regiona-

le che darà effetto contabile al riparto impegnando su ciascun capitolo di competenza delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il relativo stanziamento.

Risorse

Le risorse umane dedicate a tali incombenzi sono rappresentate le stesse che trattano l'edilizia agevolata, l'edilizia convenzionata e gli edifici pubblici e gli interventi di interesse pubblico.

3.1.5 - U.P.B.: 8.1.24.2.163. Contributi ed anticipazioni per l'edilizia convenzionata

Obiettivi

L'obiettivo di carattere politico e strategico è rappresentato, principalmente, dal soddisfacimento del bene casa con particolare riferimento alle esigenze abitative delle fasce sociali a medio reddito.

Al raggiungimento di tale finalità si connettono comunque altri effetti, non meno importanti, quali un maggiore contenimento delle spese di costruzione ed un più controllato equilibrio tra qualità e costo delle tipologie di magisteri.

Nondimeno, la realizzazione di interventi costruttivi con l'ausilio di provvidenze pubbliche assegnate, nella fattispecie, direttamente alle imprese costruttrici o agli operatori costituiti in cooperative, va ad inserirsi nel più ampio disegno della programmazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.

In ragione del perseguimento degli obiettivi individuati poiché, in base ad una decisione della Giunta regionale, i riparti dei fondi stanziati per l'edilizia convenzionata hanno cadenza biennale e l'ultimo risale al 1998, l'attività di settore alla quale verrà attribuita priorità assoluta nell'esercizio finanziario in corso, consisterà nell'assegnazione dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio 2000 ai sensi delle seguenti norme:

- legge regionale 75/1982, articoli 85, 94 - Interventi pluriennali per iniziative di edilizia convenzionata (imprese e cooperative edilizie);
- legge regionale 75/1982, articolo 80 - Fondo di rotazione per interventi di cooperative edilizie;
- legge regionale 75/1982, articolo 117, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 9/1999 - Contributi integrativi per interventi di edilizia residenziale pubblica: l'assegnazione di tali benefici verrà effettuata con priorità rispetto al riparto delle altre risorse ed in base ai criteri approvati dalla Giunta regionale.

Avuto riguardo ai dati contabili relativi alle disponibilità di capitolo, le risorse che si intendono programmare si riassumono nelle seguenti tabelle:

L.R. 75/82 art. 94: anticipazioni alternative biennali

Capitolo	1999	2000	2001	2002
(lim 1)		L 500 000 000	L 500 000 000	
(lim 2)	L 891 126 920	L 891 126 920	L 2 904 962 080	L 2 904 962 080

(lim 3)		L 6 816 317 370	L 6 816 317 370	
(lim 4)	L 1 080 900	L 1 080 900	L 1 080 900	L 1 080 900
(lim 5)	L 90 000 000	L 90 000 000	L 90 000 000	L 90 000 000
(lim 6)	25 000 000	L 25 000 000	L 25 000 000	L 25 000 000
(lim 7)		L 1 158 128 918	L 1 158 128 918	
(lim 8)	L 292 751 880	L 292 751 880	L 292 751 880	L 292 751 880
(lim 9)	L 98 623 128	L 98 623 128	L 99 238 950	L 99 238 950
(lim 10)	L 150 980 240	L 150 980 240	L 150 980 240	L 150 980 240
(lim 13)	L 67 006 766	L 67 006 766	L 67 006 766	L 67 006 766
(lim 14)		L 849 173 868	L 849 173 868	

Capitolo Descrizione 1999-2017

3282	L R 75/82 art. 85 Contributi pluriennali	L 157 278 000 (lim 16)			
			L 199 442 000 (lim 20)		

Capitolo Descrizione 1999-2018 2000-2019 2001-2020 2002-2021

3282	L R 75/82 artt. 85 e 94 con tributi pluriennali ed anticipazioni		L 2 000 000 000 (lim 22)	L 1 000 000 000 (lim 23)	L 1 000 000 000 (lim 24)
------	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Capitolo Descrizione 1999 2000 2001 2002

3298	L R 75/82 art. 80 fondo di rotazione per interventi di cooperative	L 23 454 289 284			
------	--	------------------	--	--	--

Le risorse stanziate sul capitolo 3282 verranno prioritariamente destinate al finanziamento di interventi realizzati dalle imprese e dalle A.T.E.R..

In relazione alle risorse stanziate sul capitolo 3282 da utilizzare sotto forma di anticipazioni biennali ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 75/1982, si rileva che quasi certamente gli stanziamenti gravanti sull'esercizio 1999 non potranno essere impegnati entro il corrente esercizio finanziario e, pertanto, andranno per la maggior parte a costituire economia di bilancio.

Inoltre, poiché le cospicue risorse suscettibili di utilizzo nella sola forma biennale e tuttora disponibili sul capitolo in questione, esuberano vistosamente rispetto alle esigenze palesate dal normale trend delle domande di contributo, nel corso dell'anno verrà elaborata, di concerto con la Ragioneria generale per quanto attiene agli aspetti contabili dell'operazione, una norma finanziaria che consenta in sede di variazione di bilancio una più proficua destinazione di tali fondi ad altri obiettivi della Direzione, in modo da scongiurare un'inutile immobilizzazione e l'inevitabile invio in economia di bilancio.

Azioni

Le competenze che attengono la gestione del canale contributivo in esame si articolano nelle seguenti fasi procedurali:

- la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione

ne del bando di concorso per i finanziamenti regionali;

- l'istruttoria delle domande pervenute;
- la formazione delle graduatorie;
- l'assegnazione dei fondi stanziati sulla base dei criteri fissati con la deliberazione della Giunta regionale n. 991 del 3 aprile 1998, di cui allo stato non si avverte la necessità di un aggiornamento;
- il coordinamento dell'attività che le Direzioni provinciali dei servizi tecnici svolgono su base territoriale e che ai sensi dell'articolo 85 bis della legge regionale 75/1982, come introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 9/1999 e che si concretizza nell'emissione dei decreti di concessione e di liquidazione dei contributi e nella trattazione di tutte le vicende successive della pratica;
- in via transitoria e giusta ordine di servizio del Direttore regionale n. 6 dell'11 giugno 1999, l'istruttoria per l'emissione dei decreti di concessione e liquidazione dei contributi inerente alle pratiche di competenza della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 117 della legge regionale 75/1982, come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale 9/1999, si procederà all'istruttoria delle domande di concessione di contributi integrativi a sostegno dei superi di spesa derivanti dalla lievitazione dei prezzi, a favore di imprese e cooperative, previo accertamento delle seguenti condizioni:

- che i lavori non siano conclusi alla data della domanda;
- che ai maggiori oneri sostenuti corrisponda una proporzionale variazione del prezzo di cessione/assegnazione degli alloggi, rispetto al corrispettivo stabilito nella convenzione a base dell'intervento e che detto incremento della spesa venga formalmente riconosciuto da parte dell'Amministrazione comunale in un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con gli operatori.

Inoltre, in ottemperanza al parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 4074 del 13 ottobre 1999, si provvederà al ripristino parziale del contributo nei confronti di un soggetto beneficiario in relazione ad un intervento di costruzione di alloggi.

Verranno, comunque, esaminate eventuali situazioni analoghe suscettibili di essere risolte sulla scorta del citato parere legale.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, III comma, al fine di consentire, attraverso l'iscrizione sui pertinenti capitoli di spesa, a ciascuna delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di procedere alla concessione ed all'erogazione dei fondi già assegnati con decreto di prenotazione del Direttore regionale sul capitolo di spesa 3282, verrà

predisposta una deliberazione della Giunta regionale che, preso atto del riparto delle risorse, inteso come individuazione di beneficiari, interventi ed entità del contributo, già effettuato autorizzi l'Assessore alle finanze a trasferire con proprio decreto la disponibilità dei fondi dal capitolo di spesa originario ai capitoli derivati di competenza delle citate Direzioni provinciali.

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto dell'Assessore alle finanze, verrà predisposta un'ulteriore deliberazione della Giunta regionale che darà effetto contabile al riparto impegnando su ciascun capitolo di competenza delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il relativo stanziamento.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, IV comma della legge regionale 1 settembre 1987 n. 29, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, si procederà all'emissione, a favore delle A.T.E.R. interessate, dei provvedimenti autorizzativi all'utilizzo delle somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi facenti parte del patrimonio delle società cooperative a proprietà indivisa, poste in liquidazione coatta amministrativa, acquisito dalle A.T.E.R. medesime.

3.1.6 - Fuori U.P.B.: Adempimenti in ordine ai flussi finanziari della legge 5 agosto 1978, n. 457 e di altre leggi in materia di agevolazioni all'edilizia

Obiettivi ed azioni

a) Adempimenti in ordine ai flussi finanziari della legge 5 agosto 1978, n. 457 e di altre leggi in materia di agevolazioni all'edilizia

Sono stati concordati con il Ministero dei lavori pubblici i dati contabili quantificati dalla Regione con i prospetti, già inviati al Ministero stesso nell'anno 1998, ai fini del trasferimento dei fondi di cui al decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

A seguito di quanto sopra, il Ministero dei lavori pubblici con decreto n. 2258 del 6 agosto 1999, modificato con decreto n. 3461 dell'11 novembre 1999, ha effettuato alla data del 31 dicembre 1998 la ricognizione dei fondi (I comma dell'articolo 61 del citato decreto legislativo 112/1998 - annualità corrisposte dalla Stato alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti) per i programmi di edilizia agevolata ordinaria attivati dalla Regione ai sensi della legge 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni.

Raggiunta l'intesa prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 112/1998 con l'accordo di programma dovrà, pertanto, le somme accreditate alla Regione a saldo di cassa, andranno in parte a coprire i mancati accreditati di somme regolarmente rendicontate al Ministero dei lavori pubblici ma, da quest'ultimo mai riversate all'Amministrazione regionale, in relazione ad interventi finanziati con i buoni-cassa e con i fondi del V biennio bis della legge 457/1978; mentre la parte restante verrà riutilizzata per finanziare nuovi interventi di edilizia

convenzionata o per l'assegnazione di contributi «una tantum» in regime di edilizia agevolata.

Per quanto riguarda il II comma dell'articolo 61 del decreto legislativo 112/1998 (annualità relative ai limiti d'impegno autorizzati), della somma totale dei limiti autorizzati dallo Stato a favore della Regione, l'importo relativo all'annualità 1999 è stato solo parzialmente accreditato alla Regione ed il saldo finale di tale somma non verrà riversato in quanto si riferisce alle riduzioni operate dall'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dei lavori pubblici a seguito della legge di variazione e di assestamento del bilancio 1999 n. 435 del 19 novembre 1999, che ha ridotto le disponibilità complessive dei limiti autorizzati per tutte le regioni relativi all'anno 1999.

In ogni modo, per quanto attiene alle disponibilità di capitolo che, in sede di verifica contabile, emergeranno dal raffronto tra le somme accreditate all'Amministrazione regionale e quelle erogate ai beneficiari, si prevede nel corso dell'anno di elaborare, di concerto con la Ragioneria generale per gli aspetti contabili dell'operazione, una norma finanziaria che consenta in sede di variazione di bilancio una più proficua destinazione di tali fondi ad altri obiettivi della Direzione.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal III comma dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in tema di rinegoziazione dei mutui assistiti dai contributi previsti dalla legge 457/1978, verrà confermata la richiesta già a suo tempo formulata a tutti gli istituti bancari convenzionati con la Regione, la richiesta di rinegoziazione dei mutui agevolati; dopo tale operazione le banche dovranno presentare i nuovi piani di ammortamento dei mutui interessati, cui farà seguito l'emissione da parte del Servizio dei decreti di adeguamento dei contributi e di conguaglio tra le somme percepite e quelle spettanti.

b) Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo prevede, tra l'altro, all'articolo 11 l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria.

Con delibera C.I.P.E. n. 100/1999 del 30 giugno 1999 è stata attribuita alla Regione, per l'anno 1999, la somma di lire 2.376.000.000 che è stata iscritta nel bilancio regionale sul capitolo di spesa 3291.

Al fine di procedere alla ripartizione del finanziamento fra i Comuni, la Giunta regionale con la deliberazione n. 549 del 10 marzo 2000, in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti, ha delineato una griglia di criteri di priorità che tengono conto della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione ed

introducono parametri che premiano la disponibilità dei Comuni stessi a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi previsti ed ha, altresì, stabilito che i Comuni interessati dovranno provvedere all'emanazione dei bandi per la presentazione delle domande e stilare la relativa graduatoria quantificando l'ammontare del contributo necessario e dovranno, inoltre, assumere l'eventuale deliberazione di impegno a partecipare con propri fondi all'iniziativa.

La Giunta regionale provvederà, quindi, ad approvare la graduatoria dei Comuni istanti ed a ripartire il finanziamento stabilendo, altresì, le modalità di rendicontazione circa l'utilizzo dei contributi assegnati. Le determinazioni in tal modo assunte verranno comunicate agli enti interessati.

I medesimi criteri di priorità ed analogo procedura di assegnazione dei fondi verranno adottati per le future attribuzioni finanziarie, ivi compreso l'importo di lire 605.008.000 che rappresenta la disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 392/1978, riassegnata al Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 431/1998. Non appena sarà perfezionata la delibera C.I.P.E. di ripartizione di detta somma di lire 605.008.000, si procederà alla sua iscrizione nel bilancio regionale con le stesse modalità applicate per il sopra citato importo di lire 2.376.000.000.

Saranno, comunque, possibili ulteriori sviluppi dell'attività di gestione delle problematiche connesse agli alloggi in locazione, posto che è in corso di elaborazione un disegno di legge di modifica del D.L. n. 32, recante una serie di misure urgenti orientate a ridurre il disagio abitativo con la previsione di programmi sperimentali volti ad incrementare il numero di alloggi disponibili in locazione.

Per quanto attiene alla valutazione della portata innovativa delle nuove disposizioni normative e dei riflessi che saranno suscettibili di produrre sull'attività di questo Servizio, si rileva che il disegno di legge in questione esordisce prevedendo all'articolo 1 che, previa fissazione di criteri nel contesto di una convenzione nazionale tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, ciascun Comune proceda alla sottoscrizione di accordi al fine di facilitare il rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo a favore dei conduttori nei confronti dei quali risulti pendente un provvedimento esecutivo di rilascio; all'articolo 4, invece, è previsto il finanziamento (70 miliardi per l'anno 2000 ed 81 miliardi per l'anno 2001) di un programma sperimentale di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale, da definirsi attraverso appositi accordi di programma quadro, avente la duplice finalità di incrementare l'offerta di alloggi da destinare alla locazione permanente a canone concertato e di rispondere alle esigenze abitative delle categorie sociali deboli, da localizzare prioritariamente in strutture urbane che rivestono carattere storico, ed ancora all'articolo 5 è previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, in accordo con il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 54, lettera e) del decreto legislativo 112/1998, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato, prioritariamente, ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città metropolitane e che preveda misure ed interventi per incrementare l'occupazione e favorire l'integrazione sociale.

Risorse

Le risorse umane preposte agli incumbenti descritti ai punti 3.1. e 3.2. sono rappresentate da un consigliere giuridico-amministrativo-legale, da un consigliere finanziario-contabile, da tre segretari contabili e da due coadiutori amministrativi part-time.

3.1.7. - U.P.B.: 8.1.24.2.865. Fondo sociale edilizia

Obiettivi ed azioni

La gestione del «Fondo sociale», istituito dall'articolo 16 della legge regionale 24/1999 per assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale (Fascia A), verrà attuata attraverso l'assegnazione alle A.T.E.R. del finanziamento di lire 15.000.000.000 stanziato sul capitolo 3242 a carico dell'esercizio 2000 e destinato a coprire la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti ed il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio stabilita con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della citata legge regionale 24/1999.

Il riparto delle risorse disponibili avverrà sulla base di criteri da predisporre.

Ai sensi del IV comma del citato articolo 16, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, il regolamento adottato dalle A.T.E.R. per disciplinare le modalità di utilizzazione del Fondo sociale e le procedure di eventuale contribuzione dei Comuni.

3.1.8. - Fuori U.P.B.: Vigilanza sulle A.T.E.R. (ex II.AA.CC.PP.)

Obiettivi ed azioni

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che ha attuato il processo di riforma degli I.A.C.P. verso una maggiore autonomia gestionale, trasformandoli in A.T.E.R., l'attività di vigilanza sui nuovi enti si concretizza, sostanzialmente, nell'accertamento della loro produttività e della loro capacità a realizzare pienamente le finalità istituzionali che gli sono proprie, nonché nella possibilità di chiedere l'invio di qualunque atto adottato dai rispettivi Consigli di amministrazione e di disporre ispezioni e controlli.

La vigilanza, che in base alla normativa pregressa, veniva esercitata sulle deliberazioni dei Consigli di amministrazione relative ai bilanci, ai piani finanziari, ai piani di vendita, ai regolamenti, ai programmi di manutenzione del patrimonio immobiliare e di attività edili-

zia, alle piante organiche ed agli incarichi dirigenziali, sarà espletata attraverso la semplice presa visione dei suddetti atti, che continueranno ad essere trasmessi all'organo competente ai fini di mera comunicazione informativa.

Per la prima volta, con deliberazione della Giunta regionale, verrà applicata la nuova metodologia di calcolo dei canoni di locazione introdotta dalla legge regionale n. 24/1999 e verrà stabilita la sua graduale applicazione al fine di attenuarne gli effetti immediati sulla fascia di utenza più debole (Fascia A). L'emanazione dell'atto giuntale richiederà la preliminare attivazione del Servizio presso le A.T.E.R., al fine di acquisire dalle stesse elementi conoscitivi utili a provvedere agli adempimenti di competenza.

L'attività di supporto del Servizio alle funzioni dell'Assessore continuerà ad esplicarsi attraverso il costante apporto tecnico e giuridico alla predisposizione di proposte di legge che potranno scaturire anche dal contesto di approfondimenti e consultazioni con le parti interessate e di altri atti.

In tale contesto si inserisce l'attività preparatoria dell'accordo di programma che verrà stipulato tra la Regione, il Comune di Trieste, l'A.T.E.R. ed il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, avente ad oggetto la soluzione dei problemi alloggiativi di n. 79 inquilini delle case del Lloyd Adriatico S.p.A. site in Trieste, Piani e Poggi S. Anna, che non si sono avvalsi della possibilità di beneficiare di un contributo regionale «una-tantum» per acquistare gli alloggi posti in vendita dal medesimo Lloyd.

Verrà proseguita, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 75/1982, l'attività di istruttoria per l'emissione di decreti di sospensione dei bandi di concorso in atto e di riserva di un'aliquota degli alloggi disponibili a quei nuclei familiari che, in dipendenza di provvedimenti di sgombero esecutivi, devono abbandonare gli edifici destinati alla demolizione od al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio.

Continuerà l'attività relativa alla preparazione di risposte ad interrogazioni od interpellanze o di semplici elementi di riscontro e di chiarimento a fronte di quesiti posti all'Assessore da parte dei consiglieri regionali o da altri soggetti.

In considerazione del suo progressivo intensificarsi già registrato nell'anno 1999 è prevedibile un ulteriore incremento dell'attività dedicata alla risoluzione di questioni poste da parte di enti locali o di soggetti privati, che si traduce nella formulazione di pareri legali soprattutto in relazione alla sfera di applicazione di disposizioni normative la cui attuazione palesa, specie in assenza di disposizioni transitorie, un'evidente problematicità.

Risorse

Le risorse umane preposte agli incumbenti illustrati ai punti 4.1. e 4.2. sono rappresentate da un consigliere giuridico-amministrativo-legale.

3.1.9. - U.P.B.: 8.1.24.2.885: Anagrafe assegnatari abitazioni residenziali

Obiettivi ed azioni

Assume primaria importanza l'obiettivo di dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4, lettera f) della legge 457/1978 e dall'articolo 68 della legge regionale 75/1982, attraverso la realizzazione e l'avviamento della nuova procedura di automazione dell'anagrafe di tutti i soggetti che siano o che siano stati beneficiari di contributi pubblici nel settore dell'edilizia residenziale, proseguendo nella linea già tracciata nel 1996, quando la Società INSIEL S.p.A. aveva predisposto uno studio intitolato «Sistema informativo della direzione - LGA» del 20 dicembre 1996.

Le risorse finanziarie, messe a disposizione dal Ministero dei lavori pubblici Segretariato del C.E.R. che, in esecuzione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, ha trasferito alla nostra Regione la somma pari a lire 257.270.698 per la realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale fruente di contributi statali, attualmente stanziata sul capitolo 3241, rendono ipotizzabile l'attuazione del citato progetto che, comunque, rappresenterebbe un miglioramento del sistema di gestione dei dati relativi all'utenza già operante.

Si deve precisare, infine che, in base alla normativa vigente, i rapporti contributivi nei settori dell'edilizia agevolata e dell'edilizia convenzionata sono gestiti, rispettivamente, dalle banche e dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici ed a queste ultime compete anche la trattazione di tutte le vicende che interessano le modifiche di situazioni relative ai soggetti beneficiari, mentre la gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è compito istituzionale delle A.T.E.R.

In ragione di quanto sopra esposto, l'attività di competenza di questo Servizio, che verrà svolta con l'apporto non esclusivo di un segretario, si concretizzerà nella gestione dei rapporti tra l'INSIEL e gli enti che materialmente sono in grado di fornire i dati dei beneficiari dei contributi.

3.2. Programma: 8.2. Recupero edilizio e riqualificazione urbana

3.2.1. - U.P.B.: 8.2.24.2.787 Contributi per il recupero edilizio e la riqualificazione urbana

3.2.1.1. - Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 9, comma 1

Contributo decennale al Comune di Buia a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per il recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale

Obiettivi

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare

agli oneri derivanti dalla contrazione di un mutuo per la realizzazione di questo intervento di recupero edilizio diffuso sul territorio comunale.

Trattandosi di un cosiddetto «intervento a capitolo» non è necessario predisporre un decreto di prenotazione dei fondi ma si procederà direttamente alla concessione del contributo.

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno decennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000-2009	2001-2010	2002-2011
3340	L. 200.000.000		

Non è necessario, pertanto, assegnarla entro l'anno.

Azioni

Posto che i fondi stanziati non sono soggetti ad economia di bilancio alla fine del corrente esercizio finanziario, la realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata in primo luogo con la comunicazione all'ente beneficiario delle condizioni per la stipulazione del contratto di mutuo che verranno stabilite in via preventiva dalla Giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, nonché degli ulteriori adempimenti necessari all'istruttoria della pratica.

L'emissione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo avverrà previa presentazione, da parte del Comune beneficiario, della domanda di concessione del contributo corredata della documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'intervento.

Infine, verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta all'operatore.

3.2.1.2. - Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 13, comma 3

Contributo in conto capitale al Comune di Prata di Pordenone per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari

Obiettivi

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare agli oneri derivanti dalla realizzazione di questo intervento che si articola nella sistemazione urbana di un'area centrale del Comune da restituire al suo originario ruolo sociale di piazza e nel recupero di un edificio destinato a funzioni amministrative, sociali e culturali.

Trattandosi di un cosiddetto «intervento a capitolo» non è necessario predisporre un decreto di prenotazione dei fondi ma si procederà direttamente alla concessione e liquidazione del contributo.

La disponibilità finanziaria, in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	1999
3443	L. 1.000.000.000

si prevede, pertanto, di assegnarla interamente.

Azioni.

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con l'emissione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo gravante sull'esercizio 1999 e come tale soggetto ad economia di bilancio qualora non impegnato entro il corrente esercizio finanziario.

A tal fine verrà chiesta al Comune beneficiario, che ha già presentato la domanda di concessione del contributo, di produrre la documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'emissione del provvedimento d'impegno.

Infine verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta all'operatore.

4. Funzioni - Obiettivo: 9. Infrastrutture civili ed urbane**4.1 Programma: 9.1. Infrastrutture civili ed urbane****4.1.1. - U.P.B.: 9.1.24.2.177. Contributi per sedi di uffici pubblici edifici pubblici e d'interesse pubblico**

Questo settore di competenza gestisce risorse finanziarie allocate su vari capitoli del bilancio, - ivi compresi gli stanziamenti per i quali esiste una preconstituita destinazione normativa, - che ai sensi dell'articolo 8, comma 59 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, fanno capo alla medesima unità previsionale di base.

4.1.1.1. - Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articoli 18, comma 1 e 18, comma 1 bis

Contributi in conto capitale agli enti locali e loro consorzi per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche, di sale polifunzionali e di immobili catalogati ex legge regionale 27/1971, articolo 1

Obiettivi

Il canale contributivo è destinato a finanziare il recupero edilizio e l'adeguamento alle normative in materia sicurezza degli impianti tecnologici di edifici di proprietà degli enti locali destinati ad attività culturali, sociali e di promozione turistica, al fine di restituire alla fruibilità pubblica spazi adibiti a manifestazioni a carattere sociale con particolare riguardo agli immobili di pregio storico ed architettonico catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27/1971.

Vi è, comunque, da rilevare che le risorse finanziarie stanziare per il perseguimento degli obiettivi di questo canale contributivo sono esigue rispetto all'entità delle richieste di finanziamento pervenute nel corso dell'anno 1999 ed in questi primi mesi del 2000 e che, si ritiene, non potranno essere interamente soddisfatte.

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000	2001
3374		L. 1.000.000.000
3377	L. 550.000.000	

si prevede, pertanto, di assegnarla interamente.

Gli ulteriori obiettivi che dovranno essere perseguiti per un'efficiente gestione del canale contributivo sono la concessione dei finanziamenti già assegnati onde evitare economie di bilancio e l'eventuale definizione di pratiche a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con la predisposizione del decreto di riparto delle nuove risorse.

Inoltre, si provvederà all'emissione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi già assegnati e di definizione di pratiche a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, nonché verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta agli operatori.

4.1.1.2. - Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, articolo 34, comma 7

Contributi ventennali costanti pari al 10% della spesa ammissibile agli enti locali ed alle A.T.E.R. per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinare o da destinare a sedi dell'Arma dei carabinieri o di altri corpi di polizia

Obiettivi

Il canale contributivo è destinato a finanziare la realizzazione, nonché il recupero edilizio e l'adeguamento alle normative in materia sicurezza degli impianti tecnologici di caserme di proprietà degli enti locali destinate a sedi delle Forze dell'ordine, in modo da garantire una migliore funzionalità ed abitabilità oltre al dovuto decoro, ad edifici caratterizzati dall'obsolescenza dell'insieme delle strutture e dalla vetustà delle dotazioni impiantistiche

Nel corso dell'anno entreranno in vigore delle disposizioni legislative di modifica della norma di finanziamento, attualmente in discussione presso il Consiglio regionale, con le quali verranno introdotte limitazioni di ammissibilità della spesa alla contribuzione in modo da rendere l'entità di quest'ultima maggiormente aderente al costo reale del ricorso al credito.

Nel frattempo, analogamente a quanto era stato stabilito, in relazione alla gestione del settore «Caserme dei corpi di polizia», con la deliberazione della Giunta regionale n. 1755 del 28 maggio 1999 di approvazione della relazione programmatica per l'anno 1999, a seguito del rilievo della Corte dei conti n. 15 del 5 maggio 1999, i contributi assegnati verranno commisurati al 75% della spesa ritenuta ammissibile al beneficio.

Si ritiene, infatti, che dato il permanere della situazione del mercato creditizio vi sia la necessità di introdurre un criterio che, in ossequio ai principi di buon an-

damento, di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, garantisca il duplice risultato di una contribuzione comunque pari al costo reale dell'intervento nonché la possibilità a parità di risorse disponibili di finanziare un numero maggiore di interventi.

In ogni modo, data l'esiguità delle risorse finanziarie stanziata per il perseguimento degli obiettivi di questo canale contributivo, rispetto all'entità delle richieste di finanziamento pervenute in questi primi mesi del 2000, non sarà possibile soddisfare tutte le esigenze palesate dagli operatori e, comunque, non si procederà al finanziamento di nuovi insediamenti.

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno ventennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000-2019	2001-2020	2002-2021
3389 (lim 9)	L 200 000 000		

si prevede, pertanto, di assegnarla interamente.

Ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie verranno applicati i criteri di priorità per l'accesso a detti finanziamenti, attualmente stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n. 4741 del 18 ottobre 1996, equiparando quanto a priorità, gli interventi tesi alla realizzazione di lotti di completamento di opere già iniziate a quelli di manutenzione straordinaria.

Infine, gli ulteriori obiettivi che dovranno essere perseguiti per un'efficiente gestione del canale contributivo sono la concessione dei finanziamenti già assegnati onde evitare economie di bilancio e l'eventuale definizione di pratiche a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con la predisposizione del decreto di riparto delle nuove risorse, attraverso l'applicazione dei criteri di priorità enucleati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4741 del 18 ottobre 1996 per la disamina e la selezione delle domande presentate.

Inoltre, si provvederà all'emissione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi già assegnati e decorrenti dall'esercizio finanziario 1999, che sono soggetti ad economia di bilancio se non impegnati entro la fine dell'esercizio 2000, nonché, alla definizione di pratiche relative a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa.

Infine, verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta agli operatori.

4.1.1.3. - Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 articolo 22

Contributi pluriennali per un periodo non superiore a dieci anni a sollievo degli oneri in linea capitale e per

interessi derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune di Maniago per l'acquisto di un immobile e per le opere necessarie alla realizzazione del Museo della Coltelleria e del Comune di San Giorgio di Nogaro per la ristrutturazione del complesso denominato «Villa Dora»

Obiettivi

Il canale contributivo accomuna due cospicui interventi di recupero edilizio su complessi edilizi, molto diversi il primo rappresentato dall'ex stabilimento per la produzione di coltelleria CO.RI.CA.MA., il secondo costituito da una villa signorile, entrambi comunque estremamente significativi nella storia dei Comuni interessati.

Vi è da rilevare che le risorse finanziarie sinora stanziata per il perseguimento degli obiettivi di questo canale contributivo si sono rivelate insufficienti rispetto al costo non irrilevante di due interventi di recupero di tale portata.

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno decennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente e verrà ripartita al 50% tra i due enti beneficiari:

Capitolo	1999-2008	2000-2009	2001-2010	2002-2011
3411 (lim 4)	L 50 000 000			
3411 (lim 5)		L 300 000 000		

è necessario, pertanto, assegnare entro l'anno lo stanziamento di annue L. 50.000.000.=

Infine, gli ulteriori obiettivi che dovranno essere perseguiti per un'efficiente gestione del canale contributivo sono costituiti dalla definizione delle pratiche relative a precedenti finanziamenti concessi per le medesime finalità.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con la predisposizione del decreto di riparto delle nuove risorse.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi assegnati decorrenti dall'esercizio 1999 dovranno essere emessi entro l'anno, mentre quelli decorrenti dall'esercizio 2001 potranno essere emessi solo ad apertura del corrispondente esercizio finanziario; infine, i decreti di definizione di pratiche relative ad opere eventualmente già ultimate, verranno emessi sulla base della documentazione che gli enti beneficiari presenteranno.

Inoltre, verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta agli operatori.

4.1.1.4. - Legge finanziaria regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4, comma 64

Contributi decennali costanti ai Comuni di Gorizia,

Porcia, Casarsa della Delizia, Sacile, Sequals, Montereale Valcellina e Grado, nonché alla Fondazione Museo Carnico di Tolmezzo a sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi sui mutui per l'acquisto e/o la ristrutturazione di stabili da destinare a finalità culturali, educative, polifunzionali o a finalità recettiva di supporto

Gli interventi da finanziare ed i relativi massimali di contributo sono i seguenti:

Comune di Gorizia: ristrutturazione dell'immobile denominato «Villa Richter» da destinare a finalità culturali ed educative, fino all'ammontare annuo massimo di lire 500.000.000;

Comune di Porcia: acquisto e recupero dell'immobile denominato «Villa Correr-Dolfin» da destinare a centro culturale polifunzionale con attività ricettiva di supporto, fino all'ammontare annuo massimo di lire 400.000.000;

Comune di Casarsa della Delizia: acquisto e recupero dell'immobile denominato «Palazzo Conte Burovich» da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150.000.000;

Comune di Sacile: ristrutturazione, conservazione e messa a norma dell'immobile denominato «Palazzo Biglia» da destinare a centro culturale polifunzionale, per l'ammontare annuo di lire 200.000.000;

Comune di Grado: recupero statico-funzionale della Basilica Paleocristiana S. Maria delle Grazie e del battistero per garantirne la fruibilità pubblica, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150.000.000.;

Fondazione Museo Carnico di Tolmezzo: adeguamento strutturale dell'immobile denominato «Palazzo Campois» da destinare a centro culturale polifunzionale con attività ricettiva di supporto, fino all'ammontare annuo massimo di lire 50.000.000;

Comune di Sequals: acquisto e recupero dell'immobile denominato «Villa Carnera» da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150.000.000;

Comune di Montereale Valcellina: completamento della ristrutturazione dell'immobile denominato «Palazzo Toffoli» da destinare a centro di riferimento culturale e museale mandamentale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150.000.000.

Obiettivi

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi edilizi che coinvolgono principalmente ville e palazzi, da sottrarre all'abbandono ed al degrado per valorizzarne la naturale vocazione a centri di cultura.

Trattandosi di cosiddetti «interventi a capitolo», in quanto la legge di finanziamento individua l'ente beneficiario, la destinazione del contributo, l'entità massima di contributo concedibile, non sarà necessario emettere il

decreto di prenotazione dei fondi, ma si procederà direttamente alla concessione e liquidazione del contributo.

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno decennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000-2009	2001-2010	2002-2011
3381 (lim 1)	/	L 1 750 000 000	/

non è necessario, pertanto, impegnarla interamente entro l'anno.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con l'avvio dell'istruttoria per l'emissione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi che, però, dato che i fondi gravano sul 2001 potrà avvenire solo ad apertura del relativo esercizio finanziario.

A tal fine si provvederà a comunicare agli enti interessati le condizioni relative ai mutui da stipulare, determinate in via preventiva dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze; inoltre, verrà chiesta agli Enti medesimi, la presentazione della domanda di concessione del contributo, nonché, della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'emissione dei provvedimenti d'impegno.

Infine, verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta agli operatori.

4.1.1.5. - Legge finanziaria regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4, comma 60

Contributo decennale costante per la trasformazione dell'immobile del vecchio Gasometro di Trieste in Planetario

Obiettivi

Il canale contributivo è stato istituito per finanziare un interessante intervento finalizzato alla riconversione di un dismesso deposito di gas, situato in un edificio divenuto di pregio architettonico, a struttura per attività di tipo didattico-culturale.

Trattandosi di cosiddetti «interventi a capitolo», in quanto la legge di finanziamento individua l'ente beneficiario, la destinazione del contributo, l'entità di contributo concedibile, non sarà necessario emettere il decreto di prenotazione dei fondi, ma si procederà direttamente alla concessione e liquidazione del contributo.

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno decennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000-2009	2001-2010	2002-2011
3380 (lim 1)	/	L 700 000 000	/

non è necessario, pertanto, impegnarla entro l'anno.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà at-

tuata con l'avvio dell'istruttoria per l'emissione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi che, comunque, dato che i fondi decorrono dal 2001 potrà avvenire solo ad apertura del relativo esercizio finanziario.

A tal fine verrà chiesta all'ente beneficiario, la presentazione della domanda di concessione del contributo, nonché, della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'emissione del provvedimento d'impegno.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 61 e 62 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, il contributo potrà essere concesso, a sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi derivanti dalla contrazione di un mutuo finalizzato alla realizzazione dell'intervento, a favore del Comune di Trieste, qualora il medesimo riottenga la proprietà dell'immobile; in tale caso il contratto di mutuo dovrà essere stipulato alle condizioni stabilite in via preventiva dalla Giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze.

Infine, verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta all'operatore.

4.1.1.6. - Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 1, commi 38, 39, 40

Contributi al Comune di Villa Vicentina a sollievo degli oneri derivanti dal concorso nella spesa che il Ministero di grazia e giustizia sostiene relativamente alla trasformazione dell'ex Caserma «Monte Vodice» di Villa Vicentina in Scuola di formazione

Obiettivi

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare alla realizzazione di questo intervento di recupero edilizio, già finanziato per iniziativa statale, in funzione delle ricadute in termini occupazionali e di rivitalizzazione sociale che esso è suscettibile di produrre sul territorio comunale e sull'intorno.

Trattandosi di un cosiddetto «intervento a capitolo» non è necessario predisporre un decreto di prenotazione dei fondi ma si deve procedere direttamente alla concessione e liquidazione dei contributi che, però potrà essere disposta solo ad apertura degli esercizi 2001 e 2002, sui quali sono stanziati i fondi assegnati.

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno decennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	1999-2008	2000-2009	2001-2010	2002-2011
3431			L. 300 000 000 (lim. 2)	

non è necessario, pertanto, impegnarla entro l'anno.

La disponibilità finanziaria, in conto capitale, del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	1999	2000	2001	2002
3432			L. 50 000 000	L. 50 000 000

non è necessario, pertanto, assegnarla entro l'anno.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà chiesta al Comune beneficiario la presentazione della domanda di concessione del contributo corredata della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'emissione del provvedimento d'impegno.

Infine verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta all'operatore.

4.1.1.7. - Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 13, comma 5

Contributo in conto capitale al Comune di San Quirino per la creazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare agli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento edilizio nonché per l'acquisizione delle attrezzature necessarie ad assicurare un'adeguata fruibilità della struttura.

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	1999
3444	L. 500.000.000

4.1.1.8. - Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 13, comma 8

Contributo in conto capitale alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione dell'Auditorium «Concordia» dell'Istituto tecnico per geometri «Pertini»

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare agli oneri derivanti dalla realizzazione di un intervento di adeguamento tecnico-funzionale alle normative vigenti dell'immobile e di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a ridosso dell'edificio, che interessa una struttura originariamente riservata al solo uso scolastico e progressivamente assunta al ruolo di principale teatro della città di Pordenone.

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	1999
3445	L. 800.000.000

4.1.1.9. - Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 13, comma 12

Contributo in conto capitale al Comune di Aquileia per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo 2000

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare agli oneri per la realizzazione di interventi strumentali alle numerose iniziative organizzate dal Comune, certamente tra i più interessati all'evento in Regione.

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	1999
3441	L. 300.000.000

4.1.1.10. - Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 13, commi 13, 14, 15

Contributo in conto capitale al Comune di Azzano Decimo a sollievo degli oneri per l'acquisto della parte dell'immobile sito nel Comune medesimo, sede del Centro di formazione professionale dell'I.R.Fo.P., di proprietà dell'Ente Scuola Maestranze Edili - E.S.M.E. di Pordenone, da destinare a centro polifunzionale e scolastico

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare agli oneri derivanti dall'acquisto della quota dell'immobile di proprietà dell'E.S.M.E., in vista dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 10/1997, ed in relazione alla quota di proprietà regionale dell'immobile in questione.

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	1999
3470	L. 1.000.000.000

Obiettivi

Trattandosi di cosiddetti «interventi a capitolo» non è necessario predisporre i relativi decreti di prenotazione dei fondi ma si procederà direttamente alla concessione ed alla liquidazione dei contributi.

Si prevede di impegnare interamente gli stanziamenti disponibili.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con l'emissione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi che, in quanto gravanti sull'esercizio 1999, sono soggetti ad economia di bilancio qualora non impegnati entro il corrente esercizio finanziario.

A tal fine verrà chiesta ai Comuni beneficiari, la presentazione della domanda di concessione del contributo nonché della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'emissione del provvedimento d'impegno ed all'erogazione dello stesso.

Infine, verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta agli operatori.

4.2 - U.P.B.: 9.1.24.2.178. *Contributi per gli edifici degli istituti di istruzione religiosa, di culto e relative pertinenze*

4.2.1. - Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 15, commi 28, 29, 30. *Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi riconosciuti ammissibili per l'inserimento nel «Piano di interventi per i percorsi giu-*

bilari al di fuori del Lazio» di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270 ma non ammessi in tutto o in parte al finanziamento statale

Obiettivi

Il canale contributivo, ormai ad esaurimento, è destinato a finanziare fino alla misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da assegnazione statale, la realizzazione di interventi di recupero edilizio e di adeguamento alle normative in materia sicurezza degli impianti tecnologici e di superamento delle barriere architettoniche di edifici religiosi interessati alle manifestazioni del Giubileo e di strutture recettive da utilizzare nell'ambito delle iniziative promosse in occasione dell'evento.

Vi è da rilevare che con i precedenti decreti di prenotazione fondi n. 542 del 23 luglio 1999 e n. 743 dell'11 novembre 1999 sono stati ripartiti i fondi stanziati sull'esercizio 1999 e pertanto, - in base a quanto stabilito dal Comitato, di cui al citato articolo 5, comma 30 della legge regionale 4/1991, nel parere n. 1/bis del 13 ottobre 1999 come recepito dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 3300 del 26 ottobre 1999, - le risorse finanziarie stanziare per il perseguimento degli obiettivi di questo canale contributivo sono finalizzate al completo soddisfacimento, fino alla misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile consentita dalla legge di finanziamento, delle richieste approvate dal Comitato medesimo.

La disponibilità finanziaria, in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000	2001	2002
3430	L. 514 000 000	/	/

si prevede, pertanto, di assegnarla interamente e di emettere anche i relativi decreti di concessione e di liquidazione dei contributi.

Infine, gli ulteriori obiettivi che dovranno essere perseguiti per un'efficiente gestione del canale contributivo sono la concessione dei finanziamenti già assegnati e facenti carico all'esercizio finanziario 1999, che sono soggetti ad economia di bilancio se non impegnati entro la fine dell'esercizio 2000.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con la predisposizione del decreto di riparto delle nuove risorse, attraverso l'applicazione dei criteri di priorità enucleati dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 3300 del 26 ottobre 1999.

Inoltre, si provvederà all'emissione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi già assegnati, di eventuale definizione di pratiche relative ad opere ultimate, nonché verrà svolta l'ordinaria attività di consulenza su specifiche problematiche esposte e di informazione sullo stato della pratica, rivolta in modo specifico agli operatori.

4.2.1. - Legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, articolo 7 ter, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53

Contributi in conto capitale e pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero pastorale, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze

Obiettivi

Le risorse che alimentano questo canale contributivo saranno destinate a finanziare la realizzazione, nonché il recupero edilizio e l'adeguamento alle normative in materia sicurezza degli impianti tecnologici di edifici di culto, in modo da migliorare la fruibilità di immobili che presentano segnali di decadenza delle strutture e risultano superati per quanto riguarda l'impiantistica, quando non ne sono addirittura sprovvisti.

Nel corso dell'anno entreranno in vigore delle disposizioni legislative di modifica della norma di finanziamento, attualmente in discussione presso il Consiglio regionale, con le quali verranno introdotte limitazioni di ammissibilità della spesa alla contribuzione in modo da rendere l'entità di quest'ultima maggiormente aderente al costo reale del ricorso al credito.

Analogamente a quanto era stato stabilito, in relazione alla gestione del settore «Opere di culto», con la deliberazione della Giunta regionale n. 1755 del 28 maggio 1999 di approvazione della relazione programmatica per l'anno 1999, a seguito del rilievo della Corte dei conti n. 15 del 5 maggio 1999, i contributi pluriennali assegnati verranno commisurati al 75% della spesa ritenuta ammissibile al beneficio.

Si ritiene, infatti, che dato il permanere della situazione del mercato creditizio vi sia la necessità di introdurre un criterio che, in ossequio ai principi di buon andamento, di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, garantisca il duplice risultato di una contribuzione comunque pari al costo reale dell'intervento nonché la possibilità a parità di risorse disponibili di finanziare un numero maggiore di interventi.

Vi è, comunque, da rilevare che, generalmente, le risorse finanziarie stanziare per il perseguimento degli obiettivi di questo canale contributivo sono insufficienti a corrispondere pienamente alla cospicua quantità delle richieste di finanziamento che pervengono e, pertanto, si ritiene che anche quest'anno difficilmente potranno essere interamente soddisfatte.

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno ventennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000-2019	2001-2020	2002-2021
3436 (lm 28)	L 2 000 000 000		

si prevede, pertanto, di assegnarla interamente.

La disponibilità finanziaria, in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000	2001	2002
3435	L 2 000 000 000	L 1 000 000 000	L 1 000 000 000

si prevede, pertanto, di assegnarla interamente.

Verrà realizzata una revisione dei criteri di priorità per l'accesso a detti finanziamenti.

Azioni

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà attuata con la predisposizione dei nuovi criteri per la disamina e la selezione delle domande presentate, cui farà seguito l'emanazione della delibera di riparto delle risorse disponibili.

L'attività di concessione e di liquidazione dei contributi assegnati è attribuita alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio che operano con il coordinamento di questo Servizio.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, III comma, al fine di consentire, attraverso l'iscrizione sui pertinenti capitoli di spesa, a ciascuna delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di procedere alla concessione ed all'erogazione dei fondi già assegnati con decreto di prenotazione del Direttore regionale sui capitoli di spesa 3435 e 3436, verrà predisposta una deliberazione della Giunta regionale che, preso atto del riparto delle risorse, inteso come individuazione di beneficiari, interventi ed entità del contributo, già effettuato autorizzi l'Assessore alle finanze a trasferire con proprio decreto la disponibilità dei fondi dal capitolo di spesa originario ai capitoli derivati di competenza delle citate Direzioni provinciali.

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto dell'Assessore alle finanze, verrà predisposta un'ulteriore deliberazione della Giunta regionale che darà effetto contabile al riparto impegnando su ciascun capitolo di competenza delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il relativo stanziamento.

Risorse

Le risorse umane preposte agli incumbenti derivanti dalla gestione della U.P.B. 8.2.24.2.787, della U.P.B. 9.1.24.2.177 e della U.P.B. 9.1.24.2.178 sono rappresentate da un consigliere giuridico-amministrativo-legale e da un segretario amministrativo.

5. Articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle U.P.B. indicate nel seguente prospetto, trattandosi di attività prive di contenuti di discrezionalità.

U.P.B.	CAPITOLO
8.1.24.2.24.	3304, 3307
8.1.24.2.159.	Tutti i capitoli
8.1.24.2.163.	3282, 3298
8.1.24.2.865.	3242
8.1.24.2.885.	3241
9.1.24.2.177.	3374, 3377, 3389, 3411
9.1.24.2.178.	3430

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 3340 e 3443 (della U.P.B. 8.2.24.2.787) nonché sui capitoli 3380, 3381, 3431, 3432, 3444, 3445, 3441 e 3470 (della U.P.B. 9.1.24.2.177), atteso che la legge di bilancio identifica direttamente i beneficiari, rimane in capo al Direttore del servizio.

**Servizio della pianificazione e
dell'intervento pubblico e per l'edilizia
e per l'arredo urbano**

I N D I C E

Descrizione e competenze

Risorse umane

Funzione-obiettivo: 8 Edilizia

- 3.1 Programma: 8.1 Edilizia abitativa
U.P.B.: 8.1.24.2.344 Trasferimenti alle A.T.E.R. per l'edilizia residenziale e le politiche sociali

Obiettivi

Edilizia sovvenzionata - Risorse finanziarie statali

Edilizia sovvenzionata - Risorse finanziarie regionali

Direttive

- 3.2 Programma: 8.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana
U.P.B.: 8.2.24.2.433 Contributi ai comuni e alle A.T.E.R. per interventi di recupero edilizio

Obiettivi

Risorse disponibili

- 3.3 Programma: 8.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana
U.P.B.: 8.2.24.2.788 Contributi per la salvaguardia dei centri storici

Obiettivi

Risorse disponibili

Direttive

4. Funzioni obiettivo: 9 Infrastrutture civili urbane

- 4.1 Programma: 9.1 Infrastrutture civili urbane
U.P.B.: 9.1.24.2.174 Contributi per i parcheggi urbani

Obiettivi

Legge 122/1989

Articolo 3 Stato di fatto

Articolo 6 Stato di fatto

Azioni

Legge regionale 34/1987

Stato di fatto

Risorse

Azioni

- 4.2 Programma: 9.1 Infrastrutture civili urbane
U.P.B.: 9.1.24.2.176 Finanziamento degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità degli enti locali

Azioni

5. Iniziative comunitarie
6. Attività normativa
7. Attività formativa
8. Articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale

1. Competenze del servizio

I compiti del Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano sono definiti dall'articolo 124 della legge regionale 7/1988.

Va inoltre ricordato che la legge regionale 7/1999 ha previsto, all'articolo 10, l'ordinamento per servizi dei capitoli di entrata e di spesa ed ha stabilito che i servizi costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa.

Per quanto su esposto, i compiti del Servizio possono essere così riassunti:

- cura la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali per l'edilizia residenziale e della relativa normativa tecnica, nonché l'affidamento di studi e ricerche a ciò finalizzati;
- promuove le iniziative per il recupero edilizio ed urbanistico e per la valorizzazione dei centri storici e primari e dei borghi carsici, friulani e montani, nonché per l'arredo urbano;
- assicura il coordinamento tra l'acquisizione delle aree e degli immobili, le relative opere di urbanizzazione e di arredo urbano e l'attività edificatoria e di recupero;
- gestisce l'attività di competenza regionale relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati direttamente dallo Stato.

2. Risorse umane

L'organico del Servizio all'1 gennaio 2000 si com-

pone di un Direttore sostituto (consigliere ingegnere), di un consigliere G.A.L. in ruolo, di un consigliere G.A.L. a contratto a termine e di tre segretari contabili. A ciascun membro del Servizio è affidato uno specifico settore di attività. Tutto il personale si avvale correntemente di strumentazione informatica anche se la dotazione non è omogenea.

3. Funzioni obiettivo: 8 Edilizia

Programma: 8.1 Edilizia abitativa

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

3.1 Unità previsionale di base: 8.1.24.2.344 - Trasferimenti alle A.T.E.R. per l'edilizia residenziale e le politiche sociali

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento; può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Soddisfacimento del bene casa, inteso in un termine ampio che comprende le fasce sociali deboli e quelle a medio reddito, con provvidenze pubbliche diversificate per intensità.
- Privilegio per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei suoi vari aspetti edilizi-architettonici ed urbani.
- Recupero di qualità dell'organismo abitativo, del singolo alloggio e del tessuto urbanistico in cui lo stesso si colloca.
- Contenimento della spesa assicurando un ragionevole e controllato equilibrio tra qualità e costo.
- Programmazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.
- Il recupero del patrimonio di proprietà delle A.T.E.R. - legge regionale 47/1991.

Edilizia sovvenzionata - Risorse finanziarie statali

Sono in corso i programmi di edilizia sovvenzionata approvati con D.G.R. n. 2592 del 20 agosto 1999 (programma straordinario) e con la successiva D.G.R. n. 3298 del 26 ottobre 1999 con la quale è stato approvato il programma per l'impiego dei fondi ex GESCAL derivanti dalle entrate 1996-1998 e dalle maggiori entrate per l'anno 1995. Detti programmi si concretizzeranno nei prossimi mesi con l'avvio dei relativi cantieri. Sono pure in corso i programmi di recupero urbano di cui al D.L. 398/1993 convertito in legge 493/1993 approvati con D.G.R. 3692/1998 per i quali, nel corso del 1999, si è giunti all'individuazione dei comuni sede di intervento e con provvedimento del Direttore regionale n. 76 dell'11 febbraio 2000 si è giunti alla localizzazione degli interventi. I lavori relativi a detti programmi dovranno avviarsi nei prossimi mesi.

Deve ancora attuarsi il trasferimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica che, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, doveva concludersi nel corso del 1999. La Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 2 marzo 2000 ha approvato le modalità attuative del conferimento delle funzioni per cui è prevedibile il completamento del trasferimento delle funzioni e la sottoscrizione dell'accordo di programma tra Regioni e Ministero entro il corrente anno.

Eventuali programmi speciali attivati dallo Stato saranno attuati, ove possibile, direttamente, secondo le modalità previste dalla normativa statale.

Tutti gli interventi finanziati da leggi statali che sono coerenti con gli obiettivi regionali, per i tempi ristretti imposti nell'adozione degli atti di programmazione, assumono elevata priorità, in quanto il mancato esercizio dell'attività regionale nei tempi stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici può comportare la perdita dei finanziamenti messi a disposizione. Per tale ragione, nel caso in cui intervengano programmi di sovvenzioni statali derivanti da normative specifiche o a seguito di emanazione di decreti ministeriali o di erogazioni di fondi, l'attività di programmazione statale costituirà attività di programmazione regionale nel senso che i criteri per la scelta degli operatori, quelli per formulare le graduatorie e tutti gli adempimenti necessari per giungere all'effettiva erogazione delle sovvenzioni saranno quelli previsti nell'attività di programmazione statale. Il Direttore regionale è pertanto autorizzato a provvedere alla ripartizione delle somme messe a disposizione, applicando i criteri previsti dalla specifica normativa statale di riferimento eventualmente integrati, ove applicabili, con i criteri approvati dalla Giunta regionale per programmi regionali di analogo contenuto. Di tale attività verrà dato conto con la relazione in ordine alla corrispondenza dell'attività di gestione con gli indirizzi politici approvati dalla Giunta regionale.

Per quanto attiene alle pratiche aperte, il Servizio ne ha in esame 81 per le quali è richiesto un provvedimento di concessione o liquidazione definitiva del contributo. Le pratiche attive assommano a 241. Nel corso dell'anno si procederà nella riduzione dell'arretrato.

Edilizia sovvenzionata - Risorse finanziarie regionali

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

Capitolo	1999 (derivata)	2000	2001	2002
3294 LR 75/82 art. 80 Fondo di rotazione interventi ATER	14 544 893 604	28 600 000 000	27 800 000 000	28 000 000 000
3311 LR 47/91 art. 17 Contributi alle ATER per interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio	Lim Imp n 9 1 000 000 000 (1999 - 2013)		Lim Imp n 10 2 000 000 000 (2001 - 2015)	Lim Imp n 11 1 000 000 000 (2002 - 2016)

Direttive

Al fine di assicurare i finanziamenti necessari all'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione, il Comune di Trieste, l'A.T.E.R. di Trieste e il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste per la soluzione dei problemi alloggiativi di n. 79 inquilini delle case del Lloyd Adriatico posti in vendita dal medesimo Lloyd, la cui predisposizione è prevista tra le attività del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, preliminarmente al riparto delle risorse iscritte al capitolo 3294, verranno riservate, a detta operazione, per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 gli importi che risulteranno necessari per le acquisizioni previste.

Le ulteriori risorse del fondo di rotazione (capitolo 3294, articolo 80, legge regionale 75/1982), limitatamente a quelle disponibili in competenza derivata 1999 e competenza 2000, andranno ripartite tra le aree di pertinenza delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale utilizzando i criteri di cui alla D.G.R. 627/1993, confermata dalla successiva D.G.R. 3056/1996. In particolare, le percentuali di riparto tra le aree di competenza delle A.T.E.R., in conformità ai criteri stabiliti con la citata D.G.R. 627/1993, saranno quelle individuate con Decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 631 del 18 settembre 1997, nella considerazione che, per il limitato lasso di tempo trascorso, i dati utilizzati allora per la verifica del fabbisogno abitativo delle aree in questione sono tuttora idonei a rappresentare tali necessità. Per i fondi degli esercizi successivi potranno essere adottati nuovi criteri.

Rimangono inoltre confermate le direttive approvate con D.G.R. 1539/1999 in merito all'utilizzo dei fondi assegnati e non utilizzati nei termini stabiliti dai provvedimenti di assegnazione.

Per il riparto delle risorse stanziare al capitolo 3311 (articolo 17, legge regionale 47/1991), si provvederà ad adottare nuovi criteri che andranno a sostituire quelli vigenti.

È opportuno ricordare che nell'ambito della programmazione dell'edilizia residenziale pubblica hanno assunto sempre maggiore rilievo le problematiche collegate al recupero del patrimonio edilizio ed urbano collocato nei centri storici. Tali scelte hanno comportato in taluni casi un aggravio anche notevolissimo di costi derivanti dai reperti archeologici ritrovati successivamente all'apertura dei cantieri. Ne è conseguito un generalizzato allungamento dei tempi di approvazione dei progetti e di quelli per l'esecuzione di lavori. In proposito si ritiene quindi di confermare quanto espresso con la relazione programmatica per l'anno 1997, quando si è stabilito che «dovranno essere, in primo luogo, esauriti i programmi costruttivi già avviati, ed ai quali occorre assicurare il buon esito prescindendo dal costo finanziario al fine di non vanificare la programmazione in corso ovvero provocare, nella peggiore delle ipotesi un contenzioso generalizzato di vasta portata.....».

Funzioni obiettivo: 8 Edilizia

Programma: 8.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

3.2 Unità previsionale di base: 8.2.24.2.433 - Contributi ai comuni e alle A.T.E.R. per interventi di recupero edilizio

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Il recupero urbanistico ed edilizio attuato attraverso il finanziamento ai comuni per la redazione di Piani di recupero.
- Il recupero urbanistico ed edilizio volto al potenziamento dei servizi collettivi e al soddisfacimento delle esigenze residenziali - legge regionale 18/1986.
- Il restauro delle facciate degli immobili nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18/1986 - legge regionale 34/1987.
- La riqualificazione della piazza dell'Unità d'Italia in Trieste legge regionale 4/1999 (legge finanziaria 1999) articolo 5, comma 32.

Risorse disponibili

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

Capitolo	1999 (derivata)	2000	2001	2002
3310 LR 18/86 art. 3 Contributi ai comuni per prestazioni professionali per i PR		200 000 000		
3327 LR 34/87 Art. 12 Contr. a tantum ai comuni per il restauro delle facciate		500 000 000		
3334 LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. a tantum alle A.T.E.R. e ai comuni per interventi di recupero e riqual. urb.		500 000		3 000 000 000
3335 LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. a tantum alle A.T.E.R. e ai comuni per interventi di recupero e riqual. urb. - finanziato con contrazione di mutuo		1 000 000 000	3 000 000 000	

3439 LR 4/99
 Contr. Pluriennale
 al Comune di
 Trieste Piazza
 Unità d'Italia

Lim. Imp. n. 1
 1 000 000 000
 (2000-2009)

È previsto il riparto delle somme disponibili e per l'assegnazione dei fondi si utilizzeranno i criteri vigenti; in particolare per ripartire i fondi iscritti al capitolo 3310 si utilizzeranno i criteri approvati con D.G.R. 7067/1992 confermati con D.G.R. 3448/1996 con la precisazione che l'obiettivo rilevante degli insediamenti abitativi si determina con i criteri approvati con D.G.R. 2321/1999; per ripartire i fondi iscritti ai capitoli 3327, 3334, 3335 si utilizzeranno i criteri approvati con D.G.R. 2321/1999.

Relativamente alle somme disponibili al capitolo 3439, si predisporrà per la concessione del contributo non appena verrà sottoscritto l'accordo di programma previsto dalla legge regionale 4/1999.

Funzioni obiettivo: 8 Edilizia

Programma: 8.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

3.3 Unità previsionale di base: 8.2.24.2.788 - Contributi per la salvaguardia dei centri storici

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- La salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - legge regionale 2/1983.
- La riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici - legge regionale finanziaria 2000, articolo 4, comma 55.

Risorse disponibili

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

Capitolo	1999 (derivata)	2000	2001	2002
3350 LR 2/83 art. 1 c. 1 e 2 Contr. una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari		800 000 000 2 200 000 000		3 000 000 000
3351 LR 2/83 art. 1 c. 1 e 2 Contr. una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari Finanziato con contrazione di mutuo LR 4/99 e 2/2000			3 000 000 000	

3352 LR 2/83 Lim. Imp. n. 14 Lim. Imp. n. 15 Lim. Imp. n. 19
 art. 1 c. 1 e 2 350 000 000 300 000 000 300 000 000
 Contr. annui (1999-2018) (2000-2019) (2002-2021)
 cost. a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari

3354 LR 2/83 Lim. Imp. n. 2 Lim. Imp. n. 3
 art. 1 c. 1 e 374 200 000 300 000 000
 LR 13/98 art. (1999-2018) (2002-2021)
 52 c. 1 Contr. Anni costanti per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris e tutela nucleo di interesse ambientale del Comune di Moruzzo

3356 LR fin. 2000 Lim. Imp. n. 1
 art. 4 c. 55 1 300 000 000
 Contr. cost. ai comuni per la riq. dei centri minori (2001-2020)

Direttive

Nel corrente esercizio finanziario, relativamente ai capitoli 3350, 3351, 3352 e 3354, si provvederà a ripartire le somme stanziata a bilancio in competenza derivata 1999 e competenza pura 2000. Per l'assegnazione dei fondi si utilizzeranno i criteri vigenti approvati con D.G.R. 2321/1999.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 56 della legge regionale 2/2000, la Giunta regionale approverà il programma di impiego dei fondi iscritti al capitolo 3356.

Il settore di attività prevede un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali e turistici e coincide, sotto il profilo delle tipologie di intervento, con altri settori di attività, rientranti nella presente unità previsionale di base, ma se ne differenzia per il fatto che gli interventi non sono finanziati a domanda di parte ma ad iniziativa d'ufficio della Giunta regionale che individua gli interventi da ammettere a finanziamento con propria deliberazione. Per l'anno in corso, in sede di prima attuazione, la Giunta regionale determina preliminarmente, in un'ottica di programmazione pluriennale, l'elenco dei Comuni che potranno attuare gli interventi ed individua, all'interno dell'elenco, gli enti e gli interventi da ammettere a contributo con le risorse dello stanziamento 2001.

4. Funzioni obiettivo: 9 Infrastrutture civili urbane

Programma: 9.1 Infrastrutture civili urbane

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

4.1 Unità previsionale di base: 9.1.24.2.174 - Contributi per i parcheggi urbani

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle due leggi di finanziamento e mirano al soddisfacimento della domanda di realizzazione di impianti di parcheggio previsti:

- da appositi Piani urbani di parcheggi (P.U.P.) per quanto attiene alla legge 122/1989;
- da strumenti urbanistici vigenti per quanto attiene all'articolo 17 della legge regionale 34/1987.

Legge n. 122/1989

La legge 122/1989, con l'articolo 6, ha individuato direttamente i Comuni tenuti alla predisposizione dei P.U.P. e, con l'articolo 3, ha demandato alle Regioni l'individuazione di altri Comuni tenuti a dotarsi di analogo Piano. Ai sensi dell'articolo 6 è stato individuato il Comune di Trieste; ai sensi dell'articolo 3 sono stati individuati i Comuni di Gorizia, Grado e Pordenone.

Dal 1994 la responsabilità dell'attuazione della legge, prima di competenza diretta del Ministero delle aree urbane, è stata interamente trasferita alle Regioni.

Articolo 3 Stato di fatto

Con decreto del Direttore regionale n. 703/EST/E/53/122 del 7 settembre 1998 è stata approvata la graduatoria dei parcheggi programmati dai Comuni di Gorizia, Grado e Pordenone, già inseriti nei P.U.P. approvati dalla Giunta regionale; tale graduatoria comprende un totale di n. 19 impianti.

Con decreto del Direttore regionale n. 800/EST/E/53/122 del 25 novembre 1999 sono stati assegnati ai Comuni di Gorizia, Grado e Pordenone i fondi trasferiti dallo Stato a tutto il 1999 per la realizzazione di n. 12 impianti.

Al 31 dicembre 1999 soltanto per due impianti, programmati dal Comune di Gorizia, è stata presentata ed accolta la necessaria documentazione ed è pertanto prossima la concessione del contributo. Il progetto relativo ad un terzo impianto, anch'esso programmato dal Comune di Gorizia, non ha avuto il parere favorevole del Comitato tecnico regionale (C.T.R.) e dovrà pertanto essere ripresentato con le opportune modifiche.

Per gli altri nove impianti sono stabilite le seguenti scadenze per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo:

- 30 giugno 2000 per n. 2 impianti (Comune di Gorizia);
- 30 settembre 2000 per n. 7 impianti (Comuni di Gorizia, Grado e Pordenone).

Azioni

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- la concessione dei contributi per i due impianti già progettati dal Comune di Gorizia;
- l'assegnazione dei fondi che lo Stato stanzierà per l'esercizio 2000;

- la concessione dei contributi per gli altri dieci impianti, qualora i Comuni ne completino la progettazione;
- l'erogazione dei contributi per i medesimi dieci impianti, laddove siano stati avviati i lavori.

Articolo 6 Stato di fatto

Nel periodo in cui titolare dell'attuazione della legge 122/1989 risultava essere direttamente il Ministero, è stato concesso un contributo per due impianti realizzati nel Comune di Trieste denominati «Foro Ulpiano» e «Fabbrica macchine».

Con decreto del Direttore regionale n. 837/EST/E/53/122 del 13 ottobre 1998 è stata approvata la graduatoria dei parcheggi programmati dal Comune di Trieste, già inseriti nel PUP approvato dalla Giunta regionale; tale graduatoria comprende un totale di n. 4 impianti.

Con decreto del Direttore regionale n. 662/EST/E/53/122 del 24 settembre 1999 sono stati assegnati al Comune di Trieste i fondi trasferiti dallo Stato a tutto il 1999 per la realizzazione di n. 5 impianti (inclusi quelli già seguiti direttamente dal Ministero).

Al 31 dicembre 1999 i due impianti denominati «Foro Ulpiano» e «Fabbrica macchine» risultano realizzati e attivati, mentre per gli altri tre impianti non è ancora stata presentata la documentazione richiesta; per tali tre impianti è stabilita la seguente scadenza per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo:

- 30 giugno 2000.

Azioni

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- l'erogazione dei contributi per gli impianti denominati «Foro Ulpiano» e «Fabbrica macchine»;
- l'assegnazione dei fondi che lo Stato stanzierà per l'esercizio 2000;
- la concessione dei contributi per gli altri tre impianti, qualora il Comune di Trieste ne completi la progettazione;
- l'erogazione dei contributi per i medesimi tre impianti, laddove siano stati avviati i lavori.

Si elencano di seguito le risorse da assegnare:

Capitolo	1999 (derivata)	2000-2003	2004	2005-2006
3372 L.122/89 art. 3 Contr plurimenn Ai comuni per la realizz del PUP Grado, GO,PN	629 160 (1 2)	Lim Imp 00-03 2 123 073 000 (1 1) 1 061 537 000 (1 2)	1 057 023 000 (1 2)	
3373 L.122/89 art. 6 Contr plurimenn Ai comuni per la realizz del PUP Trieste		Lim Imp 00-03 743 750 000 (1 1) Lim Imp 00-03 743 750 000 (1 2) Lim Imp 00-03 1 487 500 000 (1 3)	Lim. Imp 743 750 000 (1 2) Lim. Imp 1 487 500 000 (1 3)	Lim Imp 05 06 1 487 500 000 (1 3)

Legge regionale 34/87

La legge regionale 34/1987, con l'articolo 17, contempla il finanziamento ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, dai P.U.T. o dai P.U.P., tramite contributi annui costanti per la durata di dieci anni.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1539/1999 ha determinato i criteri da seguire per l'assegnazione dei contributi.

Stato di fatto

Con decreto del Direttore regionale n. 608/EST/E/52/34 del 27 agosto 1999 si è dato luogo alla ripartizione dei fondi relativi all'anno 1999 finanziando n. 43 domande ed archiviando le rimanenti 78. Al 31 dicembre 1999 per 32 delle 43 domande finanziate è stata disposta con apposito decreto la concessione/erogazione del contributo.

Al 10 febbraio 2000 risultano pervenute n. 36 domande di contributo per l'accesso alla ripartizione dei fondi relativi all'anno 2000.

Risorse

Le risorse in dotazione al capitolo n. 3370, destinato al finanziamento degli impianti di parcheggio di cui all'articolo 17 della legge regionale 34/1987 al 31 dicembre 1999 presentano la seguente situazione:

Capitolo	1999 (derivata)	2000	2001	2002
3370 LR 34/87 Art 17 Contr Annu cost ai comuni per la realizz di parcheggi			Lim Imp n 10 723 046 500 (2001-2010) Lim Imp n 11 600 000 000 (2001-2010)	

Azioni

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- la concessione/erogazione dei contributi per i rimanenti 11 impianti per i quali è stato assegnato il finanziamento di cui alla ripartizione dei fondi relativi all'anno 1999;
- definizione delle pratiche per le quali si è giunti alla contabilità finale;
- l'istruttoria delle domande di contributo sui fondi relativi all'anno 2001;
- l'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2001.

Funzioni obiettivo: 9 Infrastrutture civili urbane

Programma: 9.1 Infrastrutture civili urbane

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

4.2 Unità previsionale di base: 9.1.24.2.176 - Finanziamento degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità degli enti locali

Legge regionale 4/1991, articolo 18, comma 1, capitolo 3375 - legge regionale 29/1996, articolo 20, comma 1, capitolo 3376 - In merito ai finanziamenti straordinari per espropri per pubblica utilità, si seguiranno i criteri già assunti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992 con D.G.R. n. 4163 del 20 settembre 1996. Per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge regionale 29/1996, si utilizzeranno i criteri assunti con D.G.R. n. 1539/1999.

Le somme disponibili sono riportate nella tabella che segue:

Capitolo	1999 (derivata)	2000	2001	2002
3375 LR 4/91 art. 18 c 1 Finanz straord agli enti locali per espropri	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	
3376 LR 29/96 art. 20 c 1 Finanz straord agli enti locali per espropri in attuaz PEEP		1 000 000 000	1 000 000 000	

Azioni

Si procederà al riparto delle risorse disponibili a bilancio.

5. Iniziative comunitarie:

- *riqualificazione urbana ai sensi della legge regionale 35/1995*
- *valorizzazione siti militari dismessi ai sensi della legge regionale 35/1997*

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle due leggi di finanziamento e mirano alla ripresa di aree colpite da declino industriale o da abbandono di presenza militare.

Legge regionale 35/1995 - DOCUP 1997-1999 obiettivo 2 Azione 3.2 A

La legge regionale 35/1995 disciplinante la realizzazione del Documento unico di programmazione 1997 - 1999, obiettivo 2, ha attribuito alla Direzione dell'edilizia la misura relativa agli interventi di riqualificazione urbana.

Per ciascun intervento è stabilito il termine del 31 dicembre 1999 per l'impegno delle spese e, una volta conclusi i lavori, il termine del 31 dicembre 2001 per la rendicontazione delle spese sostenute.

Stato di fatto

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 599/1998 e 2051/1999 si è provveduto ad approvare la graduatoria e ad individuare gli interventi ammessi a finanziamento che in totale risultano essere sei. La Direzione regionale ha quindi provveduto con propri decreti

alla concessione dei relativi contributi, rideterminandoli altresì alla luce dell'aggiudicazione dei lavori e del conseguente impegno delle spese, disposti per tutti gli interventi entro i termini consentiti (31 dicembre 1999).

Al 31 dicembre 1999 risultano già iniziati i lavori per quattro interventi e per uno di questi è stata erogata l'anticipazione del 70% del contributo.

Risorse

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 35/1995 sono contabilizzate extra bilancio regionale ed ammontano al 31 dicembre 1999 a complessive lire 15.650.000.000, delle quali lire 3.502.732.859 già erogate quale anticipazione per la realizzazione dell'intervento proposto dal Comune di Trieste (parco urbano del Farneto).

Azioni

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- l'erogazione dell'anticipazione del 70% del contributo per cinque interventi ed eventualmente del secondo acconto per quegli interventi con sufficiente avanzamento dei lavori;
- l'attività di monitoraggio finanziario trimestrale in tutti i suoi aspetti.

Legge regionale 35/1997 - KONVER

Stato di fatto

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 3778/1997 e 2939/1998 si è provveduto ad individuare gli interventi ammessi a finanziamento che in totale risultano essere tre. La Direzione regionale ha quindi provveduto con propri decreti alla concessione ed alla intera erogazione dei relativi contributi. I lavori sono stati aggiudicati e conseguentemente è stato assunto l'impegno delle spese per tutti gli interventi entro i termini consentiti (31 dicembre 1999).

Al 31 dicembre 1999 risultano già iniziati i lavori per tutti e tre gli interventi.

Risorse

Le risorse imputate ai capitoli nn. 3500, 3501 e 3502, destinati al finanziamento degli interventi di valorizzazione siti militari dismessi di cui alla legge regionale 35/1997 ammontanti a complessive lire 22.821.660.000 sono state già interamente erogate.

Azioni

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- l'attività di monitoraggio finanziario trimestrale in tutti i suoi aspetti.

6. Attività normativa

Tra le attività previste, particolare rilievo assume quella finalizzata alla presentazione di una rivisitazione della normativa sul recupero, la riqualificazione urbana

e le infrastrutture civili urbane con particolare riferimento alle leggi regionali 2/1983, 18/1986 e 34/1987. Si tratta in special modo di verificare la possibilità di snellire ed uniformare le procedure e creare un volano di iniziative che, partendo dalle attività volte al finanziamento delle iniziative di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, riescano ad attrarre ulteriori iniziative volte alla migliore fruizione del territorio.

A ciò si aggiunge il lavoro in corso in merito alla stesura di una nuova normativa «sulla casa» che riordini la legge regionale 75/1982. Allo scopo è stato stipulato con l'«I.S.G.Re.» un contratto per la realizzazione di uno studio di analisi critica della legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, finalizzato proprio alla predisposizione di un progetto di legge di riordino.

È previsto un considerevole impegno delle risorse umane disponibili per approfondire la conoscenza degli esiti ottenuti nell'applicazione della vigente normativa ai concreti casi realizzati e per supportare l'Istituto a cui è stato affidato lo studio.

È inoltre particolarmente sentita la necessità di sbloccare i finanziamenti regionali assegnati alle A.T.E.R. nei casi in cui risulta impossibile avviare i cantieri. È dal 1997 che la Giunta regionale ha assunto l'impegno di esaurire alcuni programmi costruttivi già avviati ma, poiché l'impegno finanziario finora assicurato non ha sbloccato talune situazioni, può essere necessario prevedere delle forme legislative di intervento volte a dare soluzione ai problemi.

7. Attività formativa

Per quanto possibile sarà opportuno che il personale del Servizio approfondisca la propria preparazione nella materia trattata con specifiche attività formative.

8. Articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 2/2000, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle U.P.B. indicate di seguito, trattandosi di attività prive di contenuti di discrezionalità:

- U.P.B. 8.2.24.2.433 capitoli 3310, 3327, 3334, 3335.
- U.P.B. 8.2.24.2.788 capitoli 3350, 3351, 3352, 3354.
- U.P.B. 9.1.24.2.174 capitoli 3370, 3372, 3373.
- U.P.B. 9.1.24.2.176 capitoli 3375, 3376.

La gestione delle risorse disponibili sul capitolo 3439 (della U.P.B. 8.2.24.2.433), atteso che la legge di bilancio identifica direttamente il beneficiario, rimane in capo al Direttore del servizio.

Servizio tecnico regionale

Descrizione e competenze

Il Servizio tecnico regionale della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, previsto dall'articolo 125 della legge regionale 10 marzo 1988 n. 7, ha il compito di:

- curare la segreteria del Comitato tecnico regionale, compatibilmente alle Sezioni settima nonché riunite e congiunte;
- tenere l'elenco regionale dei collaudatori e la segreteria della Commissione per l'iscrizione;
- predisporre le proposte di nomina dei collaudatori di opere pubbliche;
- istruire i progetti di competenza del Comitato tecnico regionale per le opere di edilizia pubblica, nonché di quelle private fruente del contributo regionale;
- collaborare alla redazione delle normative di propria competenza;
- svolgere le attività di supporto, specificate nella legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46;
- dare la disponibilità di personale tecnico all'avvalimento di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 giugno 1993 n. 39.

Dotazione organica

Il Servizio dispone di un Dirigente ingegnere, due consiglieri ingegneri, un segretario geometra, un segretario amministrativo.

Settori d'intervento

1. Segreteria del Comitato tecnico regionale, relativamente alle Sezioni settima e riunite e congiunte

Competono al Servizio le funzioni di segreteria della Sezione settima - Edilizia - del Comitato tecnico regionale, nonché quelle di segreteria delle riunioni congiunte di più Sezioni, dovute alla necessità di esaminare questioni a rilevanza interdisciplinare, ovvero del Comitato stesso nella sua globalità a sezioni riunite.

Il compito di segreteria comporta l'effettuazione delle convocazioni, la verbalizzazione delle discussioni, la predisposizione della documentazione relativa alla corresponsione ai componenti dei compensi dovuti.

2. Tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e della segreteria della Commissione per l'iscrizione

Compete al Servizio la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 46/1986 ed alla legge regionale 27/1988.

In tale ambito rientra sia l'attività di segretario della Commissione per la tenuta di tale elenco, sia l'istruttoria circa l'erogazione, da parte della Commissione stessa,

delle sanzioni ai collaudatori inadempienti, sia il necessario supporto informativo all'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici nell'esercizio della sua facoltà di nomina dei collaudatori per le opere ammesse a contributo o concorso finanziario statale o regionale, e per le opere regionali.

Essendo scaduta in data 9 gennaio ultimo scorso la Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, occorre ora procedere ad una ricostituzione.

Va ricordato che in tale Commissione oltre al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e a quattro Dirigenti designati rispettivamente dalle Direzioni regionali dell'ambiente, della viabilità e trasporti, dell'agricoltura e delle foreste, fanno parte anche un tecnico laureato, designato congiuntamente dagli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti operanti in regione, e da un tecnico diplomato designato dai Collegi professionali dei geometri, dei periti industriali ed agrari.

3. Istruttoria dei progetti di competenza del Comitato tecnico regionale delle opere di edilizia pubblica, nonché di quelle private fruente del contributo regionale

Tale fondamentale funzione comporta l'analisi degli atti progettuali relativamente alle opere di competenza, per una corretta istruttoria e successiva relazione in sede di sezione settima del Comitato tecnico regionale.

Al riguardo sono destinati due tecnici laureati, nonché il dirigente del Servizio, i quali devono mantenere i contatti con i soggetti pubblici e privati titolari delle progettazioni, nonché con i rispettivi professionisti progettisti.

La redazione del documento esplicitante il parere tecnico espresso dalla competente Sezione costituirà elemento d'archivio allegato al verbale di tutte le sedute ed atto necessario per l'erogazione del contributo regionale.

4. Progettazione e direzione lavori di opere regionali

Nell'ambito dell'avvalimento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 39/1993 il Servizio metterà a disposizione i propri tecnici per le progettazioni e la direzione dei lavori che si renderanno necessari per la manutenzione degli edifici del patrimonio regionale.

L'attività suddetta verrà svolta nell'ambito della struttura stabile di cui al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1554/DR del 20 aprile 1998, recante «Struttura stabile inferiore al Servizio, con compiti di espletamento delle attribuzioni relative alla progettazione e direzione delle opere regionali», introdotto con DPGR n. 250/Pres. del 3 maggio 1993, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 1993, Registro 26, foglio 127.

5. Attività di supporto, specificate nella legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46

Sarà mantenuto l'attuale livello di disponibilità alla risoluzione di problematiche che verranno puntualmente

richieste da parte delle altre Direzioni regionali per quanto riguarda il settore dell'edilizia, anche in collaborazione con il neocostituito Servizio citato nel paragrafo n. 4.

Servizio delle espropriazioni

Descrizione e competenze

- Esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza.
- Svolge compiti di consulenza tecnico-giuridica in materia al fine di agevolare gli adempimenti degli enti Locali e delle ditte espropriande.
- Coadiuvata le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1971, n. 865.

Dotazione organica

Il Servizio delle espropriazioni ha in dotazione cinque segretari geometri - disegnatori, un segretario amministrativo ed un coadiutore amministrativo.

Attualmente è retto da un sostituto del Dirigente.

Settori d'intervento

Dalla ricognizione delle competenze istituzionali, consegue sostanzialmente che il Servizio delle espropriazioni espleta attività giuridico-tecnico-amministrativa su richiesta o istanza rispettivamente di enti pubblici e di privati.

Detta circostanza unitamente alla considerazione che non vi è attribuzione di capitoli di spesa pone in rilievo la peculiarità dell'azione svolta nell'ambito di tale struttura e la difficoltà d'inserirne i compiti in quadro di programmazione tipica qual è quello che si fonda sulla gestione delle risorse finanziarie.

Per quanto precede a livello di attività programmatica i parametri di riferimento idonei a definire gli obiettivi sono necessariamente di tipo quantitativo.

Si ritiene di raggiungere nel 2000 - in termini quantitativi - un incremento nel numero di provvedimenti emessi che tuttavia non può essere predeterminato in quanto, appunto, dipendente da una serie di fattori esterni alla struttura stessa quali ad esempio, la consistenza della richiesta da parte degli operatori, il grado di complessità delle stesse e la dotazione d'organico.

Servizio dell'Osservatorio degli appalti degli affari giuridici in materia di lavori pubblici

Descrizione e competenze

- Curare gli adempimenti necessari a realizzare un Os-

servatorio degli appalti nella Regione Friuli-Venezia Giulia con intenti di informazione agli operatori del settore e di informazione dei bandi di gara.

- Provvedere al coordinamento delle unità specializzate per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, eventualmente istituite in base a specifiche previsioni normative nell'ambito della Direzione regionale e delle articolazioni territoriali della stessa.
- Curare la trattazione degli affari legali di carattere generale di competenza della Direzione nonché l'istruttoria di quelli contenziosi, fornendo il relativo supporto agli altri Servizi.
- Curare le iniziative finalizzate all'approfondimento ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei lavori pubblici, in particolare promuovendo lo svolgimento di studi, ricerche e convegni, nonché la raccolta e la diffusione di documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale.
- Svolgere compiti di consulenza giuridica nelle materie assegnate alla competenza del Servizio.

Tra i compiti del Servizio, inoltre, la legge individua quelli relativi alla realizzazione di un Osservatorio degli appalti nella Regione Friuli-Venezia Giulia con intenti di informazione degli utenti anche per quanto concerne i bandi di gara, l'assistenza e il coordinamento degli enti nell'espletamento delle procedure relative agli appalti di opere pubbliche, la consulenza giuridica nella complessa materia degli appalti.

Inoltre, per effetto della legge regionale 11/1999 il Servizio dovrà curare gli adempimenti connessi con la realizzazione della raccolta e della diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 3742 del 3 dicembre 1999 il Servizio è stato individuato come sezione territoriale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, alle dipendenze dell'Autorità per la vigilanza di cui alla legge 109/1994.

Dotazione organica

Il Servizio è dotato di un Dirigente giuridico-amministrativo-legale, di due consiglieri giuridico-amministrativo-legale e di un consigliere ingegnere, questi ultimi tutti contrattisti.

Settori d'intervento

Nonostante il Servizio in argomento non gestisca capitoli specifici di spesa, si ritiene indispensabile individuare taluni obiettivi che dovranno essere conseguiti nel corso dell'anno 2000.

Dovrà essere attivata la raccolta e la diffusione dei dati riguardanti gli affidamenti di incarichi e dei lavori, di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, sulla base di procedure informatiche standardizzate previste dal regolamento di attuazione della precitata norma re-

gionale, la cui predisposizione ed emanazione dovrà considerarsi attività prioritaria del Servizio.

Il regolamento dovrà prevedere norme per il contestuale assolvimento da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti tenuti alla comunicazione dei dati, anche con riferimento agli adempimenti connessi con la trasmissione dei dati riguardanti l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori pubblici all'Osservatorio dei lavori pubblici, di cui il Servizio costituisce funzionale articolazione territoriale, in applicazione dell'articolo 4 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Andrà inoltre definito il regolamento di attuazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 13/1998, in materia di selezione delle imprese per la partecipazione a gare per l'affidamento dei lavori pubblici, in armonia, non appena definito a livello nazionale, con il quadro normativo sulla qualificazione delle imprese quale risulterà dopo l'abrogazione della Legge 57/1962, istitutiva dell'Albo nazionale costruttori.

Ulteriore priorità viene considerata la predisposizione di un testo legislativo di adeguamento in sede regionale della normativa quadro in materia di lavori pubblici, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale. A tal fine potranno essere attivati contatti ed incontri anche con professionalità esterne, con la finalità di approfondire specifiche tematiche connesse con la più corretta individuazione ed attuazione in ambito regionale dei principi desumibili dalla legislazione nazionale, in armonia con le direttive della Giunta regionale stessa e dell'Assessore delegato alla materia dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Sarà altresì necessario attivare, in collaborazione con il S.I.R., l'INSIEL e altri uffici regionale preposti, un sito informativo su INTERNET, al fine di garantire la diffusione gratuita di ogni altra possibile informazione riguardante la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

In tale sede andrà verificata, e possibilmente attuata, ogni iniziativa diretta a creare, attraverso il medesimo sito INTERNET, «un forum», inteso quale strumento di colloquio, anche mediante la richiesta di indirizzi a problematiche specifiche poste con quesiti, tra la Regione e gli enti pubblici che svolgono ruoli istituzionali nella materia.

Dovranno altresì essere affrontate, con la presentazione di proposte operative, le problematiche connesse con la standardizzazione di bandi e avvisi di gara; in tale contesto sarà utile sviluppare con il coinvolgimento anche informale di enti locali e organizzazioni professionali ed imprenditoriali, le tematiche per un «prezzario regionale dei lavori pubblici», con la formulazione di ipotesi operative.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli interventi attivati con il nuovo strumento del Project financing di cui alla legge regionale 20/1999 mediante un'attività di consulenza e di supporto agli enti locali,

nonché attraverso apposite forme informative e divulgative sull'utilizzo dell'istituto di cui trattasi ai fini della più ampia realizzazione di opere pubbliche nel territorio regionale.

Andranno inoltre perseguite le più opportune forme di aggiornamento professionale del personale del servizio, per assicurare il più efficace supporto agli enti locali in materia di programmazione, affidamento e realizzazione dei lavori pubblici.

Andranno infine individuate le forme più opportune per assicurare, anche dal punto di vista qualitativo e della competenza professionale, il corretto espletamento degli adempimenti delle strutture poste alle dipendenze funzionali dell'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici per la gestione della Sezione territoriale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, nonché per garantire continuità alle attività intraprese dal Servizio, in attuazione delle precitate direttive giuntali, tenuto conto che allo stesso sono assegnati in via esclusiva consiglieri assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza

I N D I C E

1. Descrizione e competenze
2. Dotazione organica
3. Funzione-obiettivo (2): Montagna
 - 3.1 Programma (2.2): Promozione economica e turistica e sviluppo dei servizi delle aree montane
 - 3.1.1 U.P.B. (2.2.24.2.803): Interventi a favore dello sviluppo economico dei territori montani
 - 3.1.1.1 Descrizione attività
 - 3.1.1.1.1 Costruzione immobile ad uso produttivo. Bordano
 - 3.1.1.1.2 Obiettivi
 - 3.1.1.1.3 Programmi
 - 3.1.1.1.4 Priorità
 - 3.1.1.1.5 Direttive
 - 3.1.1.1.6 Risorse
 - 3.1.2 U.P.B. (2.2.24.2.945): Agemont. Interventi nelle zone terremotate
 - 3.1.2.1 Descrizione attività
 - 3.1.2.1.1 Realizzazione «Casa del Freddo» Amaro
 - 3.1.2.1.2 Acquisto, nuova costruzione, completamento, ...immobili ad uso produttivo. Agemont S.p.A.
 - 3.1.2.2 Obiettivi

- 3.1.2.3 Programmi
- 3.1.2.4 Priorità
- 3.1.2.5 Direttive
- 3.1.2.6 Risorse
- 4. Funzione-obiettivo (32): Ricostruzione
- 4.1 Programma (32.1): Completamento ricostruzione zone terremotate
- 4.1.1 U.P.B. (32.1.24.1.636): Spese dirette per acquisto di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione
 - 4.1.1.1 Descrizione attività
 - 4.1.1.1.1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa
 - 4.1.1.1.2 Fornitura energia elettrica nei prefabbricati
 - 4.1.1.1.3 Gestione stralcio Commissario straordinario del Governo
 - 4.1.1.1.4 Demolizione edifici
 - 4.1.1.2 Obiettivi
 - 4.1.1.3 Programmi
 - 4.1.1.4 Priorità
 - 4.1.1.5 Direttive
 - 4.1.1.6 Risorse
 - 4.1.2 U.P.B. (32.1.24.1.638): Trasferimenti ai Comuni per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'opera di ricostruzione
 - 4.1.2.1 Descrizione attività
 - 4.1.2.1.1 Personale precario e prestatori d'opera
 - 4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali
 - 4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano
 - 4.1.2.2 Obiettivi
 - 4.1.2.3 Programmi
 - 4.1.2.4 Priorità
 - 4.1.2.5 Direttive
 - 4.1.2.6 Risorse
 - 4.1.3 U.P.B. (32.1.24.1.640): Partite che si compensano con l'entrata.
 - 4.1.3.1 Descrizione attività
 - 4.1.3.1.1 Restituzione di somme non dovute
 - 4.1.3.2 Obiettivi
 - 4.1.3.3 Programmi
 - 4.1.3.4 Priorità
 - 4.1.3.5 Direttive
 - 4.1.3.6 Risorse
- 4.1.4 U.P.B. (32.1.24.1.642): Rimborso per oneri sostenuti da terzi.
 - 4.1.4.1 Descrizione attività
 - 4.1.4.1.1 Diritti di segreteria e spese di rogito
 - 4.1.4.2 Obiettivi
 - 4.1.4.3 Programmi
 - 4.1.4.4 Priorità
 - 4.1.4.5 Direttive
 - 4.1.4.6 Risorse
- 4.1.5 U.P.B. (32.1.24.2.644) Interventi edilizi nelle zone terremotate
 - 4.1.5.1 Descrizione attività
 - 4.1.5.1.1 Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale
 - 4.1.5.1.2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale
 - 4.1.5.1.3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale
 - 4.1.5.1.4 Opere pubbliche a domanda enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale
 - 4.1.5.1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei Comuni finanziate in conto interessi
 - 4.1.5.1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali
 - 4.1.5.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata. Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano
 - 4.1.5.1.8 Edilizia residenziale privata
 - 4.1.5.1.9 Consolidamento antisismico degli edifici
 - 4.1.5.1.10 Spese connesse all'edilizia abitativa.
 - 4.1.5.2 Obiettivi
 - 4.1.5.3 Programmi
 - 4.1.5.4 Priorità
 - 4.1.5.5 Direttive
 - 4.1.5.6 Risorse
- 4.1.6 (32.1.24.2.645): Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia
 - 4.1.6.1 Descrizione attività
 - 4.1.6.2 Risorse
- 5. Scelte di gestione risorse finanziarie
- 6. Pagamenti in conto residui
- 7. Attività normativa
- 8. Esecuzione amministrativa di provvedimenti giurisdizionali

1. Descrizione e competenze

Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza è nato dalla fusione di due servizi già della Segreteria generale straordinaria in seguito all'incorporazione di questa nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Esso cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili relativi al completamento dell'opera di ricostruzione nel Friuli colpito dagli eventi sismici del 1976.

Il servizio opera in particolar modo nei settori dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche. In tali settori interviene con finanziamenti prevalentemente in conto capitale, per finalità di ricostruzione in senso stretto ma anche di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1976.

Tutta l'attività è finanziata attraverso capitoli operativi alimentati dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, che è una sorta di fondo globale nel quale affluiscono le assegnazioni di fondi statali, i rientri delle somme anticipate per conto dei privati, i recuperi delle somme indebitamente corrisposte e ogni altra somma connessa con la ricostruzione delle zone terremotate.

L'attività è in genere ad esaurimento, salvo quella relativa agli interventi di consolidamento antisismico degli edifici nei Comuni ad alto rischio sismico. Nella sua attività il Servizio applica una normativa straordinaria, discostandosi anche sensibilmente per certi aspetti dall'azione amministrativa dei Servizi della stessa o di altre Direzioni con competenze analoghe.

Il principale meccanismo di finanziamento si regge infatti sulla figura giuscontabilistica del Funzionario-delegato esterno alla Regione (Sindaco, Presidente di ente locale e funzionale) al quale vengono intestate aperture di credito senza i limiti di oggetto e di importo previsti dalle norme ordinarie di contabilità pubblica. Inoltre, le risorse finanziarie che sostengono gli interventi nelle zone terremotate fruiscono di una disciplina derogatoria in base alla quale le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario vengono trasferite sui capitoli di bilancio degli esercizi successivi fino a che permane la necessità della spesa, senza dar luogo quindi alla formazione di economie di bilancio, mentre le somme impegnate sui capitoli di spesa della ricostruzione non sono soggette a perenzione come le ordinarie risorse finanziarie della Regione, ma sono conservate nel conto residui oltre i termini di legge.

Con riferimento al Piano regionale di sviluppo, il Servizio esplica la sua attività in due grandi settori di intervento, trasversali rispetto all'articolazione amministrativa delle competenze regionali: montagna (2) e ricostruzione (32). All'interno di questi grandi settori il Servizio opera in attuazione dei programmi relativi alla promozione economica, turistica e sviluppo nelle aree montane (2.2) e al completamento dell'opera di ricostruzione (32.1).

Il Servizio provvede in particolare:

- al finanziamento dei programmi annuali di edilizia abitativa e delle opere pubbliche dei Comuni;
- alla concessione dei contributi in conto interessi sui mutui contratti dai Comuni per il finanziamento di opere igienico-sanitarie;
- alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui a breve e a lungo termine, nonché dei contributi in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione e la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto colpito dagli eventi sismici del 1976;
- al finanziamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione, acquisto e nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento, completamento e adeguamento impiantistico relativi agli edifici destinati a soddisfare finalità sociali, di carattere ricreativo-culturale, agli edifici di culto, alle case canoniche e agli uffici di ministero pastorale, agli edifici destinati ad uso produttivo, agli edifici di edilizia residenziale pubblica, agli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, agli edifici pubblici e di pubblica utilità ad uso scolastico, culturale, assistenziale... appartenenti sia ai Comuni che agli altri enti pubblici, locali e funzionali, nonché ai soggetti privati;
- al finanziamento dei programmi degli interventi di consolidamento antisismico degli edifici privati ad uso di abitazione e ad uso misto, nonché degli edifici pubblici e ad uso pubblico nei Comuni ad alto rischio sismico (65 Comuni nelle provv. di Udine e Pordenone);
- al finanziamento degli interventi relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità individuati direttamente dalla Giunta regionale con spesa a carico di un apposito Fondo per il completamento dell'opera di ricostruzione istituito con la legge regionale 2/2000.

Oltre alle spese per investimento sopra indicate il Servizio sostiene una serie nutrita di spese correnti dirette all'acquisto di beni e servizi o comportanti trasferimenti o rimborso di oneri sostenuti da terzi.

Tra queste si possono ricordare le spese per:

- adempimenti tecnici ed incarichi professionali connessi agli interventi di riparazione degli edifici;
- personale precario, prestatori d'opera e personale inquadrato nei ruoli dei Comuni per le esigenze della ricostruzione;
- arbitrati, giudizi civili, transazioni, conciliazioni giudiziali e recuperi forzosi di somme indebitamente corrisposte in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Il Servizio svolge infine compiti di consulenza giu-

ridico-amministrativa a favore degli enti pubblici, locali e funzionali, e di ogni altro soggetto interessato in materia di ricostruzione nelle zone terremotate. Nella stessa materia cura inoltre l'istruttoria degli affari contenziosi e l'elaborazione di proposte legislative.

2. Dotazione organica

1 Dirigente, 2 consiglieri, 9 segretari, 5 coadiutori, 1 commesso, per un totale di 18 dipendenti.

3. Funzione-obiettivo (2): *Montagna*

3.1 Programma (2.2): *Promozione economica e turistica e sviluppo dei servizi delle aree montane*

3.1.1 U.P.B. (2.2.24.2.803): *Interventi a favore dello sviluppo economico dei territori montani*

3.1.1.1 Descrizione attività

3.1.1.1.1 *Costruzione immobile ad uso produttivo. Bordano*

L'area di attività amministrativa comprende un solo intervento: costruzione di un immobile ad uso produttivo nel territorio del Comune di Bordano.

Si tratta di un intervento «mirato» a favore del Comune di Bordano previsto dall'articolo 7, commi 14-17, legge regionale 2/2000, con spesa a carico del capitolo 9605.

3.1.1.2 *Obiettivi*

L'obiettivo di carattere politico è implicito nella legge regionale di finanziamento: sviluppo dei servizi nelle aree montane.

L'obiettivo di carattere amministrativo-gestionale è quello di realizzare concretamente la previsione normativa con il finanziamento dell'opera.

3.1.1.3 *Programmi*

Definire la richiesta di finanziamento in corso di esercizio.

3.1.1.4 *Priorità*

Nessuna, in particolare, non essendovi concorso di interventi sul medesimo capitolo di spesa.

3.1.1.5 *Direttive*

Il finanziamento è regolato dalle disposizioni emanate in seguito agli eventi sismici del 1976 contenute nella legge regionale n. 63 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni. Il finanziamento è subordinato alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende interessate all'insediamento produttivo. Gli uffici dovranno imporre il rispetto di tempi procedurali, anche attraverso la previsione di termini decadenziali, per la presentazione della documentazione necessaria per accedere al finanziamento.

3.1.1.6 *Risorse*

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa del bilancio 2000 è la seguente:

Tabella UPB 2.2.24.2.803

ATTIVITÀ	CAPITOLO	DISPONIBILITÀ DI BILANCIO
3 1 1 1 1 Costruzione immobile ad uso produttivo		Bordano
Finanziamento intervento di costruzione di immobile ad uso produttivo in Comune di Bordano	9605	2 000 000 000

3.1.2 U.P.B. (2.2.24.2.945) *Agemont. Interventi nelle zone terremotate*

3.1.2.1 *Descrizione attività*

3.1.2.1.1 *Realizzazione «Casa del Freddo» Amaro*

L'area di attività amministrativa riguarda l'intervento di realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione in Comune di Amaro. Il soggetto attuatore dell'intervento è l'Agemont S.p.A. Riferimento normativo: articolo 15, comma 1, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9594 non ancora prenotata.

3.1.2.1.2 *Acquisto, nuova costruzione, completamento ... immobili ad uso produttivo. Agemont S.p.A.*

L'area di attività amministrativa comprende le seguenti tipologie di intervento: acquisto, nuova costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo. Il soggetto attuatore degli interventi è l'Agemont S.p.A. Riferimento normativo: articolo 7, commi 10-13, della legge regionale 2/2000. La spesa è a carico del capitolo 9596.

3.1.2.2 *Obiettivi*

L'obiettivo di carattere politico è implicito nella legge regionale di finanziamento: sviluppo dei servizi nelle aree montane.

L'obiettivo di carattere amministrativo-gestionale è quello di realizzare concretamente le previsioni normative con il finanziamento delle opere.

3.1.2.3 *Programmi*

Definire le richieste di finanziamento in corso di esercizio.

3.1.2.4 *Priorità*

Nessuna, in particolare, non essendoci concorso di interventi sui medesimi capitoli di spesa.

3.1.2.5 *Direttive*

Il finanziamento sarà regolato dalle disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. Il finanziamento è erogato, in particolare, ai sensi dell'articolo 79, terzo comma, legge

regionale 63/1977, dal Sindaco-Funzionario delegato del Comune nel cui territorio viene realizzato l'intervento. Il finanziamento è subordinato alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all'insediamento, per quanto riguarda l'intervento con spesa a carico del capitolo 9596. Sui piani industriali l'Agemont S.p.A. esprimerà parere di merito.

L'Agemont dovrà localizzare gli interventi di cui all'articolo 7, commi 10-13, legge regionale 2/2000 nel territorio dei Comuni di Cimolais e S. Leonardo.

Gli uffici dovranno imporre il rispetto di tempi procedurali, anche attraverso la previsione di termini decadenziali, per la presentazione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti.

3.1.2.6 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa del bilancio 2000 è la seguente:

Tabella UPB 2.2.24.2.945

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO
3 1 2 1 1 Realizzazione "Casa del Freddo" Amaro - Agemont S p A		
Realizzazione laboratorio certificazione prodotti della climatizzazione Comune di Amaro	9594	6 000 000 000
3.1 2 1 2 Acquisto, nuova costruzione, completamento immobili ad uso produttivo Agemont S p A		
Finanziamento interventi di acquisto, nuova costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo Agemont s p a.	9596	3 500 000 000

4. Funzione-obiettivo (32): Ricostruzione

4.1 Programma (32.1): Completamento ricostruzione zone terremotate

4.1.1 U.P.B.(32.1.24.1.636) Spese dirette per acquisto di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione

4.1.1.1 Descrizione attività

L'area di attività amministrativa riguarda una serie di attività piuttosto eterogenee, finanziate attraverso capitoli di spesa esclusivamente di parte corrente.

4.1.1.1.1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa

Un primo settore di attività concerne adempimenti di carattere tecnico e prestazioni professionali connesse all'edilizia abitativa e, principalmente, agli interventi di riparazione. Le relative spese gravano sui capitoli 9411, 9412 e 9421. I principali riferimenti normativi sostanziali di tali attività sono contenuti nell'articolo 14 della legge regionale 46/1976, nell'articolo 36 della legge regionale 30/1977, nell'articolo 87 della legge regionale 63/1977 e nell'articolo 1 della legge regionale 53/1984.

4.1.1.1.2 Fornitura energia elettrica nei prefabbricati

Un secondo settore di attività è relativo alle spese per fornitura di energia elettrica per usi domestici nei prefabbricati, ai sensi della legge regionale 69/1978 e dell'articolo 62 della legge regionale 35/1979, con spesa a carico del capitolo 9418.

4.1.1.1.3 Gestione stralcio Commissario straordinario del Governo

Un terzo settore di attività riguarda l'esaurimento degli adempimenti connessi con gli impegni già assunti dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate, di cui all'articolo 3 della legge 465/1978, con spesa a carico del capitolo 9425.

4.1.1.1.4 Demolizione edifici

Un quarto settore di attività riguarda gli interventi di demolizione effettuati dai Comuni in concessione dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 53/1976, ovvero dai Comuni per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, 8° comma, della legge regionale 35/1979. Le relative spese gravano rispettivamente sui capitoli 9452 e 9453.

4.1.1.2 Obiettivi

Dar corso ai pagamenti sugli importi prenotati a carico dei capitoli 9411, 9412 e 9418; espletare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni sui capitoli 9421 e 9453. Definire l'attività residua sul capitolo 9425, su cui grava una sola pratica per una spesa di lire 170.000.000, attraverso l'erogazione del saldo.

4.1.1.3 Programmi

Sono quelli definiti nel settore di attività.

4.1.1.4 Priorità

Nessuna, in particolare, trattandosi esclusivamente di spese finanziate con capitoli di parte corrente a fronte di prestazioni verso le quali c'è un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere in proposito.

4.1.1.5 Direttive

Nessuna, in particolare, trattandosi esclusivamente di spese finanziate con capitoli di parte corrente a fronte di prestazioni verso le quali c'è un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere in proposito.

4.1.1.6 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2000 è la seguente:

Tabella UPB 32.1 24.1.636

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO
4 1 1 1 1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa		
Spese dirette e rimborsi ai Comuni per adempimenti tecnici e incarichi professionali dei liberi professionisti	9411	214 100 907

Spese dirette per adempimenti tecnici e incarichi professionali delle Società di progettazione.	9412	0
Spese e compensi nonché rimborsi ai Comuni per adempimenti tecnici e incarichi professionali. Spese tecniche interventi diretti ex artt. 8 e 11 L.R. 30/1977 Spese per incarichi e collaborazioni	9421	3.991 310 854
4 1 1.1.2 Fornitura energia elettrica nei prefabbricati		
Spese di fornitura energia elettrica usi domestici nei prefabbricati	9418	0
4 1 1 1 3 Gestione stralcio Commissario straordinario del Governo		
Spese adempimenti connessi con gli impegni già assunti dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate	9425	0
4 1.1.1.4 Demolizione edifici		
Piani di demolizione edifici in concessione ai Comuni	9452	309 644 542
Demolizione edifici e sgombero macerie per motivi di pubblico interesse.	9453	102 398 743

4.1.2 U.P.B. (32.1.24.1.638) Trasferimenti ai Comuni per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'opera di ricostruzione

4.1.2.1 Descrizione attività

L'area di attività amministrativa comprende tre settori di attività e, precisamente:

4.1.2.1.1 Personale precario e prestatori d'opera

Il primo settore di attività riguarda tre generi di spesa a carico del capitolo 9441. Il primo concerne il rimborso ai Comuni delle spese residue sostenute per il personale precario ed i prestatori d'opera, ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977, 63 della legge regionale 63/1977 e 6 della legge regionale 37/1987. Il secondo riguarda le spese per gli incarichi a personale di ruolo di altri Comuni per il completamento della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 138, comma 34, della legge regionale 13/1998. Il terzo, infine, riguarda il rimborso fino al 31 dicembre 2000 delle spese derivanti dall'inquadramento nei ruoli organici o soprannumerari dei Comuni del personale precario e dei prestatori d'opera, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 40/1996.

Il primo genere di spesa si riferisce alle prestazioni rese fino al 31 dicembre 1996, e dunque si tratta di attività in via di esaurimento alla quale sono interessati prestatori d'opera e precari utilizzati da una quindicina di Comuni terremotati per gli adempimenti amministrativi e tecnici connessi con il completamento del processo di ricostruzione. Il secondo e il terzo genere di spesa copre fino al 31 dicembre 2000 le prestazioni del personale di ruolo inquadrato dai Comuni, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 40/1996. Tutti e tre i generi di spesa trovano supporto finanziario nel capitolo 9441.

4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali

Il secondo settore riguarda l'assunzione delle spese, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 55/1986, e successive modifiche ed integrazioni, poste a carico della Regione, dei Comuni e degli altri enti locali operanti nelle zone terremotate per effetto di sentenze dell'autorità giudiziaria o di pronunce arbitrali, risolutive di controversie connesse all'esecuzione di contratti di appalto di opere e di interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, nonché allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle medesime leggi.

Alle sentenze e ai lodi arbitrali vanno poi aggiunte le transazioni e le conciliazioni giudiziali che pongono fine alle medesime controversie, secondo quanto stabilisce l'articolo 139, commi 46-49, della legge regionale n. 13/1998, che amplia la previsione iniziale di cui all'articolo 70 della legge regionale n. 55 del 1986. La categoria comprende inoltre l'assunzione, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 37/1993, delle spese connesse all'azione di recupero giudiziale, promossa dai Sindaci dei Comuni terremotati, delle somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. I termini per l'attuazione dei procedimenti sono tuttora aperti. Le spese trovano supporto finanziario nel capitolo 9448.

4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano

Il terzo settore riguarda le spese per il progetto esecutivo di recupero del castello di Colloredo di Monte Albano.

L'intervento di recupero del complesso castellano di Colloredo di Monte Albano è disciplinato da una legge speciale (legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66), che prevede la realizzazione in via principale dell'intervento da parte dei proprietari riuniti in consorzio con il contributo finanziario della Regione, secondo le indicazioni di un piano organico approvato dall'amministrazione regionale con D.G.R. n. 2012 del 22 aprile 1993, sentita la Soprintendenza ai beni ambientali e culturali del Friuli-Venezia Giulia.

In via subordinata, nel caso di mancata costituzione del consorzio o di insufficienti adesioni allo stesso o di inerzia da parte dei consorziati, il Comune di Colloredo di Monte Albano subentra ai proprietari e poi delega alla Regione la progettazione e l'esecuzione di un intervento non esclusivamente inquadrato nell'economia dei privati ma teso piuttosto a realizzare un condominio pubblico-privato in grado di valorizzare il complesso castellano sul piano culturale, economico, sociale, garantendo in ogni modo alla proprietà privata la realizzazione di circa il 60 per cento, in termini numerici e non volumetrici, delle unità immobiliari preesistenti, secondo i parametri della legge regionale 63/1977.

In seguito all'inerzia dei proprietari riuniti in consor-

zio il Comune ha delegato la progettazione e l'esecuzione degli interventi di recupero organico del complesso castellano alla Regione, avviando le procedure espropriative degli immobili compresi nel perimetro del piano.

La Regione ha affidato lo studio preliminare alla progettazione esecutiva. Al momento attuale sta elaborando le direttive tecniche di progettazione e sta predisponendo il bando europeo per la progettazione esecutiva.

Le spese di progettazione trovano supporto finanziario nel capitolo 9454.

4.1.2.2 Obiettivi

Per l'attività facente capo al capitolo 9448 disporre i pagamenti a misura che venga presentata la documentazione giustificativa.

Per l'attività facente capo al capitolo 9441 effettuare i rimborsi eventualmente dovuti nell'anno in corso. I costi relativi al personale inquadrato nei ruoli organici o soprannumerari dei Comuni, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 40/1996, maturati nell'anno 1999, saranno rimborsati nel corso del corrente esercizio.

Per l'attività facente capo al capitolo 9454 definire le direttive tecniche e avviare il procedimento di affidamento della progettazione esecutiva.

4.1.2.3 Programmi

Espletare l'attività amministrativa e contabile preordinata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

4.1.2.4 Priorità

Nessuna, in particolare, in quanto le spese a carico dei capitoli 9441 e 9448 sottendono prestazioni verso le quali l'Amministrazione ha un obbligo giuridico di provvedere ai relativi rimborsi, mentre le spese a carico del capitolo 9454 coprono un solo intervento.

4.1.2.5 Direttive

Nessuna, in particolare, per le attività con spesa a carico dei capitoli 9441 e 9448. Affidare la progettazione esecutiva con gara europea per l'attività con spesa a carico del capitolo 9454.

4.1.2.6 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2000 è la seguente:

Tabella UPB 32.1.24.1.638

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO
4.1.2.1.1 Personale precario e prestatori d'opera		
Spese personale precario, prestatori d'opera e personale inquadrato nei ruoli dei Comuni.	9441	3.781.086.549

4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali

Spese arbitrati, giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali.	9448	6.745.591.948
--	------	---------------

4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano

Spese progetto esecutivo recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano.	9454	2.662.535.423
---	------	---------------

4.1.3 U.P.B. (32.1.24.1.640) Partite che si compensano con l'entrata

4.1.3.1 Descrizione attività

4.1.3.1.1 Restituzione di somme non dovute

L'area di attività amministrativa riguarda una sola tipologia di spesa di parte corrente relativa alla restituzione di somme non dovute in seguito all'entrata in vigore di sanatorie legislative di provvedimenti di spesa. I riferimenti normativi sostanziali per tale attività sono numerosissimi e sparsi in diverse leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Si vedano, in particolare, gli articoli 56, 59, 63, 64 legge regionale 48/1991; l'articolo 7 legge regionale 64/1991; gli articoli 39 bis, 40, 47 legge regionale 50/1990; gli articoli 17, 26, 49, 80, 81, 100, 111, 127 legge regionale 37/1993; l'articolo 63 legge regionale 40/1996, l'articolo 140, comma 54, legge regionale 13/1998.

Le spese trovano supporto finanziario nel capitolo 9450.

4.1.3.2 Obiettivi

Dare corso ai pagamenti ed espletare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

4.1.3.3 Programmi

Sono quelli definiti nel settore di attività.

4.1.3.4 Priorità

Nessuna, in particolare, trattandosi esclusivamente di spese finanziate con capitolo di parte corrente a fronte di posizioni verso le quali la P.A. ha un obbligo giuridico di provvedere.

4.1.3.5 Direttive

Nessuna, in particolare, trattandosi esclusivamente di spese finanziate con capitoli di parte corrente a fronte di prestazioni verso le quali c'è un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere in proposito.

4.1.3.6 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa del bilancio 2000 è la seguente:

Tabella UPB 32.1.24.1.640

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO
4.1.3.1.1. Restituzione di somme non dovute		
Restituzione di somme non dovute in seguito a sanatorie legislative	9450	300.267.757

4.1.4 U.P.B. (32.1.24.1.642): Rimborsamento per oneri sostenuti da terzi

4.1.4.1 Descrizione attività

4.1.4.1.1 Diritti di segreteria e spese di rogito

L'area di attività amministrativa riguarda una sola tipologia di spesa di parte corrente relativa al rimborso di diritti di segreteria e spese di rogito sui contratti di cessione degli alloggi ricostruiti negli ambiti edilizi di intervento unitario. Riferimento normativo: articolo 116 legge regionale 50/1990. Le spese trovano supporto finanziario nel capitolo 9455.

4.1.4.2 Obiettivi

Dare corso ai pagamenti ed espletare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

4.1.4.3 Programmi

Sono quelli definiti nel settore di attività.

4.1.4.4 Priorità

Nessuna, in particolare, trattandosi esclusivamente di spese finanziate con capitolo di parte corrente a fronte di posizioni verso le quali sono previsti adempimenti obbligatori a carico della pubblica Amministrazione.

4.1.4.5 Direttive

Nessuna, in particolare, trattandosi esclusivamente di spese finanziate con capitoli di parte corrente a fronte di prestazioni verso le quali c'è un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere in proposito.

4.1.4.6 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa del bilancio 2000 nonché sugli atti di prenotazione è la seguente:

Tabella UPB 32.1.24.1.642

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO
-----------	----------	-------------------------------

4 1 4 1 1	Diritti di segreteria e spese di rogito	
-----------	---	--

Diritti di segreteria e spese di rogito su contratti di cessione per alloggi ricostruiti negli ambiti unitari	9455	1 055 650 970
---	------	---------------

4.1.5 U.P.B. (32.1.24.2.644) Interventi edilizi nelle zone terremotate

4.1.5.1 Descrizione attività

L'area di attività amministrativa comprende numerose tipologie di intervento che coprono i due grandi settori dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Il supporto finanziario è assicurato da ben 47 capitoli di spesa d'investimento, 24 dei quali riguardanti singoli interventi «mirati». Gli interventi «mirati» con destinatario direttamente individuato dalla legge, pur non essendo a stretto rigore soggetti a program-

mazione in base alla legge regionale 18/1986, vengono tuttavia indicati di seguito per ragioni di completezza espositiva delle attività connesse al completamento della ricostruzione delle zone terremotate, data anche l'entità delle risorse finanziarie che globalmente sono destinate ad assorbire a carico del bilancio regionale.

L'area comprende diversi tipi di finanziamento. Il tipo prevalente è quello in conto capitale, che assume un ruolo quasi esclusivo nel finanziamento delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Normalmente esso copre interamente la spesa ammessa a finanziamento.

Nel settore dell'edilizia abitativa un ruolo di pari rilievo finanziario con il conto capitale è esercitato dall'intervento in conto interessi e in annualità costanti erogabili, queste ultime, anche in forma capitalizzata ai soggetti ultrasessantacinquenni.

La gran parte delle linee di spesa facenti capo ai vari capitoli operativi sono mosse da domande di parte, ma non mancano interventi d'ufficio, anche significativi, come quelli individuati direttamente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2/2000.

Le domande di finanziamento rientrano prevalentemente nei programmi di edilizia abitativa e di opere pubbliche, ma sta acquistando un rilievo crescente la presentazione di domande fuori da una cornice programmatica.

Per comodità espositiva, l'area di attività amministrativa può essere suddivisa in alcuni grandi settori di intervento a loro volta suddivisibili in segmenti di attività supportati finanziariamente da uno o più capitoli di spesa.

4.1.5.1.1 Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale

Il primo settore di attività amministrativa ha il suo riferimento normativo nell'articolo 7, commi 5-9, legge regionale 2/2000. Esso riguarda il finanziamento degli interventi rientranti nelle tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 63/1977, relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità.

La gamma degli interventi è molto ampia e riguarda sia gli enti pubblici, locali e funzionali, che i privati. Riguarda inoltre interventi non solo di ripristino e di ricostruzione ma anche di nuova costruzione, acquisto, completamento, ampliamento, ristrutturazione, adeguamento impiantistico ecc. Il settore di attività coincide, sotto il profilo delle tipologie di intervento ammissibili al finanziamento in conto capitale, con altri settori di attività, rientranti nella presente unità previsionale di base, ma se ne differenzia per il fatto che gli interventi non sono finanziati a domanda di parte ma ad iniziativa d'ufficio della Giunta regionale che individua gli interventi da ammettere a finanziamento con propria deliberazione, sentita la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale.

Gli interventi sono finanziati attraverso un fondo recante una consistente dotazione finanziaria pari a oltre 23 miliardi di lire. Tale fondo è destinato ad assumere un ruolo importante come valvola di chiusura del sistema complessivo di finanziamento degli interventi nelle zone terremotate via via che vengono ad esaurirsi o a raffreddarsi gli altri canali di finanziamento degli analoghi interventi relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità (programmi annuali).

Le caratteristiche di flessibilità del fondo sono tali da rendere verosimilmente quasi superfluo il ricorso in futuro allo strumento normativo per l'individuazione di nuove previsioni puntuali di finanziamento (cosiddetti finanziamenti a capitolo).

Le spese trovano supporto finanziario nel capitolo 9500.

4.1.5.1.2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale

Il secondo settore di attività amministrativa riguarda il finanziamento delle spese per i programmi annuali delle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 legge regionale 63/1977.

I programmi annuali hanno costituito uno strumento di importanza fondamentale nel processo di ricostruzione, rinascita e sviluppo delle zone terremotate del Friuli. Attraverso i programmi è stata infatti finanziata in tutti i Comuni una serie amplissima di opere pubbliche di tutte le categorie. Ora tali strumenti mostrano tutta la loro inadeguatezza rispetto alle esigenze di chiusura del processo di ricostruzione, che ha bisogno di strumenti più raffinati di selezione delle opere da finanziare, laddove i programmi si caratterizzano invece per l'estrema genericità dei contenuti, non privi talvolta di propositi velleitari.

Il finanziamento dei programmi annuali di opere pubbliche ha preso avvio nell'anno 1978 e prosegue tuttora con discreto impegno di risorse finanziarie.

Nell'esercizio finanziario 1999, la gestione amministrativo-contabile si è sviluppata con riferimento ai piani annuali degli anni 1988 e 1989, nonché ai piani annuali 1991-1996 e al piano annuale 1997 con i risultati di seguito descritti.

I piani anteriori al 1991 hanno ottenuto globalmente finanziamenti per circa 604.000 milioni, di cui lire 549 milioni nell'esercizio 1999, e risultano completamente finanziati.

Sui piani 1991-1996 sono stati accreditati ai Comuni fondi per un importo complessivo di lire 26.229 milioni su un totale di lire 28.500 milioni ripartiti, pari al 92 per cento, mentre sul piano 1997 ai Comuni sono stati accreditati fondi per un importo complessivo di lire 11.880 milioni su 25.000 milioni ripartiti, pari al 47,52 per cento.

Per i piani 1998 sono stati approvati in corso di eser-

cizio i criteri di riparto degli otto miliardi disponibili in forza dell'articolo 140, comma 82, legge regionale 13/1998, mentre per i piani 1999 e 2000 non è stato disposto alcun finanziamento né sono stati fissati in via preliminare criteri di riparto.

Connessa alla gestione amministrativo-contabile dei piani annuali è l'attività di spesa concernente l'accreditamento ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, legge regionale 40/1996 delle somme necessarie a finanziare gli oneri I.V.A. dovuti per l'esecuzione delle opere pubbliche finanziate prima del 30 novembre 1994, mentre vigeva l'esenzione I.V.A. nelle zone terremotate, ma appaltate in data successiva ad esenzione ormai scaduta.

Altra attività connessa alla gestione amministrativo-contabile dei piani annuali delle opere pubbliche è quella riguardante il riaccredito delle somme non trasportate a nuovo esercizio per gli anni posteriori al 1993.

Tutte le spese indicate nel presente paragrafo trovano supporto finanziario nel capitolo 9512.

4.1.5.1.3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale e in annualità costanti

Il terzo settore di attività riguarda diverse tipologie di spesa, la maggior parte delle quali con previsione di finanziamento a capitolo. Esso è supportato finanziariamente da ben 19 capitoli di spesa. Nello specifico, il filone di attività concerne:

- lavori di urbanizzazione in frazione Pradielis di Lusevera. Riferimento normativo: articolo 15, comma 48, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9503 non ancora prenotata;
- interventi edilizi su Castello di Torre e Convento di S. Francesco in Comune di Pordenone. Riferimento normativo: articolo 67, legge regionale 40/1996. Spesa a carico del capitolo 9512 interamente prenotata;
- acquisto ed intervento edilizio su ex Albergo Savoia in Comune di Arta Terme. Riferimenti normativi: articolo 68, comma 1, legge regionale 40/1996, articolo 138, comma 43, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 interamente prenotata;
- interventi edilizi su Mura trecentesche e Torre Rejtembergher in Comune di Tolmezzo. Riferimento normativo: articolo 68, comma 2, legge regionale 40/1996. Spesa a carico del capitolo 9512 interamente prenotata;
- realizzazione viabilità, parcheggi e servizi igienici della Pieve di S. Pietro in Zuglio. Riferimento normativo: articolo 139, commi 22-26 legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 interamente prenotata;
- consolidamento e ampliamento percorso di visita compendio Grotte di Villanova in Comune di Lusevera. Riferimento normativo: articolo 139, commi 38-41 legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 interamente prenotata;

- consolidamento e completamento mura di cinta medievali del centro storico di Venzone. Riferimento normativo: articolo 139, commi 56-59, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 non ancora prenotata;
 - ristrutturazione, miglioramento e ampliamento sede scuola media di Villa Santina. Riferimento normativo: articolo 139, commi 60-63 legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 non ancora prenotata;
 - rimborso spese rifacimento manto di copertura edifici ricostruiti dai comuni negli ambiti unitari o su delega dei proprietari. Riferimento normativo: articolo 140, commi 60-62, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 non ancora prenotata;
 - acquisizione edifici catalogati da destinare ad uso della comunità. Riferimento normativo: articoli 14, comma 1, legge regionale 30/1977; 9 ter, legge regionale 30/1977; 137, comma 4, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9522 già prenotata. Sul capitolo giace in istruttoria una sola pratica relativa al Comune di S. Daniele del Friuli con una prenotazione di spesa di lire 2700 milioni. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi, per cui si tratta di attività in via di esaurimento;
 - rimborso forfettario del 5 per cento delle spese per la sistemazione di edifici ad uso scolastico. Riferimento normativo: articolo 8, legge regionale 34/1976. Spesa a carico del capitolo 9538 non ancora prenotata. I termini per accedere ai rimborsi sono aperti, trattandosi di spese correnti;
 - recupero statico e funzionale della palestra scolastica in Comune di Venzone. Riferimenti normativi: articoli 75, legge regionale 26/1988, 54, legge regionale 40/1996. Spesa a carico del capitolo 9542 da prenotare, limitatamente al finanziamento degli oneri I.V.A., e già prenotata per quanto riguarda i lavori per 1.000 milioni;
 - spese acquisizione aree prefabbricati scolastici ed assistenziali (sedimi stradali). Riferimento normativo: articolo 80, legge regionale 26/1988. Spesa a carico del capitolo 9545 già prenotata;
 - completamento edificio assistenziale in Comune di Enemonzo (casa Menegon). Riferimento normativo: articolo 15, comma 8, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9566 non ancora prenotata;
 - completamento di edifici scolastici, ricreativi e culturali. Tipo finanziamento: contributi annuali costanti decennali. Riferimento normativo: articolo 9, commi dal 45 al 50, legge regionale 3/1998. Spesa a carico del capitolo 9570 già prenotata per far fronte a n. 19 domande;
 - realizzazione del centro di documentazione sui danni sismici in Comune di Venzone. Riferimento normativo: articolo 140, commi 30-32, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9574 non ancora prenotata;
 - completamento museo della coltelleria in Comune di Maniago. Riferimento normativo: articolo 15, comma 39, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9585 non ancora prenotata;
 - completamento recupero fortezza di Osoppo. Riferimento normativo: articolo 15, comma 43, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9586 non ancora prenotata;
 - progettazione «Casa Cavazzini» in Comune di Udine. Riferimento normativo: articolo 15, comma 28, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9588 non ancora prenotata;
 - acquisto, ristrutturazione e riqualificazione funzionale di edificio a fini educativi e riabilitativi per portatori di handicap in Comune di Tolmezzo. Riferimento normativo: articolo 9, comma 5, legge regionale 4/1999. Spesa a carico del capitolo 9590 già prenotata;
 - realizzazione del Museo del Duomo e delle chiese di Gemona del Friuli. Riferimento normativo: articolo 9, comma 7, legge regionale 4/1999. Spesa a carico del capitolo 9592 già prenotata;
 - realizzazione sede per studio e ricerca entomologica dei lepidotteri («Casa delle Farfalle») in Comune di Bordano. Riferimento normativo: articolo 15, comma 4, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9595 già prenotata;
 - ripristino e completamento reti idrica e fognaria in Comune di Forni di Sopra. Riferimento normativo: articolo 15, comma 12, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9597 non ancora prenotata;
 - realizzazione dell'archivio storico, biblioteca e museo etnografico in Comune di Resia. Riferimento normativo: articolo 15, comma 20, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9598 non ancora prenotata;
 - ripristino acquedotto del Monte Lussari in Comune di Tarvisio. Riferimento normativo: articolo 15, comma 24, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9599 non ancora prenotata;
 - acquisto e recupero della biblioteca comprensoriale e sala polifunzionale in Comune di Tarcento. Riferimento normativo: articolo 15, comma 51, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9601 già prenotata;
 - costruzione di due centri polifunzionali in Comune di Osoppo. Riferimento normativo: articolo 7, comma 18, legge regionale 2/2000. Spesa a carico del capitolo 9603 non ancora prenotata.
- 4.1.5.1.4 Opere pubbliche a domanda enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale*
- Il quarto settore di attività riguarda le seguenti tipologie di spesa tutte a carico del capitolo 9526:

- costruzione opere pubbliche non di competenza comunale (Province, Comunità montane, Consorzi di sviluppo industriale, Consorzi di acquedotto). Riferimenti normativi: articoli 75, 76 e 79 legge regionale 63/1977. Spesa a carico del capitolo 9526 già prenotata. I termini per accedere ai finanziamenti sono chiusi. Nell'esercizio 1999 sono stati impegnati e pagati importi per lire 22.215.909.645 a copertura delle spese relative a 24 interventi su un totale di 32 interventi (pari al 75 per cento). Restano da impegnare e pagare 8 interventi per lire 14.500.000.000 (pari al 25 per cento);
- completamento funzionale edificio «ex casa Geronetta» in Comune di Clauzetto. Riferimento normativo articolo 139, commi 33, 36, 37 legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9526 già prenotata;
- realizzazione edificio scolastico da adibire a sede dell'I.P.S.I.A. «Zanussi» in Comune di Maniago. Riferimento normativo: articolo 139, commi 34, 36, 37, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9526 già prenotata;
- acquisto e recupero edificio con affreschi del «Pordenone» in Comune di Pordenone. Riferimento normativo: articolo 139, commi 35, 36, 37 legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9526 già prenotata;
- miglioramento viabilità di accesso alla Val Tramontina in provincia di Pordenone. Richiede accordo di programma con l'A.N.A.S. Riferimento normativo: articolo 139, commi 34, 36, 37, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9526 già prenotata;
- recupero a nuovi fini produttivi aree in declino industriale in Comune di Nimis. Riferimento normativo: articolo 139, commi 69-72, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9526 non ancora prenotata. Lo stanziamento di capitolo, causa riduzioni operate con la legge regionale 25/1999, è stato decurtato di circa 740 milioni ed ora è praticamente inutilizzabile;
- costruzione, acquisto e ristrutturazione capannoni industriali da assegnare in affitto ad imprenditori. Riferimento normativo: articolo 140, commi 1-3, legge regionale 13/1998. I termini per accedere ai finanziamenti sono chiusi. Spesa a carico del capitolo 9526 non ancora prenotata. Con D.G.R. 1790/1999 sono stati adottati i criteri di riparto dei fondi disponibili. Lo stanziamento di capitolo è stato ridotto di 4.000 milioni con la legge regionale 2/2000. Con i residui 4.000 milioni potranno essere avere finanziati 5 interventi.

4.1.5.1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei Comuni finanziate in conto interessi

Il quinto settore di attività riguarda una sola tipolo-

gia di spesa finanziata attraverso il capitolo 9562. Nello specifico esso concerne la concessione di contributi pluriennali costanti, in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di capitale mutuato, a favore dei Comuni disastri, gravemente danneggiati e dei Comuni danneggiati compresi nei territori delle Comunità montane e collinare, che facciano ricorso ad operazioni di mutuo per il finanziamento di opere pubbliche igienico-sanitarie.

Con tale canale di finanziamento si sono sostenuti interventi di ripristino, ricostruzione e nuova costruzione di fognature, impianti di depurazione, acquedotti e cimiteri, per un numero complessivo, a tutt'oggi, di n. 119 interventi, per un importo totale di progetti finanziati pari a lire 46.904.300.000, a fronte dei quali sono stati concessi contributi ventennali per complessive lire 84.427.740.000. È un tipo di intervento che ha trovato un crescente utilizzo, ponendosi quasi in posizione alternativa con i piani annuali. I termini per accedere ai finanziamenti sono ancora aperti. Al momento attuale sono in istruttoria:

- n. 22 pratiche in attesa di progetto esecutivo per le quali sono stati prenotati fondi per complessive lire 17.217.000.000;
- n. 36 pratiche in attesa di autorizzazione di spesa per un fabbisogno stimato di lire 78.084.360.000.

Con D.G.R. n. 2744/1995 sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere in argomento, che continuano a trovare applicazione.

Le spese sono a carico del capitolo 9562.

4.1.5.1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali

Il sesto settore di attività riguarda diverse tipologie di spesa, la maggior parte delle quali con previsione di finanziamento a capitolo. Esso è supportato finanziariamente da 7 capitoli di spesa. Nello specifico, il filone di attività concerne:

- interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici adibiti a casa canonica e ad uffici di ministero pastorale. Riferimento normativo fondamentale: articolo 47, legge regionale 35/1979. Spesa a carico dei capitoli 9523 (riparazione) e 9524 (ricostruzioni) non ancora prenotata. Sui due capitoli gravano n. 11 pratiche residue, di cui 9 sul capitolo 9523 e 2 sul capitolo 9524. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi;
- ripristino e adeguamento impiantistico e funzionale sede associazione «Comunità rinascita» in Comune di Tolmezzo. Riferimento normativo: articolo 139, commi 42-47, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9523 non ancora prenotata;
- completamento ricostruzione convento-santuario S. Antonio da Padova in Gemona del Friuli. Riferimento normativo: articolo 139, commi 27-32, legge re-

gionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9524 non ancora prenotata;

- interventi di riparazione, di ricostruzione e di ampliamento degli edifici destinati a soddisfare finalità sociali, di carattere ricreativo e culturale. Riferimenti normativi: articolo 40, legge regionale 2/1982, 109, legge regionale 50/1990, 140, commi 26-29, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9531. Nel corso dell'esercizio 1999 sono stati emessi 7 decreti: due di prenotazione, due di impegno e tre di pagamento per un importo rispettivamente di complessive lire 1.315.767.404, di complessive lire 988.267.404 e di complessive lire 1.299.613.141. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi. Sul capitolo gravano ancora 3 pratiche residue;
- recupero e consolidamento antisismico di un edificio annesso al Duomo di Cividale per finalità museali. Riferimento normativo: articolo 139, commi 16-21, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9571 non ancora prenotata;
- completamento lavori di consolidamento e restauro del Duomo di Udine. Riferimento normativo: articolo 139, commi 90-94, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9575 non ancora prenotata;
- restauro e recupero della Chiesa di S. Michele di Trava di Lauco. Riferimento normativo: articolo 9, commi 8-10, 12 e 16, legge regionale 4/1999. Spesa a carico del capitolo 9593 non ancora prenotata.

4.1.5.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata. Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano

Il settimo settore di attività riguarda 6 tipologie di spesa supportate finanziariamente da altrettanti capitoli. Nello specifico, il settore di attività concerne:

- miglioramento e adeguamento impiantistico alloggi donati ai Comuni. Riferimento normativo: articolo 140, commi 4-8, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 già prenotata. I termini per accedere ai finanziamenti sono chiusi. Le risorse finanziarie prenotate andranno a soddisfare le domande relative a n. 73 alloggi complessivi presentate da 8 Comuni, secondo i criteri della D.G.R. 1943/1999;
- finanziamento costruzione e acquisto alloggi ex I.A.C.P. Riferimento normativo: articolo 68, primo comma, n. 3, legge regionale 63/1977. Spesa a carico del capitolo 9513 interamente prenotata;
- contributi a soci di cooperative edilizie in stato di liquidazione per acquisto alloggi dalla gestione commissariale. Riferimento normativo: articolo 140, commi 67-81, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9552 non ancora prenotata, salvo che per il fabbisogno di una sola domanda su 82 presentate. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti, mentre sono ancora in corso i termini per presentare i contratti di acquisto;

- recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano. Riferimento normativo: legge regionale 66/1991. Spesa a carico del capitolo 9553 non ancora prenotata;
- acquisto e riconversione ad uso abitativo di fabbricati produttivi in Comune di Villa Santina. Riferimento normativo: articolo 15, comma 35, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9589 non ancora prenotata;
- completamento edificio piazza Maggiore in Comune di Amaro. Riferimento normativo: articolo 15, comma 16, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9602 già prenotata.

4.1.5.1.8 Edilizia residenziale privata

L'ottavo settore di attività riguarda il finanziamento delle spese relative ad un insieme di attività di diversa natura e consistenza, destinate ad incidere nel settore dell'edilizia abitativa privata.

Le attività si possono distinguere in tre grandi categorie. La prima attiene ai finanziamenti in conto capitale destinati ai Comuni per sopperire alle esigenze dei programmi annuali degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto. La seconda riguarda i finanziamenti in conto interessi o in annualità costanti, erogati anche in forma capitalizzata, destinati a sopperire alle spese degli interventi di edilizia abitativa non coperti dal contributo in conto capitale.

La terza concerne il finanziamento degli interventi di riparazione sugli edifici catalogati ai sensi dell'articolo 8 legge regionale 30/1977, nonché sugli edifici inseriti negli ambiti unitari di cui all'articolo 11, legge regionale 30/1977.

Il riferimento normativo fondamentale per le attività di finanziamento in conto capitale è l'articolo 40, legge regionale 63/1977, che assicura copertura ai programmi annuali degli interventi di edilizia abitativa privata di cui all'articolo 20, legge regionale 63/1977, comprensivi degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis, legge regionale 30/1977.

Per l'attività di finanziamento in conto interessi o in annualità costanti, e per l'attualizzazione dei contributi rateizzati, i riferimenti normativi principali sono contenuti negli articoli 27, 28 e 30, legge regionale 30/1977, negli articoli 46 bis, 50 e 51, legge regionale 63/1977, negli articoli 3 e 5, legge regionale 45/1980, e nell'articolo 30, legge regionale 55/1986.

Per gli interventi di riparazione degli edifici di cui agli articoli 8 e 11 legge regionale 30/1977, il riferimento normativo è contenuto nell'articolo 7, commi 21-23, legge regionale 2/2000.

Le spese relative alle predette attività gravano sui capitoli 9512 per quanto riguarda i finanziamenti in conto capitale sui programmi annuali e per gli interventi su-

gli edifici di cui agli articoli 8 e 11, legge regionale 30/1977, e sui capitoli 9508, 9509, 9510, 9515 e 9533 per quanto concerne i contributi in conto interessi o in annualità costanti anche capitalizzati.

Oltre alle tre grandi categorie di intervento sopra descritte, al settore appartengono una serie di attività di minor rilievo:

- interventi di agibilità sulle case realizzate con il concorso della solidarietà nazionale ed internazionale. Riferimenti normativi: articoli 27, legge regionale 35/1979, 36, legge regionale 26/1988. Spesa a carico del capitolo 9519. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi. Restano ancora da definire 5 domande;
- interventi di puntellamento e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici assoggettati ad intervento pubblico di riparazione. Riferimento normativo: articolo 13, legge regionale 30/1977. Spesa a carico del capitolo 9521;
- erogazione di contributi in conto capitale per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione sulla base dei verbali di accertamento danni. Riferimento normativo: articolo 4, legge regionale 17/1976. Spesa a carico del capitolo 9529;
- interventi volti ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti. Riferimenti normativi: articoli 30, legge regionale 26/1988 e 81, legge regionale 50/1990. Spesa a carico del capitolo 9540. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi. Restano ancora da definire una decina di domande.

4.1.5.1.9 Consolidamento antisismico degli edifici

Il nono settore di attività riguarda le spese connesse al consolidamento antisismico degli edifici. L'attività è interamente disciplinata dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, attuativa della legge (statale) 13 maggio 1986, n. 879, che mira ad introdurre una azione di prevenzione del rischio sismico finalizzata a garantire attraverso un consistente apporto economico pubblico la esecuzione di corretti interventi di adeguamento strutturale del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente nel territorio dei Comuni ad alto rischio sismico (grado di sismicità $S=12$) e a medio rischio sismico ($S=9$) classificati come «disastrati» ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15

Recentemente, con l'articolo 138, commi 9-17, della legge regionale 13/1998, si è avviata la messa a regime degli interventi prevedendo la possibilità di presentare annualmente domande di contributo per interventi di consolidamento su edifici di proprietà privata.

L'ambito territoriale di applicazione della legge regionale n. 30 del 1988 comprende 65 Comuni (50 in provincia di Udine e 15 in provincia di Pordenone); 58 sono i Comuni situati in zone ad alto rischio sismico e 7 in quelli a medio rischio sismico.

La norma prevede - a regime - la formazione di apposite graduatorie da parte delle Amministrazioni comunali destinate a confluire in un'unica graduatoria regionale in base alla quale verrà autorizzata la presentazione dei progetti esecutivi da parte dei soggetti collocati in posizione utile rispetto alle risorse finanziarie disponibili. La legge prevede inoltre l'esame tecnico dei progetti da parte di uno speciale Organo di consulenza tecnica all'uopo costituito, la concessione del contributo in conto capitale da parte del Sindaco con un limite massimo di lire 10.000.000 per alloggio e di lire 3.000.000 per vano destinato ad attività produttiva, con un massimo di 3 vani. Ad esaurimento, continuano ad operare le vecchie graduatorie comunali per i soli soggetti che abbiano ricevuto l'invito a presentare il progetto esecutivo prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/1998.

Sulla parte di spesa ritenuta ammissibile in sede di esame tecnico e non coperta da contributo in conto capitale, sono previsti contributi in dieci annualità costanti. È prevista la possibilità di capitalizzare i contributi decennali per i soggetti ultrasessantenni.

Per gli interventi su edifici pubblici o ad uso pubblico sono state presentate n. 142 domande, ed è stata autorizzata la spesa per n. 42 interventi.

L'intervento regionale per gli edifici pubblici, si concreta nella concessione di un contributo pari al 100% della spesa ammissibile per le opere di adeguamento antisismico degli immobili, nonché di un finanziamento di completamento, gravante peraltro su altro capitolo di spesa.

Nel corso dell'esercizio 1999 si è proceduto all'accertamento delle risorse finanziarie effettivamente necessarie agli interventi collocate nelle graduatorie comunali ad esaurimento formate prima della legge regionale 13/1998, provvedendo anche agli accreditamenti richiesti dai Comuni interessati.

Le spese sono a carico dei capitoli 9548 (contributi in conto capitale), 9549 (contributi in annualità costanti), 9533 (attualizzazione contributi rateizzati).

I termini per accedere alle provvidenze previste dalla legge regionale 30/1988 hanno cadenza annuale per gli edifici privati, mentre sono scaduti per gli edifici pubblici e ad uso pubblico.

4.1.5.1.10 Spese connesse all'edilizia abitativa

Il decimo settore di attività riguarda due tipologie di spesa connesse all'edilizia abitativa e, precisamente:

- anticipo spese di accatastamento e altri adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario. Riferimenti normativi: articolo 72, legge regionale 26/1988. Spesa a carico del capitolo 9541. A partire dall'esercizio 1989 sono stati anticipati ai comuni fondi per complessive lire 2.071.643.200 a fronte dei quali sono rientrate somme per un importo complessivo di lire 308.472.800;

- sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per l'occupazione e l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti abitativi. Riferimento normativo: articolo 105, legge regionale 37/1993. Spesa a carico del capitolo 9567.

4.1.5.2 Obiettivi

Settore di attività 4.1.5.1.1:

- far convergere sul fondo le attese residue per il completamento della ricostruzione, privilegiando il fondo stesso come principale valvola di chiusura del sistema dei finanziamenti nelle zone terremotate per quanto riguarda le opere pubbliche e di pubblica utilità. Realizzare in concreto la previsione normativa con il finanziamento delle opere di volta in volta individuate discrezionalmente dalla Giunta regionale.

Settore di attività 4.1.5.1.2:

- esaurire l'attività di accreditamento dei fondi sui programmi 1991-1996. Proseguire l'attività di riaccredito delle somme non trasportate a nuovo esercizio per gli anni posteriori al 1993, nonché quella di accreditamento delle somme necessarie a finanziare gli oneri I.V.A. Continuare l'attività di accreditamento fondi sui programmi 1997. Ripartire i fondi disponibili sui programmi 1998.

Settore di attività 4.1.5.1.3:

- accreditare i finanziamenti a misura che i richiedenti producano la documentazione necessaria.

Settore di attività 4.1.5.1.4:

- esaurire l'attività di accreditamento fondi per le opere pubbliche non di competenza comunale finanziate con riparto 19 novembre 1997 per lire 51.012.000.000;
- ripartire la disponibilità di lire 4.000.000.000 per gli interventi di costruzione, acquisto e ristrutturazione di capannoni industriali da assegnare in affitto ad imprenditori, secondo i criteri della D.G.R. 1790/1999;
- impegnare i fondi prenotati a misura che i richiedenti producano la documentazione necessaria negli altri casi.

Settore di intervento 4.1.5.1.5:

- dar corso alla concessione dei contributi per le domande già presentate ed autorizzare i finanziamenti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, per le domande in corso di istruttoria.

Settore di attività 4.1.5.1.6:

- definire le pratiche residue relative agli edifici adibiti a casa canonica e ad uffici di ministero pastorale nonché agli edifici destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo-culturale sui capitoli 9523, 9524 e 9531;
- accreditare i finanziamenti a misura che i richiedenti

producano la documentazione necessaria negli altri casi.

Settore di attività 4.1.5.1.7:

- liquidare i contributi ai soci della cooperativa Rinascita sul capitolo 9552;
- per quanto riguarda il recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano, si veda il paragrafo 4.1.2.2, ultimo periodo;
- accreditare i finanziamenti a misura che i richiedenti producano la documentazione necessaria negli altri casi.

Settore di attività 4.1.5.1.8:

- accreditare i fondi ai Sindaci-Funzionari delegati per i programmi annuali di edilizia abitativa e per gli interventi di riparazione degli edifici di cui agli articoli 8 e 11, legge regionale 30/1977 sul capitolo 9512;
- liquidare le spese relative ai contratti d'appalto degli interventi sugli edifici di cui agli articoli 8 e 11 legge regionale 30/1977 in corso di esecuzione al 31 dicembre 1999;
- liquidare i contributi in conto interessi e in annualità costanti, anche capitalizzati, per le pratiche istruite sui capitoli 9508, 9509, 9510 e 9533; ridurre ulteriormente l'arretrato delle domande ferme in attesa di documentazione; proseguire la definizione delle pratiche di volturazione degli eredi, di rideterminazione degli importi contributivi;
- definire le pratiche residue negli altri casi.

Settore di attività 4.1.5.1.9:

- accreditare i fondi ai Sindaci-Funzionari delegati per i contributi in conto capitale sul capitolo 9548 in base alle domande pervenute, senza dar luogo alla formazione di arretrato;
- liquidare i contributi annui costanti, anche in forma capitalizzata, per le pratiche istruite sui capitoli 9549 e 9533; ridurre ulteriormente l'arretrato delle domande accumulate negli esercizi trascorsi; proseguire la definizione delle pratiche di volturazione agli eredi, di rideterminazione degli importi contributivi.

Settore di attività 4.1.5.1.10:

- evadere le richieste dei Comuni a misura che vengano presentate con il corredo di documentazione.

4.1.5.3 Programmi

Espletare l'attività amministrativa e contabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati per i diversi settori di attività. Fornire, in particolare, il supporto tecnico-amministrativo alla Giunta regionale per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento con spese a carico del capitolo 9500.

4.1.5.4 Priorità

- sono fissate nelle delibere che stabiliscono i criteri

per la concessione dei finanziamenti, negli altri casi, o si tratta di interventi «mirati», che non concorrono con altri, o le disponibilità di bilancio sono sufficienti per soddisfare tutte le domande.

4.1.5.5 Direttive

- in considerazione del fatto che è stato istituito un canale alternativo di finanziamento (cap. 9500) che permette di soddisfare meglio le esigenze connesse alla chiusura del processo di ricostruzione, non si procederà al riparto dei fondi sui programmi successivi al 1998 relativi alle opere pubbliche dei Comuni;
- gli Uffici dovranno imporre il rispetto di tempi procedurali, anche attraverso la previsione di termini decadenziali, per la presentazione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti;
- continuano a trovare applicazione i criteri integrativi adottati con D.G.R. 2851/1999 per la formazione della graduatoria unica regionale per l'anno 2000 degli interventi di consolidamento antisismico di cui alla legge regionale 30/1988, con spesa a carico del capitolo 9548.

4.1.5.6 Risorse

La disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2000 è la seguente:

Tabella UPB 32.1.24.2.644

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO
4 1 5 1 1 Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale		
Fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere ed impianti pubblici, nonché ad opere di pubblica utilità	9500	23 277 868 023
4 1 5 1 2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale		
Finanziamento opere pubbliche comunali su piani annuali	9512 (parte)	8.805 222.431
4 1 5 1 3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale e in annualità costanti		
Lavori di urbanizzazione in fraz Pradielis di Lusevera	9503	400 000 000
Interventi edilizi su Castello di Torre e Convento di S. Francesco in Comune di Pordenone	9512 (parte)	0
Acquisto e intervento edilizio su ex albergo "Savoia" in Comune di Arta Terme	9512 (parte)	1 446 234
Interventi edilizi su mura trecentesche e Torre Rejtembergher in Comune di Tolmezzo	9512 (parte)	0
Realizzazione viabilità, parcheggi e servizi igienici della Pieve di S. Pietro in Zuglio	9512 (parte)	0
Consolidamento e ampliamento percorso di visita compendio Grotte di Villanova in Comune di Lusevera.	9512 (parte)	0
Consolidamento e completamento mura di cinta medievali del centro storico di Venzone	9512 (parte)	2 000 000 000

Ristrutturazione, miglioramento e ampliamento sede scuola media di Villa Santina.	9512 (parte)	2 000 000 000
Rimborso spese rifacimento manti di copertura edifici ricostruiti dai comuni negli ambiti unitari o su delega dei proprietari	9512 (parte)	60 000 000
Acquisizione edifici catalogati da destinare ad uso della comunità	9522	741 243 744
Rimborso forfettario 5% spese sistemazione edifici scolastici	9538	112 128 732
Recupero statico e funzionale della palestra scolastica in Comune di Venzone	9542	100 000 000
Acquisizione aree prefabbricati scolastici ed assistenziali (sedimi stradali)	9545	0
Completamento edificio assistenziale in Comune di Enemonzo	9566	300 000 000
Completamento edifici scolastici, ricreativi e culturali	9570 *	0
Realizzazione centro di documentazione sui danni sismici in Comune di Venzone	9574	300 000 000
Completamento Museo della coltelleria in Comune di Maniago	9585	1 000 000 000
Completamento recupero Fortezza di Osoppo	9586	2 000 000 000
Progettazione "Casa Cavazzini" in Comune di Udine	9588	1 000 000 000
Acquisto, ristrutturazione e riqualificazione funzionale di edificio adibito a fini educativi e riabilitativi per portatori di handicap in Comune di Tolmezzo	9590	0
Realizzazione del Museo del Duomo e delle Chiese di Gemona	9592	0
Realizzazione sede per studio e ricerca entomologica dei lepidotteri in Comune di Bordano	9595	0
Ripristino e completamento reti idrica e fognaria in Comune di Forni di Sopra.	9597	1 000 000 000
Realizzazione archivio storico, biblioteca e museo etnografico in Comune di Resia.	9598	400 000 000
Ripristino acquedotto del Monte Lussari in Comune di Tarvisio	9599	1 850.000 000
Acquisto e recupero biblioteca comprensoriale e sala polifunzionale in Comune di Tarcento	9601	0
Costruzione di due centri polifunzionali in Comune di Osoppo	9603	500 000 000
4 1 5 1 4 Opere pubbliche a domanda enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale		
Costruzione opere pubbliche non di competenza comunale	9526 (parte)	0
Completamento funzionale edificio "ex Casa Gerometta" in Comune di Clauzetto	9526 (parte)	0
Realizzazione edificio scolastico da adibire a sede dell'IPSIA "Zanussi" in Comune di Maniago	9526 (Parte)	0
Acquisto e recupero edificio con affreschi del "Pordenone" in Comune di Pordenone	9526 (parte)	0
Miglioramento viabilità di accesso alla Val Tramontina in provincia di Pordenone	9526 (parte)	0

Recupero a nuovi fini produttivi aree in declino industriale in Comune di Nimus	9526 (parte)	460 610 579
Costruzione, acquisto e ristrutturazione capannoni industriali da assegnare in affitto ad imprenditori.	9526 (parte)	4 000 000 000
4 1 5 1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei comuni finanziate in conto interessi		
Contributi in conto interessi per opere pubbliche igienico-sanitarie.	9562 *	178.058 800
4 1.5 1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali		
Riparazione edifici adibiti a casa canonica e uffici di ministero pastorale	9523 (parte)	1.915 782.970
Ripristino e adeguamento impiantistico e funzionale sede associazione "Comunità Rinascita" in Comune di Tolmezzo	9523 (parte)	300 000 000
Ricostruzione edifici adibiti a casa canonica e uffici di ministero pastorale	9524 (parte)	1.000 000 000
Completamento ricostruzione convento-santuario S. Antonio da Padova in comune di Gemona del Friuli.	9524 (parte)	480 000 000
Riparazione, costruzione, ampliamento edifici destinati a soddisfare finalità sociali, di carattere ricreativo culturale	9531	1.442.598 562
Recupero e consolidamento antisismico edificio annesso al Duomo di Cividale per finalità museali.	9571	2 000 000 000
Completamento lavori di consolidamento e restauro del Duomo di Udine.	9575	500 000 000
Restauro e recupero della Chiesa di S. Michele di Trava di Lauco	9593	200.000 000
4.1.5.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano		
Miglioramento e adeguamento impiantistico alloggi donati ai Comuni.	9512 (parte)	0
Finanziamento costruzione e acquisto alloggi ex IACP	9513	0
Contributi a soci di cooperative edilizie in stato di liquidazione per acquisto alloggi dalla gestione commissariale	9552	2.500.000 000
Recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano.	9553	30 000.000 000
Acquisto e riconversione ad uso abitativo di fabbricati produttivi in Comune di Villa Santina.	9589	2 700.000 000
Completamento edificio P.zza Maggiore in Comune di Amaro	9602	0
4.1.5 1 8 Edilizia residenziale privata		
Contributi in conto interessi su mutui a lungo termine.	9508 *	2 054 717 035
Contributi in conto interessi su mutui a breve termine.	9509 *	0
Contributi annui costanti 8 per cento per riparazione edifici	9510 *	0
Finanziamento programmi annuali edilizia abitativa privata, comprensivi degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni	9512 (parte)	3.998.393 975
Finanziamenti interventi di riparazione degli edifici di cui agli artt. 8 e 11 L.R. 30/1977.	9512 (parte)	17.391.569 806

Contributi annui costanti 8 per cento per acquisto e ricostruzione edifici	9515 *	178 793 328
Interventi di agibilità realizzati con il concorso della solidarietà nazionale ed internazionale (case donate)	9519	0
Interventi di puntellamento e difesa dagli agenti atmosferici degli edifici assoggettati ad intervento pubblico di riparazione	9521	107 684 198
Erogazione contributi in conto capitale per la riparazione di edifici su verbale accertamento danni.	9529	8 000 000
Capitalizzazione contributi annui costanti per riparazione, ricostruzione e acquisto edifici	9533 (parte)	1 100 000 260
Interventi volti ad eliminare fenomeni di infiltrazioni d'acqua dagli edifici	9540	0
4 1 5 1 9 Adeguamento antisismico degli edifici		
Capitalizzazione contributi decennali per opere adeguamento antisismico edifici privati	9533 (parte)	150 000 000
Contributi in conto capitale per opere di adeguamento antisismico	9548	3 930 447 721
Contributi decennali per opere di adeguamento antisismico edifici privati	9549 *	11 227 366 973
4 1.5 1 10 Spese connesse all'edilizia abitativa		
Anticipo spese di accatastamento e altri adempimenti tecnici e amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario	9541	4 227 532.800
Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per l'occupazione e l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti abitativi	9567	5.000 000 000

* Capitolo di spesa con limiti di impegno C/199-2000

4.1.6 U.P.B. (32.1.24.2.645): Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia

4.1.6.1 Descrizione attività

Il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi sismici del 1976 non è un vero e proprio capitolo operativo come quelli indicati ai paragrafi precedenti, ma un fondo a disposizione dal quale attingere risorse per far fronte a eventuali carenze sopravvenute di disponibilità sui capitoli di spesa operativi per gli interventi nelle zone terremotate o dal quale stornare fondi per dare copertura finanziaria a nuove ipotesi legislative. Detto fondo è stato istituito con legge regionale 15/1976 e copre le esigenze non solo del servizio cui è stato attribuito ma anche quelle di altri servizi non sempre appartenenti alla medesima Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. In passato, infatti, e anche di recente, le somme prelevate dal Fondo di solidarietà sovente sono state iscritte nei capitoli operativi assegnati ad altre direzioni regionali con programmi di spesa ordinaria nelle zone terremotate (Protezione civile, ecc.).

Non è possibile programmare un'attività di spesa su un capitolo generico la cui funzione non è dissimile da quella di un fondo di riserva perchè analogo è il mecca-

nismo di prelievo delle somme necessarie ad incrementare le risorse di capitoli operativi specifici. Rimane quindi appurato che si tratta semplicemente di un fondo a disposizione non solo del Servizio affari amministrativi, contabili e della consulenza per far fronte ad esigenze sopravvenute, non conoscibili a priori, di impingimento di capitoli che si rivelano carenti in corso di esercizio, assegnati al medesimo servizio o anche ad altri servizi della stessa direzione o di altre direzioni, ovvero per dare copertura finanziaria a nuove ipotesi legislative di intervento nelle zone terremotate.

4.1.6.2 Risorse

La disponibilità finanziaria sul Fondo di solidarietà, capitolo 9621, è la seguente:

Tabella UPB 32.1.24.2.645

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO
Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.	9621	2.492.824.227

5. Scelte di gestione risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle U.P.B. indicate nel seguente prospetto, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata, sulla base di scelte gestionali risalenti al passato, o di attività finanziate attraverso capitoli di spesa «mirati», con destinatario individuato, o comunque di attività in via di esaurimento completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità:

UPB	CAPITOLO
2.2.24.2.945	9596
32.1.24.1.636	9411, 9412, 9418, 9421, 9425, 9452, 9453
32.1.24.1.638	9441, 9448, 9454
32.1.24.1.640	9450
32.1.24.1.642	9455
	9508, 9509, 9510, 9513, 9515, 9519, 9521, 9526, 9529, 9533, 9538, 9540, 9541, 9545, 9549, 9553, 9562, 9570.
	Rimane in carico alla Giunta regionale la gestione delle risorse finanziarie afferenti ai capitoli
32.1.24.2.644	9500, 9512, 9522, 9523, 9524, 9531, 9548, 9552, 9567 assegnati alla UPB 32.1.24.2.644, ad eccezione di quelle necessarie a dare copertura agli interventi legislativamente individuati gravanti sui capitoli 9512 (parte), 9523 (parte), 9524 (parte) la cui gestione rimane al Direttore del Servizio

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 9594 (della U.P.B. 2.2.24.2.945), 9503, 9542, 9566, 9571, 9574, 9575, 9585, 9586, 9588, 9589, 9590, 9592, 9593, 9595, 9597, 9598, 9599, 9601, 9602, 9603 (della U.P.B. 32.1.24.2.644) e 9605 (della U.P.B. 2.2.24.2.803), atteso che la legge di bilancio identifica direttamente i beneficiari, rimane in capo al Direttore del servizio.

6. Pagamenti in conto residui

Pur non essendo soggetta a programmazione, l'atti-

vità concernente i pagamenti in conto residui di somme impegnate ma non pagate entro il termine di fine esercizio, va segnalata per il suo non trascurabile rilievo finanziario. Di seguito si dà conto delle sole attività interamente assorbite da tale forma di pagamento, trascurando ogni altra attività, già descritta nei paragrafi precedenti, che presenti oltre che pagamenti in conto residui anche disponibilità di bilancio e su prenotato.

ATTIVITA'	CAPITOLO	IMPORTO RESIDUI
Spese per incarichi e collaborazioni (INSIEL).	9421	71.887.935.=
Contributi spese tecniche edifici di culto ordinario diocesano.	9532	249.633.438 =
Finanziamento interventi di ricostruzione edifici scolastici e di costruzione di palestre al loro servizio.	9551	640.000.000 =

7. Attività normativa

L'attività normativa è sempre stata vivace lungo l'intero processo di ricostruzione nelle zone terremotate. Va ricordato in proposito che il «corpus» legislativo della ricostruzione è costituito da più di cento provvedimenti legislativi, che si sono susseguiti con continuità dal 1976 ad oggi, con punte particolarmente significative a metà degli anni '80 e all'inizio degli anni '90. Ad una legislazione d'impianto impostata organicamente per grandi settori di intervento, è seguita una legislazione prevalentemente di tipo novellistico-integrativo con lo scopo di adeguare il «corpus» originario alle multiformi esigenze che via via emergevano nel corso del processo di ricostruzione.

La necessità di un adeguamento legislativo è molto sentita poiché c'è l'esigenza di favorire una chiusura il più possibile sollecita e senza residui della ricostruzione. In questa prospettiva sarà promossa una produzione normativa che, attenta ai problemi segnalati dalle amministrazioni o rilevati d'ufficio, rimuova ostacoli procedurali, sblocchi situazioni inceppate, chiarisca la portata di disposizioni non univoche, chiuda situazioni pendenti, imprima tempi certi ai procedimenti, aggiorni le discipline ai mutamenti sopravvenuti, acceleri o semplifichi procedure.

In vista della soppressione dell'attività di cui all'articolo 9, comma 5, legge regionale 40/1996, relativa alla raccolta e diffusione a livello nazionale ed internazionale della documentazione inerente il processo di ricostruzione delle zone terremotate, va individuato un soggetto al quale trasferire la documentazione e le informazioni sinora acquisite attraverso l'attività dei due dirigenti con incarico di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996. Detto trasferimento si rende necessario poiché non è possibile esercitare la funzione attraverso le strutture della Direzione, essendo cessata definitivamente l'attività dei due dirigenti con incarico di studio e ricerca.

8. Esecuzione in via amministrativa di provvedimenti giurisdizionali

Nel sistema delle leggi sul terremoto, l'istanza al Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ha svolto un ruolo importantissimo come valvola di chiusura del sistema contributivo per situazioni non normate a livello legislativo. Si è trattato di un rimedio di carattere eccezionale volto al riesame di provvedimenti di diniego dei contributi pronunciati dai Sindaci-Funzionari delegati dei Comuni terremotati. Attraverso l'esperimento di tale rimedio sono stati emessi circa 6.000 pronunciamenti sia di accoglimento che di rigetto. I decreti di accoglimento fungevano da presupposto per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi da parte dei Sindaci-Funzionari delegati. Ora tale rimedio è stato soppresso dall'articolo 169 della legge regionale n. 50 del 1990 che ha abrogato l'articolo 69 della legge regionale n. 35 del 1979. Contestualmente alla soppressione del rimedio è stato previsto un regime transitorio per portare a compimento l'attività residua. A seguito di annullamento di alcuni decreti presidenziali disposto da sentenze pronunciate da organi della giustizia amministrativa, si prospetta una ripresa dell'attività in questione in termini quantitativamente non precisabili.

Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici

I N D I C E

1. Competenze del servizio
2. Dotazione organica
3. Funzione-obiettivo (32): Ricostruzione
- 3.1 Programma (32.1): Completamento ricostruzione aree terremotate
 - 3.1.1 U.P.B. (32.1.24.1.813) Spese per l'acquisto di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione
 - 3.1.1.1 Descrizione attività
 - 3.1.1.1.1 Attività connesse a incarichi professionali a soggetti terzi
 - 3.1.1.1.2 Trasferimenti ai Comuni di fondi per la redazione dei piani particellari e la dismissione delle aree occupate dai prefabbricati
 - 3.1.1.1.3 Acquisizione di mezzi e servizi necessari al funzionamento della struttura
 - 3.1.2 U.P.B. (32.1.24.1.811) Interventi edilizi nelle zone terremotate
 - 3.1.2.1 Descrizione attività
 - 3.1.2.1.1 Interventi diretti sul patrimonio abitativo già oggetto di intervento pubblico
 - 3.1.2.1.2 Operazioni di chiusura degli interventi realizzati in regime di contabilità speciale
 - 3.1.2.1.3 Acquisizione aree su cui insistono prefabbricati ad uso turistico minore

3.1.2.2 Obiettivi,

3.1.2.3 Programmi

3.1.2.4 Priorità

3.1.2.5 Direttive

3.1.2.6 Risorse

3.1.3 Attività di supporto e indirizzo tecnico

3.1.3.1 Descrizione attività

3.1.3.1.1 Attività tecnico operativa

3.1.3.1.2 Attività tecnico consultiva

3.1.3.2 Obiettivi

3.1.3.3 Programmi

3.1.3.4 Priorità

3.1.3.5 Direttive

3.1.3.6 Risorse

4. Scelte di gestione risorse finanziarie

1. Competenze del servizio

Le competenze del servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici sono definite dall'articolo 9, comma 4 della legge regionale 40/1996 come integrato dalla legge regionale 25/1999, articolo 14, comma 4 e con le limitazioni introdotte dalla legge regionale (n. 2/2000), articolo 7, commi 21, 22 e 23.

Il servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici ha una sfera di competenze composta, non solo di natura tecnica in senso stretto.

Oltre a svolgere le competenze assegnate all'omonimo servizio già della Segreteria generale straordinaria, il Servizio ha assorbito tutte le competenze funzionali già attribuite ad personam al Segretario generale straordinario, figura che è stata soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2000. Con la recente legge finanziaria 2000 il Servizio è stato privato di alcune competenze riguardanti la realizzazione diretta di interventi edilizi nelle zone terremotate già attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, e ora trasferiti ai Comuni.

Il Servizio, in particolare:

- a) cura la realizzazione dei residui interventi edilizi di cui all'articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990 intesi a rimediare i difetti di esecuzione delle opere strutturali negli edifici privati assoggettati ad intervento pubblico primario di riparazione e di ricostruzione nonché quelli di cui all'articolo 12 della legge regionale 53/1984 relativi alla realizzazione del minimo abitabile, già rientranti nella competenza funzionale del Segretario generale straordinario;
- b) cura la realizzazione dell'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano, di competenza del Comune omonimo, delegato alla Segreteria generale straordinaria, ai sensi della legge regionale n. 66 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) cura gli aspetti tecnici connessi all'aggiornamento dei costi, alle revisioni progettuali, alla predisposizione di disciplinari d'incarico-tipo per la direzione lavori in rapporto agli interventi già di competenza della Segreteria generale straordinaria trasferiti ai Comuni in forza dell'articolo 7 della legge regionale finanziaria 2000;
- d) cura la realizzazione dei residui interventi già di competenza della Segreteria generale straordinaria indicati all'articolo 6 della legge regionale 63/1983, che risultino già appaltati alla data del 31 dicembre 1999;
- e) cura gli adempimenti connessi alla cancellazione degli edifici danneggiati dagli elenchi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977;
- f) cura l'istruttoria tecnica sui progetti esecutivi delle opere pubbliche, di pubblica utilità e di ogni altra categoria di opere soggette a contribuzione regionale con spesa a carico dei capitoli assegnati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo; fornisce altresì supporto agli enti locali per quanto concerne gli adempimenti di carattere tecnico connessi all'edilizia abitativa privata;
- g) coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1998, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne i progetti delle opere di consolidamento antisismico degli edifici, provvedendo altresì al pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni dell'organo medesimo;
- h) provvede agli adempimenti preordinati alla stipulazione degli atti contrattuali già di competenza della Segreteria generale straordinaria quali appalti, forniture, incarichi professionali, collaborazioni, rilevazioni, consulenze, accertamenti, ivi comprese le incombenze connesse alla nomina dei collaudatori delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate con i finanziamenti della legge regionale 63/1977;
- i) provvede alla liquidazione delle spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 33/1984.
- Provvede allo svolgimento dei compiti già assegnati alla competenza del Segretario generale, straordinario e, in particolare, cura:
- l) le incombenze tecniche ed amministrative connesse alla chiusura di tutti gli interventi attuati in regime di contabilità speciale, già intestata al Segretario generale straordinario, e ora soppressa con la legge regionale 10/1995;
- m) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24/1979, dei mezzi e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture già della Segreteria generale straordinaria con sede in Udine;

- n) il finanziamento delle spese per l'acquisizione di aree da parte dei Comuni occupate da prefabbricati per usi turistico-sociali, nonché al pagamento delle spese per il ripristino delle aree dismesse dai prefabbricati e per il ristabilimento dei relativi confini, ed inoltre al pagamento delle indennità di occupazione ai proprietari delle aree già occupate dai prefabbricati medesimi.

2. Dotazione organica

L'organico del servizio, oltre al dirigente preposto, comprende 1 consigliere f.e.c., 1 consigliere tecnico, 1 geometra disegnatore, 1 segretario amministrativo, 1 segretario contabile, 1 agente tecnico e 1 coadiutore dattilografico.

Tutto il personale non dirigente è dotato di PC; gli elaboratori sono collegati in rete locale.

3. Funzione-obiettivo: Ricostruzione

L'attività del servizio si colloca nelle linee di intervento finalizzate al completamento del processo di ricostruzione delle zone terremotate.

3.1 Programma (32.1): Completamento ricostruzione zone terremotate

3.1.1 U.P.B. (32.1.24.1.813): Spese dirette per l'acquisizione di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione

3.1.1.1 L'unità previsionale di base comprende attività con spesa di parte corrente riconducibile a tre filoni principali.

3.1.1.1.1 Attività connessa a incarichi conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Le fattispecie interessanti l'attività del Servizio sono quelle relative alla gestione dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9, legge regionale 30/1988 e agli incarichi di collaudo conferiti dal Direttore di servizio ai sensi degli articoli 11, legge regionale 35/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

3.1.1.1.2 Trasferimenti ai Comuni di fondi per la liquidazione delle spese tecniche per la realizzazione di processi di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 33/1984, per il finanziamento delle spese connesse alla dismissione delle aree occupate dai prefabbricati (indennità di occupazione e spese di ripristino). Le attività connesse alle aree erano attribuite alla competenza esclusiva della soppressa figura del Segretario generale straordinario.

3.1.1.1.3 L'acquisizione dei mezzi e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture già costituenti la Segreteria generale straordinaria, attività già di competenza esclusiva del Segretario generale straordinario.

3.1.1.2 Obiettivi

Gli obiettivi da raggiungere per le diverse attività suindicate vengono così definiti.

Per l'attività 3.1.1.1 si dovrà provvedere, limitatamente agli interventi appaltati anteriormente al 31 dicembre 1999 ed avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 39, 1° comma, legge regionale 1/2000, alle nomine che si rendessero necessarie ed ai successivi adempimenti amministrativi; l'azione di coordinamento dell'attività dell'Organo di consulenza tecnica ex articolo 9 legge regionale 30/1988 dovrà essere indirizzata al fine di garantire il perfezionamento dell'istruttoria tecnica di tutti i progetti esecutivi che perverranno nel corso dell'esercizio.

Per l'attività 3.1.1.2 l'obiettivo è dar corso ai pagamenti e ai finanziamenti a misura che venga prodotta dagli enti interessati la relativa documentazione.

Per l'attività 3.1.1.3 l'obiettivo è garantire la operatività dei Servizi incaricati della gestione del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

3.1.1.3 Programmi da attuare

In termini tecnici ed amministrativi sono quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi sopra citati.

3.1.1.4 Priorità

Trattasi di attività finanziate con capitoli di spesa corrente o di natura strumentale all'attività degli Uffici o relative a fattispecie per cui sussiste un obbligo giuridico dell'Amministrazione a provvedere; non si ritiene di fissare alcuna priorità.

3.1.1.5 Direttive

Considerata la natura delle attività comprese nella U.P.B. non si rendono necessarie particolari direttive circa l'azione amministrativa da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi succitati.

3.1.1.6 Risorse

Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate a sopperire alle necessità del settore di programma si fa rinvio alla tabella sottoriportata:

Tabella U.P.B. 32.1.24.1.813

ATTIVITÀ	CAPITOLO	DISPONIBILITÀ DI BILANCIO
Collaudi	461	-
Compensi O C T L R. 30/88	463	-
Spese funzionamento S.G.S	9422	239.249.712
Spese ripristino aree	9438	2.231.243.321
Piani ric. particellare	9447	500.200.000

3.1.2 U.P.B. (32.1.24.2.811) Interventi edilizi nelle zone terremotate

3.1.2.1 L'unità previsionale di base raccoglie in se attività già di competenza esclusiva della soppressa figura del Segretario generale straordinario e inquadrabili nelle seguenti attività.

3.1.2.1.1 Interventi sul patrimonio abitativo già og-

getto di intervento pubblico di riparazione e/o ricostruzione; questi riguardano due fattispecie e cioè il completamento, nei termini del cosiddetto minimo abitabile, di interventi di riparazione con intervento pubblico ex legge regionale 30/1977 e l'esecuzione di interventi risarcitori di opere non correttamente eseguite da imprese fallite o comunque cessate.

3.1.2.1.2 Operazioni per la chiusura tecnico-amministrativa degli interventi effettuati nell'ambito della «contabilità speciale» intestata al Segretario generale straordinario. L'attività, che si attua a valere su risorse finanziarie in conto residui, si articola in svariate subattività (approvazione atti contabilità finale e liquidazioni rate di saldo, rimborsi ai Comuni di somme anticipate dagli stessi per spese generali ed espropriazioni, pagamenti a professionisti per direzione lavori, progettazione e collaudi, eventuali spese connesse al contenzioso sugli interventi conferiti in contabilità speciale). Comporta una mole di lavoro estremamente rilevante, trattandosi di documentare all'Organo di controllo (Ragioneria generale - sede di Udine) la fase finale di un procedimento amministrativo i cui precedenti sono del tutto ignoti al medesimo, in quanto già soggetti al controllo - successivo - del Servizio dei rendiconti della Ragioneria generale di Trieste e della Corte dei conti. Alle operazioni di chiusura della soppressa contabilità speciale si possono affiancare anche quelle relative al finanziamento dei maggiori oneri per perizie suppletive e di variante per opere pubbliche sovra comunali, attività per cui sussiste una modestissima disponibilità in conto residui.

3.1.2.1.3 L'attività riguarda il finanziamento dell'acquisizione da parte dei Comuni delle aree su cui esistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale e minore. L'attività è conseguente alla riapertura di termini disposta dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 1/2000.

3.1.2.2 Obiettivi

Per l'attività 3.1.2.1.1 l'obiettivo da raggiungere è quello di pervenire all'affidamento dei lavori non ancora appaltati, ricorrendo alle procedure, semplificate di cui all'articolo 8 legge regionale 31/1996.

Per l'attività 3.1.2.1.2 l'obiettivo è di pervenire alla definizione del maggior numero possibile delle posizioni, per le quali non sussistono nei rapporti con l'impresa situazioni di contenzioso pendente, utilizzando le disponibilità degli addetti non più dedicate alle attività devolute ai Comuni dalla legge regionale (n. 2/2000); nei confronti delle Amministrazioni comunali ad un identico obiettivo si affianca quello di individuare l'entità reale dei fabbisogni finanziari residui al fine di evidenziare eventuali disponibilità di risorse.

Per l'attività 3.1.2.1.3 si prevede di pervenire all'erogazione di quei finanziamenti per i quali verrà prodotta nel corso dell'esercizio la necessaria documentazione.

3.1.2.3 Programmi da attuare

In termini tecnico amministrativi sono quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti.

3.1.2.4 Priorità

Non si ritiene necessario fissare alcun ordine di priorità particolare per le attività su elencate, trattandosi come già evidenziato di attività con assolute prevalenze in conto residui.

3.1.2.5 Direttive

Nell'attività di rimborso ai Comuni di spese per espropriazioni sostenute dagli stessi per la realizzazione di opere pubbliche e ambiti unitari di ricostruzione delegati alla Segreteria generale straordinaria non si darà corso a pagamenti derivanti da atti assunti dai Comuni al di fuori delle ordinarie procedure espropriative.

3.1.2.6 Risorse

Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate a sopperire alle necessità del settore di programma si fa rinvio alla tabella sottoriportata:

Tabella U.P.B. 32.1.24.2.811

ATTIVITÀ	CAPITOLO	DISPONIBILITÀ DI BILANCIO
Anticipazioni minimi abitabili	9537	272.064.083
Interventi risarcitori	9555	325.194.672
Ex contabilità speciale	466	-
	472	-
Maggiori oneri per perizie	9518	-
Aree villaggi turistici	9543	347.449.068

3.1.3 Attività di supporto e indirizzo tecnico nell'opera di ricostruzione

3.1.3.1 Le attività di supporto e indirizzo tecnico, non produttive di provvedimenti di spesa di competenza del Servizio, viene delineata in questa sede per la rilevanza delle risorse umane che la stessa assorbe.

Tale attività può essere articolata in un settore a carattere operativo e in un settore ove prevalgono le funzioni più prevalentemente consultive in materia tecnica.

3.1.3.1.1 Attività tecnico operativa

- adempimenti finalizzati alla stipula dei contratti di residua competenza della struttura;
- vigilanza sulla gestione dei lavori appaltanti e adempimenti finalizzati all'emissione dei titoli di spesa per i medesimi;
- istruttoria tecnica sui programmi e sui progetti delle opere pubbliche e di pubblica utilità e di ogni altre categorie di opera con spesa a carico dei capitoli assegnati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza;
- accertamenti di regolare esecuzione degli interventi privati di edilizia residenziale;

- coordinamento e supporto tecnico al Servizio a vocazione amministrativa e alle Amministrazioni comunali interessate per quanto attiene gli interventi trasferiti alle medesime in forza dell'articolo 7, commi 21, 22 e 23 della legge regionale (n. 2/2000), con specifico riferimento alle problematiche relative all'aggiornamento dei costi, alle revisioni progettuali, alla predisposizione di disciplinari tipo per la Direzione lavori;
- adempimenti annessi alla cancellazione degli elenchi approvati con D.P.G.R. ai sensi dell'articolo 8 legge regionale 30/1977 di edifici danneggiati dagli eventi sismici, nei casi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 26/1988;
- adempimenti connessi alla gestione degli incarichi professionali conferiti dalla Direzione nell'ambito degli interventi nelle zone terremotate;
- elaborazione delle direttive tecniche per il recupero del compendio Castellano di Colloredo di Monte Albano e sviluppo dei bandi di gara per la progettazione dell'intervento.

3.1.3.1.2 Attività tecnico-consulativa

In questo settore si individuano le seguenti fattispecie:

- supporto tecnico all'Organo di indirizzo politico e al Direttore regionale nella elaborazione degli atti di rispettiva competenza;
- emanazione di atti di indirizzo tecnico tramite circolari, istruzioni tecniche e orientamento propositivi rivolti ai soggetti che beneficiano del concorso finanziario regionale con spesa a carico dei capitoli alimentati con il Fondo di solidarietà per gli interventi nelle zone terremotate;
- consulenza tecnica all'Ufficio legislativo e legale e al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza nel contenzioso civile e/o amministrativo in cui sia parte l'Amministrazione regionale, limitatamente agli interventi nelle zone terremotate.

3.1.3.2 Obiettivi

Gli obiettivi per l'anno 2000 consistono nel prestare, sul piano tecnico, la collaborazione più qualificata e tempestiva all'Organo di indirizzo politico, al Direttore regionale e al corrispondente Servizio a vocazione amministrativa nonché, nei limiti delle risorse umane disponibili alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici.

3.1.3.3 Programmi

Le attività del settore sono in larga misura sottratte a una azione programmatica, trovando origine nelle esigenze di soggetti esterni al Servizio.

3.1.3.4 Priorità

Trattandosi di attività strumentali ai compiti di isti-

tuto, non viene fissato alcun particolare ordine di priorità.

3.1.3.5 Direttive

Curare con particolare impegno i problemi ancora aperti della ricostruzione per la soluzione dei quali si richiede un specifico supporto tecnico.

3.1.3.6 Risorse

Trattasi di attività strumentali, non richiedono per la loro attuazione risorse finanziarie. Si deve comunque prendere atto delle limitazioni poste all'attività dalle limitate risorse umane.

4. Scelte di gestione risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 legge regionale FIN 2000 la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla U.P.B. 32.1.24.1.813 indicate al paragrafo 3.1.1 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 461, 9422 e 9438 al Direttore del Servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici, che ha assunto le competenze già proprie della soppressa figura del Segretario generale straordinario e per quanto riguarda i capitoli 463 e 9447 al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata in via di esaurimento, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

La gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla U.P.B. 32.1.24.2.811 indicata al paragrafo 3.1.2 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 9537 e 9555 al Direttore del Servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici, che ha assunto le competenze già proprie della soppressa figura del Segretario generale straordinario e per quanto riguarda il capitolo 9543 al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata in via di esaurimento, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

Direzioni provinciali dei Servizi Tecnici

Premessa

Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici sono state istituite, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 22/1967, al fine di esercitare, in primo luogo, le funzioni, già di competenza degli Uffici del Genio civile, trasferite alla Regione dallo Stato, in base alle norme di attuazione dello Statuto regionale.

Successivamente, pur tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale n. 10/1988 in materia di devoluzione di funzioni agli enti Locali, con la normativa che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico, con

il D.P.R. n. 469/1987 di trasferimento di ulteriori competenze dallo Stato alla Regione, nonché con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale n. 7/1988, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 61/1988 (con la quale ultima, tra l'altro, si è instaurato un particolare rapporto collaborativo a favore della Direzione regionale dell'ambiente), le competenze delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, così denominate dalla citata legge regionale 7/1988, si sono ulteriormente accresciute e diversificate.

Si precisa, infatti, che - oltre ad esercitare un ruolo particolare nell'ambito dell'Amministrazione regionale e, soprattutto, nei confronti delle Direzioni regionali competenti alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico - le Direzioni provinciali dei servizi tecnici si vedono anche riconosciute da singole leggi di settore competenze autonome, di carattere prevalentemente amministrativo (di tipo concessorio ed autorizzatorio), pari a quelle normalmente attribuite alle Direzioni regionali.

La vastità e la diversità delle competenze trova riscontro, anche se non in tutte le Direzioni provinciali, nel numero dei dipendenti assegnati alle medesime che, equiparate a Servizio, hanno entità di organico pari o superiore alle dotazioni di personale di alcune Direzioni regionali.

Edilizia

1) *Adempimenti formali e tecnici di cui alla legge regionale 27/1988* (attività di verifica e vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche specifiche nelle zone dichiarate sismiche - legge 64/1974 - e ricezione delle denunce relative alle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica - legge 1086/1971).

Tale attività si esplica mediante la ricezione delle «comunicazioni-denunce» prescritte dalla legge regionale 27/1988 per tutte le opere, pubbliche e private, relative a qualsiasi costruzione, riparazione strutturale e sopraelevazione, con conseguente emissione di atto autorizzativo, previo parere dell'apposita Commissione tecnica provinciale nei casi di verifica obbligatoria ed a campione. È obbligatoria la verifica di tutti i progetti di edifici pubblici ed in genere di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero di quelli relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività. I progetti di tutte le altre opere sono soggette a verifica tecnica a campione. L'impegno per gli Uffici è quindi di rilievo sia sul piano qualitativo che quantitativo, oltre che particolarmente delicato in relazione all'accertamento, anche mediante sopralluogo, di eventuali violazioni penali, con la conseguente testimonianza in giudizio.

2) *Demanio regionale*

Il Servizio tecnico gestione degli immobili (istituito con legge regionale 39/1993 - articolo 15), Servizio fun-

zionalmente dipendente dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, può avvalersi di fatto - ai sensi dell'articolo 16 della legge medesima - (previa autorizzazione del Direttore regionale dell'edilizia) delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per l'espletamento delle attribuzioni relative alla progettazione e direzione delle opere regionali nell'ambito territoriale di competenza. L'attività in un prossimo futuro potrebbe avere notevoli accrescimenti in vista della realizzazione delle nuove sedi regionali di Udine e Pordenone.

3) Legge regionale 46/1986 (articoli 8 - 13 - 31)

La legge regionale n. 46/1986, che disciplina le opere pubbliche e d'interesse pubblico, demanda ai Direttori provinciali dei servizi tecnici la determinazione della spesa ammissibile a contributo per quanto concerne gli enti pubblici ed il parere per beneficiari privati su tutti i progetti esecutivi di opere soggette a contribuzione, esclusi quelli sottoposti al parere del C.T.R. Tale attività si rivolge ad una vastità e diversità di settori (edilizia scolastica, turistica, di valore ambientale e culturale, di culto, nonché edilizia varia residuale), che richiede da parte dei funzionari una preparazione specifica ed approfondita della legislazione di finanziamento di ogni tipologia di spesa e delle molteplici norme tecniche. Inoltre, nella fase di rendicontazione dell'opera - ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 46/1986 - vengono svolti gli adempimenti tecnici per tutte le predette tipologie di opere e viene predisposta anche la stesura della relazione acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli operatori privati beneficiari dei contributi concessi dalle diverse Direzioni regionali, considerata la spesso rilevante entità del finanziamento, la particolare natura dell'opera e le interconnessioni tecnico-amministrative.

4) Articolo 114 della legge regionale 52/1991

Su richiesta dei Comuni, sulla scorta della documentazione agli atti a seguito del sopralluogo di rito e della verifica dell'andamento del valore di mercato in sito, viene determinato il valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche.

5) Articolo 17 della legge regionale 18/1986

Con le stesse modalità e procedure sopra indicate, viene predisposto il parere di congruità per acquisti di aree o di immobili ammessi al finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18/1986 (beneficiari A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) e Comuni).

Trattasi di attività di particolare rilievo e responsabilità, poiché richiede notevoli approfondimenti in un ambito sempre ipotetico quale quello dell'estimo e per importi spesso considerevoli.

6) Legge 4 novembre 1963 n. 1457 e successive modificazioni (provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963)

Trattasi di competenza peculiare della Direzione provinciale di Pordenone, che comporta un'attività

istruttoria tecnica, compresa la redazione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione (Direzione regionale dell'ambiente), nonché sorveglianza e collaudazione.

Urbanizzazioni primarie

1) Ammissibilità a contributo di opere di urbanizzazione primaria

Si richiama quanto già evidenziato al punto 4) del paragrafo Edilizia circa l'attività di determinazione della spesa ammissibile a contributo. Anche in questo caso tale attività attiene ad una vastità e diversità di settori (acquedotti e fognature, impianti di depurazione, metanizzazioni, smaltimento rifiuti, infrastrutture commerciali ed industriali, opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana, ecc.).

Inoltre, la medesima attività comporta il controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità, riferita agli aspetti tecnico-amministrativi, della concessione dei contributi, accertando, in particolare, per il buon fine degli stessi, che le opere previste dagli elaborati progettuali appartengano alle categorie che le singole leggi d'intervento prevedono di poter finanziare e verificando, se del caso, il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché individuando i lavori principali nelle ipotesi di contribuzioni a privati.

Relativamente alle opere di questi ultimi, l'attività delle Direzioni provinciali consiste in un vero e proprio esame tecnico, che si differenzia da quello espletato dal C.T.R. solo per l'importo dei relativi progetti, e che riguarda comunque ogni aspetto relativo alla regolarità tecnico-giuridica dell'intervento ed all'osservanza di normative tecniche quali presupposti per la fruizione dei contributi, nonché nella determinazione della spesa ammissibile.

2) Autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche

Detta attività è esercitata ai sensi del Titolo III del R.D. 1775/1933 e dell'articolo 31, IV comma, della legge regionale 46/1986. Le «autorizzazioni» rilasciate dagli Uffici attengono a tutte le linee elettriche fino a 150.000 Volt e comportano, oltre che risvolti tecnici, anche amministrativi di particolare rilevanza, in quanto con il decreto autorizzativo viene tra l'altro accertata e dichiarata (se richiesta) la pubblica utilità dell'opera. Trattasi di un iter procedurale lungo e complesso, prevedendo l'esame e l'approvazione di un progetto, l'acquisizione e la verifica di numerosi nulla-osta, autorizzazioni e pareri, l'emissione del decreto autorizzativo, concludendosi con il collaudo dell'impianto elettrico.

Per effetto della nuova normativa nazionale di riassetto del settore della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, le domande nello scorso anno avevano subito una certa contrazione numerica. Esaurite le cause di questo rallentamento, si prevede nei

prossimi mesi un consistente riavvio delle attività e quindi l'aumento del carico di lavoro degli addetti.

Idraulica

1) Adempimenti per concessioni di piccole derivazioni d'acqua

Relativamente alle concessioni di piccole derivazioni ed alle licenze di attingimento di acque pubbliche, nonché alle ricerche di acque sotterranee, di cui al T.U. n. 1775/1933, le Direzioni provinciali continuano a svolgere tutta l'attività istruttoria, compresa la sottoscrizione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione, nonché di sorveglianza e collaudo.

Qualora dovesse essere adottato il regolamento regionale in materia di semplificazione delle procedure di concessione, fra l'altro, finalizzato a regolarizzare le pregresse situazioni di abusivismo, è ipotizzabile un notevole incremento delle domande, non gestibile dall'attuale dotazione di personale.

L'adozione del medesimo regolamento comporterebbe, inoltre, la necessità di definire numerose pratiche per gli adempimenti attualmente di competenza della Direzione regionale dell'ambiente.

Il complesso iter istruttorio, reso già più problematico a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 275/1993 e dalla L. 36/1994, è stato ulteriormente aggravato dalle difficoltà di carattere interpretativo ed applicativo derivanti dalla recentissima normativa statale in materia (decreto legislativo n. 152/1999 - D.P.R. n. 238/1999 - legge 13/1999).

2) Polizia delle acque pubbliche

Relativamente all'attività di polizia delle acque pubbliche (trasferita alla Regione ai sensi del D.P.R. 469/1987), la competenza delle Direzioni provinciali è riferita all'istruttoria: ricezione delle domande e riscontro ai sensi della legge regionale 29/1992; esame degli atti tecnici; eventuale sopralluogo; formulazione del parere e trasmissione alla Direzione regionale dell'ambiente.

Oltre alla normale attività istruttoria inerente le istanze di nulla-osta idraulico (in costante aumento), sono sempre più numerose le segnalazioni per la verifica sul territorio di inosservanza delle vigenti norme e di situazioni di potenziale pericolo derivante da esondazioni per cause varie.

Il notevole carico di lavoro, richiede un impegno tecnicamente qualificato, e non tutte le quattro strutture sono dotate di risorse sufficienti.

Ai fini operativi, mancano tuttora gli strumenti pianificatori settoriali (piani di bacino) che consentano l'espletamento delle istruttorie con piena cognizione di causa, e quindi con efficacia ed in armonia con scelte generali già adottate.

3) Opere idrauliche

La legge regionale 7/1988, come modificata dalla legge regionale 61/1988, attribuisce alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, particolari compiti di collaborazione nei confronti della Direzione regionale dell'ambiente circa l'esecuzione di opere idrauliche.

In questo ambito le Direzioni provinciali svolgono l'accertamento di conformità delle opere di sistemazione idraulica date in delegazione amministrativa. In particolare tali accertamenti riguardano la conformità dei lavori eseguiti al progetto esecutivo o successive perizie, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo e contabile.

Il notevole carico di lavoro delle diverse aree di attività, rapportato alla carenza di personale soprattutto tecnico, risulta ulteriormente aggravato dalla continua evoluzione delle norme di settore che si traduce in necessità di continui cambiamenti e adattamenti delle procedure e della loro gestione informatizzata.

Ciò rende maggiormente necessarie, al riguardo, direttive e istruzioni da parte della Direzione regionale dell'ambiente, ed impone un urgente completamento dei programmi informativi relativi alle procedure INO, IPD e ILA da parte dell'I.N.S.I.E.L. S.p.A..

Edilizia residenziale pubblica

1) Agevolata (legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni)

La gestione delle pratiche contributive di edilizia comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

- Informazioni al pubblico e ricevimento documentazione necessaria per la definizione soprattutto delle pratiche cosiddette «atipiche», nonché la definizione delle residue liquidazioni definitive.
- Controllo dei dati forniti da tutti i Comuni circa il rispetto dell'obbligo di residenza nell'alloggio da parte dei beneficiari (articolo 200 della legge regionale 5/1994).
- Istruttoria amministrativa e conseguente decretazione (limitatamente alle pratiche residue di agevolazioni ex articoli 88 e 94) per l'erogazione e liquidazione dei contributi già concessi.
- Istruttoria amministrativa ed emissione di decreti cosiddetti «atipici» relativi a provvedimenti di revoca (per inosservanza obblighi, per estinzione anticipata di mutuo, per estinzione anticipata debito residuo ex articolo 94, ecc.), di recupero di somme, trasferimento di contributo causa decesso o separazione, rateazione, ecc.
- Istruttoria amministrativa e decretazione conseguente alla rinegoziazione dei tassi di interesse.
- Adempimenti relativi alla cancellazione di ipoteca.
- Risposte ad eventuali rilievi formulati dall'organo di controllo e relazioni per controdeduzioni a ricorsi al T.A.R. o al Capo dello Stato.

Inoltre (articolo 33/bis della legge regionale 75/1982

come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 45/1993) sono previste verifiche tecniche (caratteristiche del lusso, dell'adeguatezza del 2° alloggio, della congruità della spesa, della tipologia urbanistica del recupero, delle aree di stretta pertinenza dell'intervento) che avvengono sulla base di un'analisi della documentazione in atti nonché attraverso sopralluoghi in sito.

2) *Convenzionata*

La gestione delle pratiche contributive di edilizia convenzionata comporta lo svolgimento di attività analoghe a quelle inerenti l'edilizia agevolata sopradescritte, peraltro già complesse ed articolate, in quanto ogni singola pratica, oltre a riguardare interventi di maggiore entità e dimensione, si riferisce a più beneficiari e comporta quindi un'attività istruttoria maggiormente impegnativa sia nella fase di concessione, liquidazione e frazionamento dei contributi che nella fase di decretazione cosiddetta «atipica».

Dal punto di vista tecnico, l'attività comporta l'istruttoria finalizzata all'emissione, da parte del Direttore provinciale, del parere ai fini della convenzione su progetti e varianti sostanziali degli stessi, presentati dagli operatori (cooperative, A.T.E.R. e imprese).

Si prevede lo svolgimento di tutte le attività sopradescritte, sia inerenti l'edilizia agevolata che convenzionata; particolarmente intensa si presume sarà la decretazione cosiddetta «atipica», anche se di difficile puntuale quantificazione, dato il consistente numero di segnalazioni pervenute lo scorso anno e che si prevede continueranno a pervenire numerose, relative soprattutto ad estinzioni di mutui in via anticipata, estinzioni anticipate del debito residuo ex articolo 94, rinegoziazioni dei tassi di interesse, ecc.

3) *Agevolata sotto forma di contributi una-tantum (articolo 5 legge regionale 4/1999)*

L'attività consiste nella raccolta delle domande dei beneficiari, nella loro istruttoria, nella predisposizione dei provvedimenti di concessione ed erogazione. Attualmente investe solo la Direzione provinciale di Trieste.

4) *Sovvenzionata (articolo 27, legge regionale 24/1999)*

L'attività si esplica nella istruttoria ai fini della determinazione della spesa ammissibile su progetti presentati dagli organi predisposti (A.T.E.R. - ex I.A.C.P. e Comuni).

Affari amministrativi, generali e contabili

1) *Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi regionali di cui alla legge regionale 53/1985 (edilizia di culto)*

Trattasi di un settore che comporta un'attività tecnica ed amministrativa particolarmente delicata e complessa, in quanto gli interventi ammessi a contributo sono di una certa entità, a volte anche di notevoli dimensioni (ad esempio, costruzione di nuove chiese), e rive-

stono un rilevante interesse per la collettività (opere di interesse pubblico). Inoltre, spesso, gli interventi suddetti riguardano edifici che per il loro particolare valore artistico-ambientale sono soggetti a parere della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, culturali, archeologici, artistici e storici, oltre che della Commissione diocesana per l'arte sacra. Trattandosi poi di contributi concessi non ad enti pubblici, l'attività degli Uffici è particolarmente impegnativa in quanto riguarda le varie fasi di esecuzione dell'opera, le anticipazioni per accertamenti tecnici, concludendosi con l'approvazione della rendicontazione finale e la liquidazione definitiva dei contributi.

Nell'anno 2000 si completerà la decretazione per la concessione dei contributi su fondi dell'esercizio finanziario 2000.

Si provvederà inoltre all'approvazione delle contabilità finali pervenute e che perverranno, emettendo i relativi decreti di liquidazione definitiva dei contributi ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 46/1986, nonché alla conferma dei contributi concessi nei casi di presentazione di perizie suppletive e di variante o di rifissazione del termine di ultimazione lavori (ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della medesima legge regionale 46/1986).

Per quanto riguarda le nuove domande, che perverranno entro il 31 marzo 2000, si provvederà alle necessarie istruttorie, ultimata la quale si invierà alle Autorità religiose competenti la richiesta di parere sulle domande stesse con l'indicazione della priorità, e si determinerà, per ciascun intervento, la spesa ammissibile a contributo. Dopo l'approvazione del piano di riparto dei fondi disponibili, verrà data comunicazione agli interessati dell'avvenuta ammissione a finanziamento, con l'invito a produrre, entro i termini prefissati, tenuto conto dell'esercizio finanziario in cui saranno disponibili i relativi fondi e compatibilmente con i tempi di conclusione delle precedenti fasi del procedimento, il progetto esecutivo e tutta la documentazione necessaria ai fini della concessione dei contributi. Per le pratiche finanziabili nel 2000, per le quali sarà presentata la documentazione in tempo utile, potranno essere emessi i relativi decreti di concessione.

È tuttora irrisolta la problematica relativa all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 7/ter della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985 e successivamente modificato dall'articolo 25 della legge regionale 31/1995, per le pratiche contributive per cui le Amministrazioni provinciali, enti delegati, non erano potute addivenire alla determinazione definitiva dei contributi, in carenza della relativa documentazione di spesa. Ai fini della soluzione del problema, sarà necessario adottare un'apposita norma legislativa.

2) *Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi di cui alla legge 10/1991 (risparmio energetico)*

Qualora dovesse essere riaperto tale canale contributivo, per effetto dell'assegnazione di nuovi fondi statali, la relativa attività di gestione competerebbe alle Direzioni provinciali.

L'attività relativa a tali pratiche richiede conoscenza approfondita della specifica normativa in materia di uso razionale e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, nonché di risparmio energetico; tale attività riguarda sia l'esame degli elaborati progettuali (oltre che, naturalmente, della documentazione amministrativa), sia la verifica della regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo (certificata da un tecnico professionalmente abilitato).

3) *Attività di collaborazione con il Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici*

Ai sensi della circolare n. 2/1999 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta, le Direzioni provinciali dei servizi tecnici continuano a svolgere l'attività di ricezione dei bandi di gara e delle informazioni relative alle gare esperite per conto della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici fino all'avvio della sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici identificata nel Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici, e contestualmente l'inizio dell'attività della rete telematica di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999.

Le Direzioni provinciali costituiscono inoltre punto di riferimento sul territorio per le stazioni appaltanti e per le imprese per la soluzione di problematiche interpretative e di applicazione della complessa normativa in materia di appalti di lavori pubblici.

4) *Istruttoria per la nomina dei collaudatori (articolo 37 legge regionale 46/1986)*

Trattasi di attività avente ad oggetto la verifica della completezza e della regolarità della documentazione contabile, come disposto dalla circolare n. 9 del 12 giugno 1987, con l'indicazione dell'importo dello stato finale dei lavori a base d'asta, dei nominativi dei professionisti intervenuti direttamente sui lavori e pertanto incompatibili con la nomina a collaudatore, nonché l'individuazione delle categorie principali delle opere eseguite.

5) *Consulenza giuridico-amministrativo-legale per tutte le competenze delle Direzioni, anche a beneficio di soggetti esterni (enti pubblici e soggetti privati)*

Tale attività comprende la quotidiana e sistematica verifica della normativa e della giurisprudenza ai fini del puntuale aggiornamento di tutti i dipendenti della Direzione provinciale, nonché la consulenza giuridica per le problematiche che investono i diversi rami del diritto, e, in particolare, quello amministrativo, e la predisposizione di relazioni, osservazioni sui disegni di legge, controdeduzioni a ricorsi al T.A.R. o al Capo dello Stato.

6) *Segnalazioni alla Procura della Repubblica presso la Pretura di presunte violazioni di rilevanza penale, e - in particolare - alle legge regionale 27/1988, legge 1086/1971 e legge 64/1974, per costruzioni in zona sismica ed in conglomerato cementizio armato; decretazione relativa alla sospensione lavori*

Trattasi di attività in un settore molto delicato, conseguente ad accertamenti tecnici o a segnalazioni da parte della Sezione edilizia e che comprende anche contatti, sia formali che informali, con la Procura, nonché testimonianze in giudizio davanti al Tribunale.

7) *Determinazione definitiva della spesa ammissibile a contributo per opere pubbliche ex legge regionale 45/1982, per le opere regionali in delegazione amministrativa e per opere di privati di interesse pubblico ex legge regionale 46/1986 (relazioni acclarenti)*

Tale attività rientra nell'ambito delle competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici a favore delle diverse Direzioni regionali per opere di edilizia varia (residenziale sovvenzionata, sanitaria, sportiva, socio-assistenziale, culturale, cimiteriale, municipale, ed inoltre: opere idrauliche, di smaltimento rifiuti, igieniche e sanitarie, impianti di depurazione, acquedotti, fognature, zone industriali e commerciali, infrastrutture primarie varie, ecc.). Essa comporta il controllo, da un lato, della documentazione di contabilità finale, secondo la normativa sui lavori pubblici (R.D. 350/1895) - per tutte le opere pubbliche e per quelle di privati per le quali sia stato imposto dall'organo concedente il rispetto di tale normativa - dall'altro, del prospetto riassuntivo di spesa corredato dalla relativa documentazione (fatture) - per le altre opere di privati assoggettate a collaudo - al fine di determinare, a consuntivo, la spesa definitivamente ammissibile a contributo, attestando, nel contempo, la regolarità dei rapporti tra la Regione ed il beneficiario e la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo.

8) *Attività amministrativa inerente alla gestione delle pratiche contributive di cui alla legge sul Vajont (legge 1457/1963), per la parte di competenza della Direzione provinciale*

Trattasi di competenza peculiare della Direzione provinciale di Pordenone in una materia inizialmente attribuita al Genio civile.

È materia molto complessa, che richiede approfondimenti giuridici nel campo del diritto civile e delle successioni in particolare; in alcune situazioni è tuttora in corso il contenzioso giudiziale.

9) *Certificazioni relative agli esiti delle pubblicazioni degli avvisi ad opponendum (articolo 360 della legge 2248/1865 - allegato F e articolo 93 del R.D. 350/1895)*

Trattasi di un'attività di certificazione (attribuita al Direttore provinciale dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 46/1986), che viene

espletata su richiesta dei Comuni e degli altri Enti locali o anche di Direzioni regionali che - prima di pagare la rata di saldo dei lavori di esecuzione di un'opera pubblica all'impresa esecutrice - debbono accertarsi che non vi siano crediti di terzi verso l'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi.

10) Contabilità speciale - Contabilità del Funzionario delegato per spese postali ed economali

La contabilità speciale inerisce alla gestione dei depositi in conto corrente presso la Tesoreria regionale per le spese di istruttoria e sorveglianza relative alle concessioni di piccole derivazioni e alle licenze di attingimento di acque pubbliche, nonché alle ricerche di acque sotterranee,

La contabilità del Funzionario delegato inerisce alla gestione degli ordini di accreditamento per spese postali ed economali necessarie al funzionamento dell'Ufficio.

11) Affari del personale - Protocollo ed archivio - Copia - Attività del vice-consegnatario - Servizi generali

Oltre alle competenze di rilevanza «esterna», le Direzioni provinciali - essendo uffici periferici - devono farsi carico autonomamente di tutte quelle attività organizzative e gestionali interne che, di solito, non spettano ai singoli Servizi, bensì alle Direzioni regionali.

Le stesse dimensioni degli uffici determinano inoltre una conseguente attività di rilievo da parte del vice-consegnatario.

Riepilogo delle scelte di gestione

Articolo 8, comma 92 legge regionale 2/2000 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle U.P.B. indicate nel seguente prospetto, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata, sulla base di scelte gestionali risalenti al passato, o comunque di attività completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità:

Servizio edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili

U.P.B.	CAPITOLO
8 1 24 2 24	3304, 3307
8 1 24 2 159	Tutti i capitoli
8 1 24 2 163	3282, 3298
8 1 24 2 865	3242
8 1.24.2 885.	3241
9 1.24.2 177	3374, 3377, 3389, 3411
9 1 24.2.178	3430

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 3340 e 3443 (della U.P.B. 8.2.24.2.787) nonché sui capitoli 3380, 3381, 3431, 3432, 3444, 3445, 3441 e 3470 (della U.P.B. 9.1.24.2.177), atteso che la legge di bilancio identifica direttamente i beneficiari, rimane in capo al Direttore del servizio.

Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per la casa e arredo urbano

U.P.B.	CAPITOLO
8 2 24 2 433	3310, 3327, 3334, 3335
8 2 24 2 788	3350, 3351, 3352, 3354
9 1 24 2 174	3370, 3372, 3373
9 1 24 2 176	3375, 3376

La gestione delle risorse disponibili sul capitolo 3439 (della U.P.B. 8.2.24.2.433), atteso che la legge di Bilancio identifica direttamente il beneficiario, rimane in capo al Direttore del servizio.

Servizio degli affari amministrativi e contabili e della consulenza

U.P.B.	CAPITOLO
2 2 24 2 945	9596
32 1 24 1 636	9411, 9412, 9418, 9421, 9425, 9452, 9453
32 1 24 1 638	9441, 9448, 9454
32 1 24 1 640	9450
32 1 24 1 642	9455
	9508, 9509, 9510, 9513, 9515, 9519, 9521, 9526, 9529, 9533, 9538, 9540, 9541, 9545, 9549, 9553, 9562, 9570
	Rimane in carico alla Giunta regionale la gestione delle risorse finanziarie afferenti ai capitoli
32 1 24.2 644	9500, 9512, 9522, 9523, 9524, 9531, 9548, 9552, 9567
	assegnati alla U.P.B. 32 1 24 2 644, ad eccezione di quelle necessarie a dare copertura agli interventi legislativamente individuati gravanti sui capitoli 9512 (parte), 9523 (parte), 9524 (parte) la cui gestione rimane al Direttore del servizio

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 9594 (della U.P.B. 2.2.24.2.945), 9503, 9542, 9566, 9571, 9574, 9575, 9585, 9586, 9588, 9589, 9590, 9592, 9593, 9595, 9597, 9598, 9599, 9601, 9602, 9603 (della U.P.B. 32.1.24.2.644) e 9605 (della U.P.B. 2.2.24.2.803), atteso che la legge di Bilancio identifica direttamente i beneficiari, rimane in capo al Direttore del servizio.

Servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 legge regionale FIN 2000 la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla U.P.B. 32.1.24.1.813 indicate al paragrafo 3.1.1 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 461, 9422 e 9438 al Direttore del servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici, che ha assunto le competenze già proprie della soppressa figura del Segretario generale straordinario e per quanto riguarda i capitoli 463 e 9447 al Direttore regionale dell'edilizia e dei ser-

vizi tecnici, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata in via di esaurimento, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

La gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla U.P.B. 32.1.24.2.811 indicata al paragrafo 3.1.2 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 9537 e 9555 al Direttore del servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici, che ha assunto le competenze già proprie della soppressa figura del Segretario generale straordinario e per quanto riguarda il capitolo 9543 al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata in via di esaurimento, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2000, n. 1440. (Estratto).

Legge regionale 18/96, articolo 6. Rettifica D.G.R. n. 1051 del 14 febbraio 2000 ad oggetto «Approvazione degli obiettivi, programmi, risorse e priorità per l'anno 2000 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.»

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

di rettificare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi, risorse e priorità: direttive generali per il 2000 (articolo 6, legge regionale 18/1986)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sostituendo la tabella di pagina 19 e quella di pagina 83 relativa al capitolo 9621 con le seguenti tabelle:

Tabella che sostituisce quella di pagina 19

Capitolo	2000	2001
3374	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
3377	L. 550.000.000	

Tabella che sostituisce quella di pagina 83 relativa al capitolo 9621

ATTIVITÀ	CAPITOLO	DISPONIBILITÀ DI BILANCIO
Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia	9621 comp der. 1999	2.492.824.227
	competenza 2000	4.558.201.441

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 207

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI FONTANAFREDDA

(Pordenone)

Statuto comunale. Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Adeguamento per sopravvenute disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16 febbraio 2000 parzialmente annullata con decreto del CO.RE.CO. n. 23177 del 15 maggio 2000, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 7 giugno 2000 - ravvisata priva di vizi di legittimità C.C. n. 3066 prot. n. 2000/27110 - è stato adottato il nuovo Statuto comunale e precisamente:

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia del comune

Il Comune di Fontanafredda è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi statali e regionali e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione del-

la popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Il territorio - La sede

Il territorio del Comune di Fontanafredda, appartenente all'area geografica denominata «Alto Livenza» è quello delimitato dal piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Il Comune di Fontanafredda confina con i comuni di Polcenigo, Budoia, Aviano, Roveredo, Porcia, Brugnera, Sacile e Caneva.

In base al Regio decreto 5 settembre 1935 il territorio comunale comprende le località di: Camolli, Casut, Ceolini, Fontanafredda, Nave, Ranzano, Romano, Ronche, Talmasson, Vigonovo e Villadolt.

La circoscrizione territoriale del Comune potrà essere modificata secondo la disciplina della normativa regionale.

Il Comune ha sede in Vigonovo e nella sede municipale si riuniscono gli organi istituzionali ed hanno sede gli uffici amministrativi.

Art. 3

Stemma e gonfalone

Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con Regio decreto del 5 settembre 1935.

Lo stemma attuale, nella parte superiore è di colore rosso porpora contenente 2 rami di quercia ed alloro annodati da un nastro dai colori nazionali.

Nella parte inferiore di colore verde, sono poste 11 stelle disposte in due pali: 5 e 5 ed una in punta, le due in capo sono d'oro, le altre nove d'argento, raffiguranti le undici località definite nello stesso Regio decreto.

Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone riconosciuto con Regio decreto del 5 settembre 1935, costituito da un drappo di colore azzurro, con ricami d'argento caricato del sopra descritto stemma.

L'uso dello stemma e del gonfalone è determinato in apposito regolamento.

Art. 4

Finalità

Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative

riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e sociale, della tutela ambientale, dei diritti e del ruolo della famiglia e della qualità della vita, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalle leggi statali o regionali.

L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza garantendo pari opportunità a tutti i cittadini.

Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia ed altri enti istituzionalmente riconosciuti.

Il Comune in riferimento alla carta delle libertà locali del Consiglio d'Europa di cui alla legge 30 dicembre 1989 n. 439, utilizza la cooperazione tra enti locali e gli scambi internazionali allo scopo di sviluppare l'impegno per l'unione europea e favorire la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune concorre a garantire e favorire la pari opportunità fra uomo e donna.

Art. 5

Tutela sociale

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, definite dalle leggi in vigore, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze definite dalle leggi in vigore, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio cul-

turale, anche nelle sue espressioni di lingua parlata, di costume e di tradizioni locali.

Incoraggia e garantisce ogni attività nei settori della cultura, dello sport, del tempo libero.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni ed organizzazioni di volontariato.

Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 9

Sviluppo economico

Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Tutela e promuove lo sviluppo agricolo, industriale, commerciale e dell'artigianato, con particolare riguardo all'artigianato artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in raccordo con i piani elaborati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle associazioni di categoria, delle formazioni economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

Art. 11

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento dello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto valutate dalla Commissione competente, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione Albo Pretorio successiva all'esame dell'organo di controllo.

Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso al Sede comunale.

Art. 12

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali, ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 13

Albo pretorio

Nella Sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato idoneo spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

Il Messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 14

Organi

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 15

Elezioni, composizione e durata

Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composta dal Sindaco e da 16 Consiglieri.

L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio decade dalla carica. A tal fine, il Consiglio contesta l'avvio del procedimento di decadenza all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo dalla data di notifica della deliberazione per far valere cause giustificative. Entro venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui innanzi, il Consiglio delibera definitivamente accogliendo le giustificazioni o dichiarando la decadenza. La deliberazione di eventuale dichiarazione di decadenza è immediatamente eseguibile e deve essere notificata al consigliere entro cinque giorni dalla data di adozione.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo e dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 16

I consiglieri

I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalle legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri hanno poteri ispettivi sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente che esercitano in forma organica mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Art. 17

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 18

Prima seduta del consiglio

La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la discussione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.

L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 20

Competenze del consiglio

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) atti normativi;
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
 - regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
- b) atti di programmazione;

- programmi;
 - piani finanziari;
 - relazioni previsionali e programmatiche;
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
 - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, nonché i pareri da rendere in dette materie;
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - conti consuntivi;
- c) atti di decentramento;
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
 - d) atti relativi al personale;
 - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - autorizzazione alla polizia municipale e portare armi;
 - e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti;
 - convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia;
 - accordi di programma;
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
 - f) atti relativi a spese pluriennali;
 - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti;
 - acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
 - h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- assunzione diretta di pubblici servizi;
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi;
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
 - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenze della Giunta;
- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari;
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- m) Atti di nomina, qualora specificatamente riservati dalla legge al Consiglio:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni;
 - nomina di ogni altra rappresentanza del Comune nella quale sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni legislative, statutarie, regolamentari;
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e di inchiesta;
- n) atti elettorali e politico - amministrativi;
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei consiglieri;
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
 - approvazione o reelezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - nomina della commissione elettorale comunale;
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;

- esame di discussione di interrogazioni ed interpellanze;

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Il Sindaco, gli assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 22

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e

la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.

È in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 23

Adunanze del consiglio

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove otteggiano la maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità; in tale circostanza è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio designato dal Presidente.

Art. 24

Funzionamento del consiglio

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
- e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.

Il regolamento assicura le risorse economiche necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 25

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini».

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 26

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco, ai sensi della normativa regionale sul commercio, ha poteri di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale n. 8/1999, nonché dai regolamenti regionali e comunali in materia.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura ne decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 27

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 28

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo connessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 29

Cessazione della carica di Sindaco

L'impedimento permanente la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 30

Composizione della giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 assessori compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Per la nomina del Vice Sindaco, è richiesto l'ulteriore requisito dello «status» di consigliere comunale.

Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio nel numero massimo di 3 unità; la carica di assessore non è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Gli assessori non consiglieri comunali possono partecipare ai lavori del Consiglio comunale senza diritto di voto. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni».

Art. 31

Funzionamento della giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, as-

sicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto. Si richiama il contenuto dei commi 8 e 9 del precedente articolo 23.

Art. 32

Competenze della giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 33

Revoca degli assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

CAPO V

NORME COMUNI

Art. 34

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di

approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Si richiama la normativa regionale vigente (legge regionale n. 49/1991 e successive modificazioni ed integrazioni) in ordine alla procedura da seguire.

Art. 35

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia private e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 36

Pubblicità delle spese elettorali

Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di consigliere comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.

Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.

Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano una dichiarazione delle spese, raggruppate per categoria.

Le dichiarazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 37

Livere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione.
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti.
- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 38

Consulte tecniche di settore

Il Consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina giuntale.

Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Art. 39

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 40

Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme. L'ammissibilità della richiesta referendaria è valutata dal Consiglio comunale, con identica maggioranza.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espressi dagli elettori.

Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 41

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che ritengono avere un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di richiedere documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 42

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati dall'apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel

rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro per il personale degli enti locali.

Il regolamento di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è adottato dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale, regionale e decentrata o allo statuto.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.

Art. 43

Indirizzi e criteri direttivi del consiglio regionale

Il Consiglio comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:

- a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;

Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Nel corso del mandato amministrativo il consiglio,

di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 44

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Il provvedimento di revoca è assunto secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento ed individua un sostituto del funzionario ove l'inerzia permanga ulteriormente.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sin-

daco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 45

Il Segretario comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritto od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede anche attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla leg-

ge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 46

Il Vice Segretario

Il Comune può avere un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 47

Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni regolando nel contempo le competenze del Segretario comunale, dei funzionari responsabili e degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine il direttore:

- a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa

con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed interazioni;

- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona al Sindaco sull'andamento della gestione dell'anno precedente.

Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - previa deliberazione della Giunta - può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico».

Art. 48

Gestione amministrativa

I responsabili di uffici e servizi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai responsabili di uffici e servizi incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definitivi negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili di uffici e servizi incaricati dal Sindaco, in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari,

comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti,

- c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei responsabili di uffici e servizi incaricati dal Sindaco, in particolare:

gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili di uffici e servizi incaricati dal Sindaco, nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 49

Autorizzazioni, concessione e licenze di competenza dei dirigenti

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili di uffici e servizi incaricati dal Sindaco, nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 50

Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di

«determinazioni» e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di «decreti».

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso i cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro 3 giorni.

Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

Tutti gli atti del Sindaco e dei funzionari designati dal sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

CAPO II

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 51

I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tribu-

taria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 52

Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriale più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione della convenzione per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO V DIFENSORE CIVICO

Art. 53

Il Difensore Civico

Si istituisce l'ufficio del Difensore Civico in forma convenzionata con altri Enti.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 54

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Nei 10 gg. successivi alla approvazione del bilancio, la Giunta può approvare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli

obiettivi definitiva in sede previsionale e programmata.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 55

Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività. Può essere prevista la gratuità del rapporto, per ragioni di pubblico interesse.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 56

Revisione economico - Finanziaria

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stesso copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità disciplina organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di pre-

sentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocrati.

Il Comune mette a disposizione del collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 57

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei conti e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 58

Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente Statuto è soggetto a controllo da parte del competente Organo regionale.

Dopo l'espletamento del controllo lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, è abrogato il precedente testo statutario approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 10 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

(Pordenone)

Statuto comunale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I

L'AUTONOMIA - LO STATUTO

Art. 1

L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 2

Lo Statuto

1. Lo Statuto è fonte dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali che ne determinano le funzioni. L'ordinamento delle istituzioni locali costituisce la legge quadro che fissa i principi secondo i quali attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria e della potestà regolamentare il Comune costituisce il proprio assetto organizzativo e funzionale, rendendolo corrispondente alla comunità a cui è preposto.

2. L'adozione dello Statuto intende dare all'Ente un'organizzazione propria e peculiare, segnando l'inizio di una più razionale e trasparente gestione della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa sia singola che associata.

CAPO II

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 3

I Regolamenti comunali

1. I Regolamenti comunali costituiscono atti fondamentali del Comune approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi dello Statuto e della legge. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto e dalla legge.

CAPO III

IL COMUNE

Art. 4

Funzioni e ruolo

1. Il Comune di Morsano al Tagliamento è costituito in Comune Autonomo, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate.

4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione non escludendo le problematiche degli extracomunitari.

5. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

6. Il Comune sostiene le libere forme associative, promuove la discussione ed il confronto sui principali problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni. Sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali e della capacità realizzatrice della popolazione, individua nei settori culturale, sociale e produttivo, quelli di perseguimento prioritario una volta soddisfatte le esigenze primarie della convivenza cittadina.

7. Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie.

8. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla sicurezza e salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

9. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nonché per il recupero ed il reinserimento di alcolisti e tossicodipendenti, direttamente od indirettamente, mediante convenzione con Enti o Associazioni giuridicamente riconosciuti.

10. Riconosce; valorizza e può sostenere, anche con contributi economici, l'opera del volontariato presente sul territorio, garantendone la spontaneità e l'autonomia, intervenendo con mezzi e disponibilità a sostegno di iniziative e progetti mirati.

11. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, in considerazione delle sue caratteristiche ambientali e dei patrimoni di risorgive e corsi d'acqua, nonché la ricerca di misure preventive per eliminare cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, e la salvaguardia del patrimonio florofaunistico golenale del Tagliamento.

12. Il Comune elabora programmi e crea strutture per l'occupazione del tempo libero, valorizzando patrimoni ambientali disponibili, stimolando e sostenendo le attività di preparazione fisica, di preparazione sportiva amatoriale-dilettantistica e sostenendo inoltre le attività sportive a carattere agonistico.

13. Il Comune promuove iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini per una più completa educazione sanitaria.

Art. 5

Popolazione, territorio, sede e gonfalone

1. Il Comune di Morsano al Tagliamento è costituito dalla comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di San Paolo, Mussons e Saletto-Bando secondo il piano topografico approvato dall'ISTAT.

2. La sede legale del Comune è fissata nel Capoluogo in Piazza D. Moro, n. 33 ove si riuniscono ordinariamente tutti gli Organi e le Commissioni comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Emblema raffigurativo del Comune di Morsano al Tagliamento è riconosciuto con R.D. 21 gennaio 1929 n. 61.

4. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

Art. 6

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale, regionale e provinciale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva, svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, regionale e provinciale allo stesso tempo attribuite dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questo regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo trattandosi di compiti autoritativi e pubblici propri dello Stato.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 7

Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'Organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

Art. 9

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione che viene effettuata dal Presidente dell'adunanza dei Presidenti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

4. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro

oggetto, deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali Consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.

Art. 10

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi indicati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b)
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti agli Enti sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, sollecitare l'attività degli organi elettivi per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che il Sindaco deve presentare al Consiglio fra il sessantesimo ed il centovesimo giorno successivo alle elezioni.

2 bis. Il Consiglio prende atto delle linee programmatiche e partecipa all'adeguamento ed alla verifica periodica della loro attuazione in occasione della verifica dello stato di attuazione dei Programmi di cui all'articolo 36 decreto legislativo 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti ha segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica dell'attività comunale.

4. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, organismi associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

Art. 11

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, per le attività.

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle gestioni convenzionate e coordinate, delle istituzioni, aziende speciali, società e consorzi che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati.

4. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando, con funzioni consultive e di relazione, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del Conto Consuntivo, e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, anche tramite richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. La vigilanza sulla gestione degli Enti ed organi-

smi di cui al punto b) del 1 comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 12

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. «Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) Le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
- e) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a Società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) Gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Comune e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) Le spese che impegnano i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- k) La definizione degli indirizzi per la nomina e la de-

signazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Altre competenze del Consiglio, non comprese fra quelle elencate al secondo comma dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e che sono allo stesso attribuite dalla stessa legge o da altre norme inderogabili, ad integrazione dell'elencazione effettuata dalla norma predetta, riguardano in particolare:

- a) la convalida degli eletti a consigliere comunale (articolo 34, c.1, articolo 75 T.U. n. 570/1960);
- b) la dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri in tutti i Comuni (legge n. 154/1981);
- c) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta (articolo 37, c. 2);
- d) annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n. di Reg. C.R.C. 2935 del 12 giugno 2000.

Art. 13

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2.

3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.

4. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere tutte le informazioni, gli atti ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Egli è tenuto al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.

5. Annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n. di Reg. C.R.C. 2935 del 12 giugno 2000. Riferimento articolo 19) legge 265/1999.

6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

7. La mancata partecipazione, senza giustificati motivi, del consigliere comunale ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio, ne comporta la decadenza. Il Sindaco, entro dieci giorni dall'accertamento del fatto, comunica al consigliere interessato l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza. Nei 15 giorni successivi alla comunicazione il consigliere può partecipare al procedimento nei modi stabiliti dalla legge 241/1999.

Il Consiglio comunale dichiara la decadenza con votazione a scrutinio segreto e previa audizione del consigliere interessato se presente.

8. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha riportato la cifra più alta dei voti. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 14

Principi per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Le norme per il funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo i principi stabiliti nei commi seguenti.

2. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco che forma l'ordine del giorno nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento.

3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, due volte all'anno: una per deliberare il Bilancio di previsione l'altra per deliberare il conto consuntivo.

4. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, per determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge non stabilisca un quorum strutturale specifico. Nelle sedute di seconda convocazione il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non prescrivano maggioranze diverse.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento non prevedano diversamente.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salve le eccezioni previste dal Regolamento.

9. Alle sedute del Consiglio comunale è prevista la partecipazione obbligatoria con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione del Segretario comunale.

10. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce in base allo Statuto ed al Regolamento. I poteri e le prerogative del Presidente sono stabiliti dal Regolamento.»;

Art. 15

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito

di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha la facoltà motivatamente di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. - annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n. di Reg. C.R.C. 2935 del 12 giugno 2000.

Art. 16

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo- eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più «anziano» del gruppo, secondo il presente Statuto.

Art. 17

Commissioni Consiliari permanenti

1. Ai sensi dell' articolo 31, 4° comma, della legge n. 142/1990 il Consiglio comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale; delle stesse deve essere garantita la pubblicità dei lavori.

2. Alle Commissioni permanenti sono attribuite forme di partecipazione alla formazione dell'indirizzo politico programmatico.

3. La determinazione dei poteri delle Commissioni, l'organizzazione e le forme della pubblicità predetta sono affidate al Regolamento.

Art. 18

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Possono essere nominati, quali membri, sia Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, che esterni esperti in materie specifiche.

2. Nel provvedimento di nomina viene designato il Coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Con-

siglio. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 19

Regolamento Interno

1. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni al Regolamento.

3. Sino al giorno in cui diviene esecutiva la delibera consiliare di approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio mantengono vigore le norme contenute nel vigente Regolamento, ad eccezione di quelle incompatibili con la legge fondamentale n. 142/1990.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20

Composizione

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dallo Statuto.

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da n. 2 assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato (Vice Sindaco).

Art. 21

Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3. Il numero massimo degli assessori extraconsiliari è uno.

4.

5. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipa alle sedute del Consiglio e a quelle delle Commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere

alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Art. 22

Ruolo e competenza della Giunta comunale

1. La Giunta comunale esercita l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio e svolge le funzioni che rientrano nella sua competenza adottando provvedimenti deliberativi di carattere generale.

2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei programmi.

3. In particolare, compete alla Giunta:

- a) Operare scelte nell'ambito della discrezionalità amministrativa con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scelte prioritarie;
- b) Approvare i progetti preliminari, definitivi, ed esecutivi, i programmi, i disegni attuativi dei programmi, i progetti definitivi ed esecutivi;
- c) Approvare i regolamenti sugli Uffici e servizi, le dotazioni organiche e l'individuazione del Responsabile del servizio finanziario;
- d) Rilasciare il nulla osta circa i provvedimenti di mobilità esterna ed autorizzare i provvedimenti di comando;
- e)
- f) Disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- g) Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio sia come attore che come convenuto;
- h) Fissare i parametri e gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, nonché i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo di gestione;
- i) Predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo dal sottoporre al Consiglio comunale;
- j) Disporre per la contrazione di mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- k) Conferire incarichi professionali intuitu personae;
- l) Accorpate temporaneamente le unità organizzative;
- m) Assumere i provvedimenti di alta amministrazione non riservati per legge, Statuto o regolamento al Sindaco.

Art. 23

Esercizio di funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Gli assessori esercitano, per delega del Sindaco funzioni di sovrintendenza nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti da tale ambito. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco «in qualsiasi momento.

3. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono.

4. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal Regolamento Interno, l'assessore più anziano di età.

5. All'assessore anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione che quale Ufficiale di governo.

6. L'assessore extraconsiliare non può svolgere funzioni di assessore delegato.

Art. 24

Norme generali di funzionamento

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che la presiede. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario comunale e contiene l'elencazione di tutte le proposte depositate in Segreteria con l'attestazione del Segretario di compiuta istruttoria.

2. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Società, Consorzi, Istituzioni e Commissioni.»

4. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti l'organizzazione ed il funzionamento della gestione amministrativa.

5. Le sedute sono segrete salvo diversa determinazione della Giunta.

6. I responsabili degli uffici possono assistere alle sedute della Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.

7. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal Regolamento Interno.

Art. 25

Durata in carica della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente,

rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 27

Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per :

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza;

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco che né da comunicazione al Consiglio comunale.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 28

Attribuzioni Amministrative

1. Il Sindaco è l'Organo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo dell'Ente.

2. Il Sindaco nelle funzioni di Capo della Amministrazione comunale rappresenta il Comune e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.

3. Quale Presidente del Consiglio comunale è l'in-

terprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando «l'attività degli assessori per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli alla Giunta.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici, impartisce le direttive al Segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di Governo, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse.

6. Ha facoltà di delega agli assessori. Le deleghe debbono essere comunicate al Consiglio.

7. Convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni referendarie.

8.

9. Rilascia le autorizzazioni e concessioni edilizie ed a lui competono i provvedimenti preventivi e repressivi in materia di urbanistica ed edilizia.

10. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

11. Con l'autorizzazione della Giunta, rappresenta in giudizio il Comune, sia esso attore che convenuto.

12. Promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta.

13.

14. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

15. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

16. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

17.

18.

19. È garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservazione dei Regolamenti.

20. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

21. Il distintivo del Sindaco è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

Art. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

2. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta comunale.

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco nei limiti previsti dalla legge.

4. Ha potere di delega generale ad un assessore e parziale a più assessori.

5. Riceve, tramite la Segreteria, e le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

6. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto non abbia esplicitamente attribuito ad altri soggetti.

7.

Art. 30

Attribuzioni di rappresentanza

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nell'Assemblea dei Consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'articolo 25 della legge n. 142/1990. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto dal Sindaco fra i Consiglieri ed assessori.

2. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste nel presente Statuto.

Art. 31

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici le informazioni ed atti riservati.

2. Sovrintende, avvalendosi del Segretario comuna-

le, alle indagini e verifiche amministrative inerenti l'intera attività dell'Ente.

3. Vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

5. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende e le Istituzioni tramite i loro legali rappresentanti e successivamente ne informa il Consiglio comunale.

6.

7. Promuove ed assume iniziative intese ad assicurare che uffici, aziende, istituzioni e società di cui l'Ente fa parte, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge, di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate nel 1° comma dell'articolo 38 della legge fondamentale n. 142/1990, alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

3. Quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in proprio, o su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia, polizia locale e sicurezza, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

4. Il Sindaco promuove il servizio di protezione civile, conformemente ai principi e procedure di cui al precedente comma 3), adottando anche provvedimenti contingibili ed urgenti in tale materia intesi all'organizzazione ed all'impiego di strutture, mezzi e potenziale umano per esigenze di pronto intervento che permettano di far fronte ad eventuali calamità naturali, accidentali e sociali.

5. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

6. In caso di assenza od impedimento del Sindaco,

colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 33

(Soppresso)

Art. 34

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

CAPO V

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 35

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 36

La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 37

La partecipazione alle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi del Comune nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicap, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Art. 38

Diritto di istanza, petizione e proposta

1. I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Ogni e qualsiasi istanza, petizione e proposta deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Responsabile del Servizio competente, formula le valutazioni conseguenti; l'atto scritto deve essere notificato ai singoli, e se associati, al primo firmatario, entro il termine di 30 giorni dalla data di acqui-

sizione agli atti. Nel caso in cui è opportuno o necessario acquisire pareri o consulenze esterne il termine decorre dal loro ricevimento.

3. Il Sindaco, esperite le necessarie valutazioni circa l'ammissibilità della proposta, istanza o petizione, la propone, qualora la ritenga idonea, all'esame del Consiglio comunale o della Giunta comunale e provvede ad inserirla nell'ordine del giorno di tali organi, nel rispetto delle competenze agli stessi attribuiti dalla legge.

CAPO II

I REFERENDUM

Art. 39

Referendum Consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge, viene adottato quale strumento formale di tutti gli elettori del Comune, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 40%, per ogni singolo referendum, degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1. gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte dell'apposita Commissione Consiliare, nominata all'inizio della legislatura, prevista nel regolamento, che entro 30 giorni dalla ricezione, esaminerà il quesito referendario, propone al Consiglio il provvedimento che richiede il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Commissione Consiliare al Consiglio che ne prende atto, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale. Non possono, inoltre, costituire oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:

- a) norme statutarie e regolamenti comunali;
- b) tributi comunali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- c) bilancio di previsione e conto consuntivo;
- d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di

personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

- e) piani territoriali, commerciali ed urbanistici;
- f) designazione e nomine di rappresentanti;
- g) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione delle consultazioni elettorali per il rinnovo dello stesso;
- h) espropriazioni per pubblica utilità.

5. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un'unica giornata festiva della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. La consultazione referendaria è valida se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 40

Operatività del referendum consultativo

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum per l'adozione degli atti di indirizzo, in attuazione dell'esito della consultazione.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 41

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli articoli 5 ultimo comma; 7, 8, 9, 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

3. Il Segretario comunale vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti riferendo al Sindaco.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti

ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 42

Diritto di accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza dell'Amministrazione, delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di studi e di programmazione salvo diversa disposizione di legge.

3. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

7. Il Regolamento assicura ai cittadini singoli od associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione disciplina il rilascio di copie di atti, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Presso apposito Ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della G.U., B.U.R. e dei Regolamenti comunali.

Art. 43

Motivazione e responsabilità dei provvedimenti

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL LAVORO

Art. 44

Organizzazione degli Uffici

1. Gli Uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attenzione di tali criteri e principi, il Segretario comunale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi e piani stabiliti dagli organi di governo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dal Sindaco e le determinazioni adottate dal Segretario comunale, in base a valutazioni acquisite inerenti la gestione organizzativa e le metodologie di lavoro. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, attua la contrattazione decentrata prevista dagli accordi collettivi.

Art. 45

Responsabili di servizio

1. Il Responsabile di servizio è il soggetto a cui è de-

mandata la gestione di un determinato servizio e la relativa responsabilità di procedimento.

2. Il Segretario comunale richiederà al Responsabile del servizio interessato il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e nell'ambito di autonomia allo stesso assegnata.

Art. 46

Forma e termine per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei Responsabili di servizio di cui al precedente articolo dovranno essere richiesti di norma almeno due o cinque giorni prima della seduta dell'organo deliberante secondo che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni e che esprimerà il parere definitivo con valenza esterna.

2.

3. I pareri espressi dovranno essere inseriti con apposita citazione.

Art. 47

(Soppresso)

Art. 48

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento detta norme per regolare la previsione di collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati e con convenzione a termine, per materie rispetto alle quali il Comune non disponga di strutture competenti con lo stesso contenuto di professionalità.

2. annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza n. Reg. C.R.C. 2935 del 12 giugno 2000.

Art. 49

(Soppresso)

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 50

Funzioni e compiti di assistenza agli Organi

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale funzionalmente dipende, esercita compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli orga-

ni dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto, ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Art. 51

Attribuzioni gestionali

1. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei Responsabili di unità organizzative e Servizi, ne coordina l'attività al fine di conformarla agli atti di indirizzo espressi dagli Organi elettivi.

2. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

3. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.»

Art. 52

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli Consiglieri.

3.

Art. 53

(Soppresso)

Art. 54

(Soppresso)

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

SERVIZI COMUNALI

Art. 55

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le

modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 56

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di altre forme di gestione.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 57

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 58

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale con distinte deliberazioni in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso le aziende pubbliche o private e per uffici pubblici ricoperti.

5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'articolo 26 del presente statuto. Su proposta del Sindaco il Consiglio comunale procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito concorso pubblico per titoli ed esami.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, è disciplinato, nell'ambito della legge del proprio statuto e dei regolamenti. Le aziende impongono la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione e determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Nello Statuto dell'azienda deve essere previsto un apposito revisione dei conti, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 59

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire «Istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica, approvandone il regolamento di gestione.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Direttore.

3. Per l'elezione la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le stesse norme previste per le aziende speciali.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, di efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria assicurandolo attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60

La società per azioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economica, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva il piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interessi pluricomunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia e alla Regione. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione nel collegio sindacale e la facoltà a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI NON COMUNALI

Art. 61

Gestione dei servizi pubblici non comunali

1. Il Comune non limita le sue attività finanziarie ed economiche alla gestione dei servizi pubblici allo stesso riservati in via esclusiva.

2. Il Comune può gestire attività che non siano servizi pubblici per la gestione del proprio patrimonio, di attività produttive e commerciali, e per il realizzo di opere pubbliche.

Art. 62

Partecipazione dell'Ente a Società di capitali

1. Il Comune per la gestione delle attività di cui al precedente articolo 61 può partecipare a Società di capitali anche in posizione non maggioritaria. Tale partecipazione ai sensi dell'articolo 32 lett. f) della legge n. 142/1990 è deliberata dal Consiglio comunale.

TITOLO VI I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 63

Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con altri Enti Pubblici quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri Enti, assicurando così, la realizzazione di obiettivi di economicità e di maggior efficacia delle prestazioni ai cittadini.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 64

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi, oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nelle convenzioni gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con lo stesso stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

Art. 65

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e revoca sono stabilite nello Statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano automaticamente i nuovi titolari eletti a tali cariche o i loro delegati.

5. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dura per un periodo corrispondente al mandato di amministratore rappresentato.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Entro il 13 giugno 1992, si dovrà provvedere, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge tenendo presente che tra gli stessi comuni e Province non può sussistere più di un consorzio.

Art. 66

Obbligo di riferire al Consiglio

1. È norma generale che il rappresentante del Comu-

ne negli organi di governo di altri Enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio comunale dell'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 67 *Ordinamento*

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

CAPO II LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 68 *Il Revisore dei Conti*

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti, prescelto in conformità al disposto di cui all'articolo 57, 20 comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale. Non possono essere eletti parenti od affini entro il 4° grado dei componenti la Giunta, nonché i legali rappresentanti di enti o associazioni che abbiano rapporti economici di qualunque natura con il Comune.

3. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. È revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato assunto, nonché a seguito di perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla elezione.

4. Il Revisore è tenuto a comunicare per iscritto le eventuali dimissioni dall'incarico, dimissioni che decorrono solo dalla nomina del sostituto.

5. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo. Esercita altresì la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti contabili.

7. Il Revisore adempie ai propri doveri con la dili-

genza del mandatario e risponde della veridicità delle proprie attestazioni.

8. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Conto Consuntivo.

9. Il Revisore dei conti non può assumere incarichi previsti dall'articolo 6 della legge n. 80/1991.

Art. 69

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.

2. Il Revisore dei conti, con la relazione di cui all'8 comma del precedente articolo, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il Conto Consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70

Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui al comma primo.

3. Il Regolamento di contabilità sarà deliberato entro i termini che saranno indicati nella legge per la disciplina organica dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali.

Art. 71

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comu-

nale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Sono sempre possibili le modificazioni e/o integrazioni dettate o suggerite da sopravvenute disposizioni di legge.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere ripresentata rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

6. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

7. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali, la Giunta o un terzo dei Consiglieri in carica.

Art. 72

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

(Approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 50 del 12 ottobre 1991 e n. 2 del 18 gennaio 1992, divenute esecutive con decreto del CO.RE.CE.CO. di Udine prot. 23329/3.427 e 10457/3.427, nn. di Reg. C.C.C. 946 e 947 del 4 febbraio 1992.

Adeguato ai sensi della legge n. 81/1993 con deliberazioni di Consiglio comunale n. 48 del 29 ottobre 1994 e n. 3 del 28 gennaio 1995, ravvisate prive di vizi di legittimità dal Comitato centrale di controllo di Udine nella seduta del 7 febbraio 1995 n. di prot.

13866/3.427.1 e 10331/3.427.1 - n. Reg. C.C.C. 275 e 276.

Modificato con delibere di Consiglio comunale n. 10 del 29 febbraio 2000 e n. 18 del 27 aprile 2000; CO.RE.CO. di Udine al n. di Reg. C.R.C. 2935 del 12 giugno 2000).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III**

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo indivisibile ITALIA	Lire 100.000
	Euro 51,65
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO

• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - VIA CARDUCCI N 6 - TRIESTE - FAX 040-377 2380
UFFICIO ABBONAMENTI B U R - FAX 040-377 2312

• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone

• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta di versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B U R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio

• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio del Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.

• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza

• Costo singolo fascicolo ITALIA	Lire 2.500 - Euro 1,29
• Fascicoli con oltre 100 pagine ogni 100 pagine o fraz superiore alle 50 pagine	Lire 2.500 - Euro 1,29
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate **esclusivamente** alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti.

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà la relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B U R, riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm) delle colonne ed alla linea divisoriana di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl ogni n 100 righe di circa 60 battute)

Lire 5.000
Euro 2,58
IVA incl.

**PUBBLICAZIONE
STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI**

per Province e Comuni con più di 5 000 abitanti	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5 000 abitanti	riduzione 75% tariffa

**PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO
ED INSERZIONI**

Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

**IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I-II-III
È IN VENDITA PRESSO:****ANNATA CORRENTE**

- Tipografia GRAFICA VENETA S r l TREBASELEGHE
Via Padova 2 (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE
- CARTOLERIA A BENEDETTI
& FIGLIO
Via Paolo Sarpi 13 UDINE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini 16 GORIZIA
- LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE
- LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggione 31 TREVISO
- LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica 2 PARMA
- LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742 VENEZIA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - Via Carducci n. 6 - TRIESTE - tel. 040-377.2037 DAL 1964
AL 1996
- rivolgersi alla tipografia GRAFICA VENETA S.r.l. - Via Padova 2 - TREBASELEGHE (PD) - tel. 049-938.57.00 DAL 1997
AL 1999